

.....

c. a. Direttore Generale

.....

PEC:

OGGETTO: Accesso di un consigliere regionale ad atti di gara, durante lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, prima dell'aggiudicazione.

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte della di avente ad oggetto – in primo luogo - la accessibilità, da parte del consigliere regionale, degli atti di gara durante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica prima che intervenga l'aggiudicazione. In secondo luogo l'amministrazione richiede alla Commissione se al consigliere regionale possa essere ostesa, ed eventualmente entro quali limiti, la proposta presentata nell'ambito di una procedura di partenariato pubblico privato, avviata su iniziativa privata ai sensi dell'art. 183, comma 15 del dlgs 50/2016. In particolare, nel caso di specie, si tratta dello “studio di fattibilità relativo alla realizzazione del nuovo ospedale di che allo stato è oggetto di valutazione finalizzata alla dichiarazione eventuale del pubblico interesse e dunque di fattibilità”.

Sulle richieste di parere così avanzate si osserva quanto segue.

La Commissione ha avuto modo di pronunciarsi numerose volte in merito all'ampiezza dei poteri di accesso dei consiglieri *comunali* in virtù dell'art. 43 del TUEL d. lgs. 267/2000 secondo il quale il consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato” e il diritto d'accesso loro riconosciuto non può essere compreso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di accesso, in quanto il consigliere stesso è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Analoghi poteri nel caso di specie, si precisa, sono espressamente attribuiti ai consiglieri regionali dall'art. 30 dello Statuto della Regione, che richiama il contenuto della predetta norma del TUEL. In tema di appalti però, si rileva, la *lex specialis* è costituita, *ratione materiae*, dall' art. 53 D.lgs. 50/2016, (già art. 13 D.lgs. 163/2006) che reca una particolare disciplina per l'accesso agli atti afferenti alle procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla stipulazione di appalti o concessioni di servizi.

In tal senso la Commissione richiama il chiarimento fornito dall'Anac nel parere n. 317 del 29 marzo 2017, con il quale è stato ribadito che la disciplina dettata dall'articolo 53 del d.lgs. 50/2016 in tema di accesso agli atti di gara, prevale, in quanto norma speciale, rispetto al diritto di accesso della legge 241/1990, nonchè al diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali – e quindi per estensione anche ai consiglieri regionali - nei confronti degli atti della propria amministrazione.

Tale norma dispone che, salvo quanto espressamente previsto nello stesso codice dei contratti pubblici, “il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Il comma 2 del predetto articolo 53 dispone che: “Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

- a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

A tal riguardo l'ANAC ha precisato che il differimento già riconosciuto dall'art. 13 del D.lgs. 163/2006 e ora previsto dall'art. 53 del D.lgs. 50/2016 fino al momento dell'aggiudicazione (definitiva) risponde all'esigenza di *“impedire la conoscenza del contenuto delle offerte da parte dei concorrenti in un momento in cui non è ancora divenuta definitiva la scelta della migliore offerta, con il più precipuo fine di impedire turbative delle operazioni di gara e delle valutazioni di competenza della commissione aggiudicatrice”*. Proprio in ragione di tale tutela del regolare esercizio dell'azione amministrativa nonché della tutela del principio di libera concorrenza nel mercato delle gare pubbliche, unitamente al rapporto di specialità che caratterizza la materia dei contratti pubblici (e del connesso accesso agli atti) rispetto alla legge generale sull'accesso di cui alla L. 241/1990, appare legittimo – secondo l'orientamento dell'Autorità – differire, ma non certamente negare, l'accesso alla documentazione di gara (...) anche qualora lo stesso sia richiesto da consiglieri comunali per le finalità previste dall'art. 43 del TUEL.

Di conseguenza, prima dell'aggiudicazione, anche a fronte di un'istanza di accesso di consiglieri comunali, può essere fatto valere il limite del differimento.

Nel caso di specie, oggetto del presente parere, appare pertanto legittimo il comportamento tenuto dalla amministrazione adita la quale, lungi dal negare l'accesso ai richiedenti consiglieri regionali, si è limitata a disporre il differimento fino alla aggiudicazione al fine di impedire turbative delle operazioni di gara.

Le riportate argomentazioni valgono, ad avviso della Commissione, anche con riguardo alla procedura di partenariato pubblico e privato (PPP) - di cui al secondo punto della richiesta di parere *de qua* - anche sulla considerazione che l'art. 179 del nuovo codice dei contratti pubblici individua tra le disposizioni applicabili alle procedure di affidamento tramite PPP quelle di cui alla parte I, III, V e VI, in quanto compatibili, e che il seguente art. 181 al comma 1 prescrive espressamente che nel PPP l'individuazione del partner avvenga mediante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica.

La Commissione, in merito, ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale del Tar Veneto (Sez I) che con sentenza 1128 del 2011 - relativa ad una ipotesi di richiesta di accesso dei consiglieri comunali agli atti del PEF (piano economico finanziario) in una procedura di Project Financing - ha statuito che *“se è vero che i consiglieri comunali hanno diritto di accedere a tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento del loro mandato, è altresì vero che tale diritto - che nel caso di specie non è stato negato, ma soltanto differito ad un momento successivo alla pubblicazione del bando di gara – non può estendersi fino al punto di pregiudicare gli interessi dell'Amministrazione e degli stessi partecipanti (e, in particolare, del promotore) alla successiva gara ad evidenza pubblica per la realizzazione del progetto dichiarato di pubblico interesse nell'ambito di un procedimento di project financing, ove il PEF costituisce il parametro fondamentale per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; che la divulgazione del PEF ai consiglieri comunali altererebbe certamente la “par condicio” tra i concorrenti, atteso che la segretezza delle offerte è elemento fondamentale per la trasparenza e per la regolarità della gara (...)”*

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni la Commissione ritiene legittimo il differimento opposto dalla amministrazione all'accesso richiesto dai consiglieri regionali.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: U.S.R., Ufficio – Ambito Territoriale per la Provincia di - Unità operativa, area - Ufficio I per gli affari penali e disciplinari - Ufficio II per il contenzioso e affari generali

FATTO

Il Sig., in data 6 maggio 2019, presentava formale istanza di accesso agli atti all' U.S.R.a, Ufficio – Ambito Territoriale per la Provincia di - Unità operativa, area 1 Ufficio I per gli affari penali e disciplinari - Ufficio II per il contenzioso e affari generali.

Chiedeva in particolare di accedere alla documentazione relativa al procedimento disciplinare *“originato da provvedimento di sospensione cautelare prot. N. / - del, emesso dal Dirigente dell'I.P.S.S.A.R. “.....” di, pervenuto a Cod. Spett.le Ente in data, prot., convalidato in data e con contestazione d'addebiti formata in pari data e convocazione a difesa il, altresì “specificamente con riguardo ai provvedimenti formati successivamente al”*

Motivava l'istanza con riferimento alla qualità di destinatario del predetto procedimento disciplinare, allegando una finalità di tutela giurisdizionale della propria posizione soggettiva.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il sig., per il tramite dell'avv. di, ha adito la Commissione con ricorso del 30 luglio 2019 affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata, in violazione dell'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Provinciale di – Area Territoriale di - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei posti di lavoro (S.P.I.S.A.L.)

FATTO

Il Sig. ha presentato in data 19 giugno 2019 un'istanza di accesso rivolta allo S.P.I.S.A.L. della Azienda Sanitaria Provinciale di – Area Territoriale di chiedendo di accedere alla documentazione del proprio fascicolo personale relativo al “ricorso medico esaminato in data”.

Deduceva una finalità difensiva della documentazione richiesta.

Non ottenendo risposta alcuna dalla amministrazione adita il sig. inoltrava, in data 26 luglio 2019, una diffida ad ottemperare alla richiesta di accesso presentata.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulle istanze presentate il sig. ha adito la Commissione, con ricorso del 2 settembre 2019, affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha dichiarato di aver consentito accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata in data 19 giugno 2019, in violazione dell'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

A tal riguardo si precisa che la mera reiterazione di una istanza di accesso o la presentazione della relativa diffida ad adempiere non rimette in termini l'istante il quale avrebbe dovuto impugnare il silenzio già formatosi sull'istanza originariamente presentata.

Ad ogni buon conto la Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver consentito l'accesso alla documentazione richiesta, ritiene cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo

FATTO

Il signor, in qualità di genitore di un alunno frequentante il Liceo di ha presentato un'istanza datata 14 giugno 2019 rivolta al Dirigente Scolastico del medesimo istituto chiedendo di accedere a copiosa documentazione relativa al proprio figlio minore e precisamente:

- 1) *tutti i compiti in classe ed i verbali di tutte (1e) interrogazione (i) nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 dall'alunno con la prof.;*
- 2) *tutti i compiti in classe, gli elaborati grafici e i verbali di tutte le interrogazioni sostenute dall'alunno nel corso dell'anno 2018/2019 con la prof.ssa*;
- 3) *tutti i compiti in classe di verifica ed i verbali di tutte (1e) interrogazione (i) sostenute nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 dall'alunno con il prof.;*
- 4) *tutti i compiti in classe ed i verbali di tutte (1e) interrogazione (i) nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 dall'alunno con il prof. ;*
- 5) *Verbale e relativa convocazione con indicato Ordine del Giorno del consiglio di Classe Straordinario/..... tenutosi il la cui convocazione a firma prof.ssa circolare n. era priva dell'indicazione di ordine del giorno e quindi nulla;*
- 6) *Verbale integrale dello scrutinio valutativo finale della Classe/..... di ciascuno degli alunni frequentanti detta classe ed in ogni di caso quello riguardante l'alunno*;
- 7) *Copia del Piano Didattico Personalizzato con data certa di redazione deposito ed attuazione dello stesso. Relazione periodica delle relative attività positive poste dal corpo docente per dare esecuzione al predetto documento indicando quali differenti strategie di apprendimento idonee a compensare le difficoltà manifestate nel corso dell'anno siano state attuate in favore del rispetto agli altri alunni;*
- 8) *Copia del regolamento e/o la disposizione e/o la specifica tecnici e/o la norma cogente che imponga esplicitamente al genitore che intenda prenotare un colloquio con un docente di spingere l'"icona rappresentante un dischetto blu" (preciso che questa richiesta è stata da me avanzata e reiterata da oltre 2 mesi e Voi non avete risposto in violazione della Legge 241/90).*
- 9) *Provvedimenti ed atti amministrativi assunti a seguito dell'illegale occupazione dell'edificio scolastico occorsa nell'autunno con conseguente sospensione dell'attività didattica per circa una settimana con nocumento dei discenti.*

- 10) *Atti amministrativi assunti dall'Istituto a seguito dei presunti fatti reato procedibili d'ufficio (danneggiamento aggravato art. 635 n. 1 c.p.) riportati dalla docente in assenza di contraddittorio nel registro di classe alla voce "nota alla classe" del data in cui il giovane venne interrogato proprio nella materia insegnata da colei che ebbe a segnalare il predetto reato ed immediatamente dopo gli accadimenti delittuosi segnalati.*
- 11) *quanto già richiesto con mia PEC del 24/5/2019 alla quale mi riporto e che per comodità espositiva allego in copia. PEC alla quale Voi sino ad oggi avete omesso di rispondere.*

Motivava l'istanza evidenziando l'intenzione di contestare e/o impugnare nelle opportune sedi giudiziarie e amministrative "la presunta decisione assunta da Codesto Istituto di non ammettere l'alunno (figlio dello scrivente) alla classe superiore ovvero di sospendere in giudizio in attesa dei c.d. esami di riparazione".

L'amministrazione adita, con provvedimento dell'11 luglio 2019, consentiva un accesso parziale alla documentazione richiesta e limitato ai punti 1), 2) 3) 4) 6) 7) e 8) dell'istanza con alcune limitazioni nonchè con la precisazione che non è prevista la redazione di un apposito verbale delle interrogazioni orali ma che è facoltà di ogni singolo docente corredare la valutazione numerica con un giudizio sintetico.

Avverso tale accesso parziale il signor adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente la quale evidenziava di aver legittimamente operato avendo consentito l'accesso alla documentazione ostensibile ed avendo precisato, nel provvedimento impugnato, le ragioni di diniego ed in particolare:

- il documento di cui al punto 5) della istanza non poteva essere rilasciato in quanto non relativo allo studente ma ad altro studente;
- il documento di cui al punto 6) per motivi di privacy non poteva contenere le indicazioni relative agli altri alunni della classe;
- per quanto riguarda il documento di cui al punto 8) l'amministrazione precisava che l'informazione era stata già fornita in sede di risposta agli atti del 24.5.2019;
- il documento di cui al punto 9) è un atto riservato e conservato nel Protocollo Riservato elettronico della scuola, a cui può avere accesso soltanto il Dirigente Scolastico e non poteva essere rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 3 L. 241/90;
- il documento di cui al punto 10) non poteva essere rilasciato in quanto non riguardante in alcun modo lo studente
- quanto ai documenti di cui al punto 11) l'amministrazione dichiarava di aver già fornito risposta nei termini di legge.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, in via preliminare ritiene cessata la materia del contendere con riferimento ai punti 1), 2), 3), 4), 6) e 7) dell'istanza ritenendosi legittime, con riferimento a tali punti, le limitazioni all'accesso operate in ragione della privacy degli altri alunni, della non riferibilità dei documenti all'alunno, nonché alla inesistenza dei verbali delle interrogazioni.

Quanto ai rimanenti punti della istanza di accesso si osserva quanto segue.

L'amministrazione, con riferimento al documento di cui al punto 5) della istanza ha dichiarato che lo stesso è totalmente estraneo alla posizione dell'alunno ma attiene ad altro alunno.

Quanto ai documenti di cui al punto 8) della istanza la Commissione rileva che la richiesta *de qua* è una mera riproposizione di una istanza già oggetto di esame da parte della Commissione stessa, che nella seduta del 27 giugno 2019 aveva dichiarato la irricevibilità del relativo ricorso per tardività.

Quanto ai punti 9) e 10) della istanza, si osserva, non si ravvisa alcuna strumentalità tra la documentazione oggetto di richiesta e l'interesse dedotto e pertanto l'istanza, con riferimento a tali punti, appare volta ad operare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione, inammissibile ex art. 24 comma 3 della legge 241/90.

Quanto, infine, ai documenti di cui al punto 11) della istanza si osserva che la reiterazione della richiesta di accesso non rimette in termini l'istante che avrebbe dovuto impugnare il silenzio serbato dalla amministrazione a fronte della menzionata istanza del 24 maggio 2019: con riferimento a tale parte della istanza il ricorso deve pertanto considerarsi tardivo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, parzialmente inammissibile e parzialmente irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

Il Sig., capitano di corvetta, ha presentato in data un'istanza di accesso rivolta alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, chiedendo di accedere ai “verbali promozione e documentazione probatoria requisiti avanzamento” relativi al procedimento di rideterminazione del grado di alcuni ufficiali indicati.

Motivava l'istanza deducendo una finalità difensiva della documentazione richiesta.

L'amministrazione adita concedeva un accesso parziale ai documenti *de quibus* con provvedimento del 10 luglio 2019 avverso il quale il sig. ha adito la Commissione, con ricorso del 20 agosto 2019, affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento impugnato, in violazione dell'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente: Cooperativa

contro

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di

FATTO

La “Cooperativa", per il tramite dell'avv. di, ha presentato alla Direzione Territoriale del Lavoro di un'istanza di accesso datata 1 agosto 2019 chiedendo copia della seguente documentazione:

- verbali interlocutori n. / del, e
- verbali integrali delle dichiarazioni rese dall'amministratore, dai soci lavoratori e dai volontari;
- la restituzione degli originali dei prospetti di rimborso a piè di lista.

Motivava la richiesta allegando necessità di tutela in sede giurisdizionale avverso i verbali n. / del e n. /-..... del, emessi dalla Direzione Territoriale del Lavoro di all'esito dell'ispezione del

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di disponeva l'accoglimento parziale della predetta istanza di accesso, con provvedimento del, autorizzando la restituzione degli originali dei prospetti di rimborso a piè di lista, nonché il rilascio di copia dei verbali interlocutori e della dichiarazione resa il dal legale rappresentante della Cooperativa, sig.ra

Negava però l'accesso ai verbali integrali delle dichiarazioni rese dai soci lavoratori e dai volontari, e ciò “*ritenuto che i verbali N. /-..... del e N. /-.....-..... del, comprensivi dei prospetti dei periodi lavorati suddivisi per lavoratore nonché di stralci di dichiarazioni siano estremamente dettagliati e che la motivazione ivi espressa sia ampia, articolata e quindi soddisfacente delle esigenze difensive esposte dall'interessato, per cui l'accesso alle dichiarazioni integrali avrebbe come unico risultato quello di rendere note le generalità dei dichiaranti ma nulla aggiungerebbe a quanto già esposto negli stessi, rispetto ai quali le difese possono essere esplicate*”.

Avverso tale provvedimento di accoglimento parziale l'odierna ricorrente, per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 della legge 241/90. Nel ricorso il legale della istante precisa quanto segue “*il rischio delle paventate “ritorsioni” nei confronti dei dichiaranti è inesistente, atteso che molti dei soggetti indicati nei prospetti dei verbali ispettivi non sono più in forza presso la Cooperativa, mentre gli altri sono stati assunti stabilmente. Tale ultimo diritto potrebbe essere efficacemente tutelato con altri strumenti meno lesivi del diritto di difesa della Cooperativa, come ad esempio l'oscuramento dei dati anagrafici dei dichiaranti (soluzione alla quale la Cooperativa, in alcun modo interessata a conoscere le generalità dei dichiaranti, non si opporrebbe)*”.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione preliminarmente ricorda che la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula che risulti un "pericolo" di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto. Secondo il costante orientamento di questa Commissione l'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro.

Sulla base delle predette argomentazioni la Commissione ritiene il ricorso fondato solo in relazione alla richiesta delle dichiarazioni rese dai lavoratori non più alle dipendenze della ricorrente.

Quanto alla richiesta, avanzata dalla ricorrente, di ricevere copia delle dichiarazioni "oscurate dei dati personali dei lavoratori" la Commissione osserva che tale oscuramento potrebbe non essere sufficiente a garantire la riservatezza della identità dei medesimi che potrebbe essere desunta da altri elementi o circostanze di fatto risultanti dalle dichiarazioni *de quibus*. Tale modalità di accesso potrebbe, pertanto, essere consentita solo laddove la amministrazione riuscisse, in concreto, a garantire la tutela della riservatezza delle identità dei dichiaranti – circostanza questa non valutabile a priori dalla Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie solo limitatamente alle dichiarazioni rese dai lavoratori non più alle dipendenze della ricorrente, rigettandolo per il resto e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

La signora, con istanza datata 3 agosto 2019, chiedeva all'Amministrazione Comunale di copia della seguente documentazione:

1. documento che attesta la concessione o altro titolo che legittima il possesso dei terreni per i quali codesta Amministrazione Comunale intima il pagamento di € entro il termine di 15 giorni;
2. perizia o altro atto amministrativo che è stato redatto per la quantificazione del "canone", da cui si evincano i parametri ed i criteri utilizzati per la sua determinazione, in via meramente transattiva, in considerazione della tipologia del terreno.

Motivava l'istanza con riferimento alla ricezione di una intimazione di pagamento da parte del Comune di a titolo di "pagamento canone di concessione terreni demaniali gravati da uso civico", della quale l'istante intendeva verificare il fondamento.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata, la sig.ra ha adito la Commissione con ricorso del 16 agosto 2019 affinché esaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione in via preliminare riconosce la propria competenza ad esaminare il ricorso per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico, ed osserva quanto segue.

La signora ha inoltrato il ricorso prima del decorso di trenta giorni dalla presentazione della istanza d'accesso e quindi prima che sulla stessa maturasse il silenzio-rigetto. Il ricorso deve pertanto considerarsi inammissibile ex art. 25 comma 4 della legge 241/'90 ed ex art. 12 comma 2 del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 2 del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo

FATTO

La studentessa, alunna del Liceo di, riferisce di aver presentato un'istanza di accesso, rivolta al medesimo istituto e datata 7 settembre 2018.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la signora ha adito la Commissione, con ricorso del 2 agosto 2019, affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo, essendo stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata, in violazione dell'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno/Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Direzione centrale per i diritti civili la cittadinanza e le minoranze presso il Ministero
dell'Interno/Prefettura di - Ufficio Territoriale del Governo di/Questura di Ufficio
Immigrazione

FATTO

Il sig., richiedente la concessione della cittadinanza italiana, per il tramite dell'avvocato del Foro di, ha presentato una istanza di accesso - datata 15 maggio 2019 - rivolta alle amministrazioni odierne resistenti chiedendo di accedere agli atti e ai documenti del relativo procedimento. Chiedeva altresì informazioni sullo stato della pratica.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso *de qua*, il sig. per il tramite del proprio legale adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto relativamente alla richiesta di accesso *documentale*, vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso *de quo*, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di attribuzione della cittadinanza italiana. I documenti richiesti, poi, sono immediatamente riferentisi all'istante medesimo e destinati a produrre effetti giuridici rilevanti sulla sua sfera giuridica. Il ricorso deve dirsi, invece, parzialmente inammissibile con riguardo alla richiesta relativa allo stato della pratica poiché avente ad oggetto una mera richiesta di informazioni, inammissibile ex art. 22 comma 4 legge 241/90 ed ex art. 2 comma 2 del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla richiesta di accesso documentale, dichiarandolo parzialmente inammissibile solo con riguardo alla richiesta di informazioni circa lo stato della pratica e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR – USR Ambito Territoriale di

FATTO

La signora riferisce di aver presentato, in data 26 luglio 2019 e 29 agosto 2019, due istanze di accesso rivolte al USR - Ambito Territoriale di, chiedendo di accedere alla “*documentazione probatoria che ha portato l’Ufficio alla definizione del decreto di riconoscimento del servizio preruolo dell’.....*”. Motivava l’istanza eccependo che la non esattezza del predetto decreto impediva l’espletamento della pratica di pensione, con la conseguenza che la istante non poteva percepire né lo stipendio né la pensione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’istanza presentata, la sig.ra ha adito la Commissione con ricorso del 7 settembre 2019 affinché esaminasse il caso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora la Commissione osserva che il ricorso, con riferimento alla istanza presentata in data 26 luglio 2019, deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un interesse qualificato all’accesso richiesto che si configura quale “accesso endoprocedimentale”, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90. L’istanza ha poi ad oggetto documentazione relativa alla posizione personale dell’istante - e, come tale, è sempre accessibile - ed incide direttamente, in modo significativo, sulla sfera giuridica della stessa: l’amministrazione dovrà pertanto consentire l’accesso a tutta la documentazione oggetto di istanza.

Con riferimento invece alla istanza presentata in data 29 agosto 2019, la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi parzialmente inammissibile - ex art. 25 comma 4 della legge 241/90 ed ex art. 12 comma 2 del DPR 184/2006 - poiché la ricorrente ha inoltrato il ricorso prima di trenta giorni dalla presentazione della istanza e quindi prima che sulla stessa maturasse il silenzio rigetto.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla istanza presentata in data 26 luglio 2019, dichiarandolo parzialmente inammissibile con

riguardo alla istanza datata 29 agosto 2019, e per l'effetto invita l'amministrazione adita e riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR/USR/Liceo Scientifico

FATTO

Il signor, professore, riferisce che con atto del 9 marzo 2016 l'Ufficio Scolastico Regionale per la gli comunicava l'avvio di un procedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, a conclusione di una indagine ispettiva. Già nell'anno 2016 pertanto il sig. chiedeva di esercitare il diritto di accesso e, ricevuti i documenti richiesti, riscontrava irregolarità nel rilascio delle copie per l'esistenza di una profonda discordanza tra gli allegati menzionati nella relazione tecnica - posta alla base del trasferimento d'ufficio del docente per incompatibilità ambientale - con le copie rilasciate.

In data 5 luglio 2019 inviava nuova richiesta di accesso rivolta MIUR, all'USR, al Liceo Scientifico di, motivata dalla parzialità della documentazione ricevuta, con particolare riferimento agli allegati della Relazione Tecnica (...), anche in considerazione del fatto che i documenti *de quibus* sono ritenuti fondamentali attesa la pendenza di un giudizio dinanzi al Tribunale Civile di

Con provvedimento del 31 luglio 2019 il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico di comunicava che la documentazione richiesta è in possesso dell'USR così individuandolo quale amministrazione competente ai fini dell'accesso.

Il sig., conseguentemente, adiva la Commissione - per il tramite dell'avv. di - con ricorso del 25 agosto 2019, affinché riesaminasse il caso.

Successivamente l'USR invitava il sig. a recarsi presso gli Uffici competenti al fine di poter prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione riportata e menzionata nella Relazione Ispettiva posta a corredo della stessa e ritenuta pertinente ed utile per il trasferimento d'Ufficio per incompatibilità ambientale dello stesso. In data 10 settembre 2019, regolarmente convocato presso gli Uffici competenti dell'USR di - riferisce il legale del ricorrente - il docente riscontrava che gli venivano poste in visione solo ed esclusivamente le copie degli atti richiesti e che numerosi documenti, che in relazione venivano indicati come allegati, in realtà non erano presenti.

Perveniva memoria del Dirigente del Liceo che ribadisce di non aver dato corso alla richiesta d'accesso non detenendo la documentazione oggetto di istanza e precisa di aver inoltrato, per competenza, la predetta richiesta all'USR che ha autorizzato l'ispezione e disposto il trasferimento per incompatibilità.

Pervenivano altresì una memoria dell'USR e una successiva rettifica ad integrazione della stessa, avente ad oggetto argomentazioni sulla documentazione effettivamente posseduta, nonché le controdeduzioni del legale del ricorrente che lamentava, in sostanza, il mancato soddisfacimento della pretesa ostensiva dell'istante.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione – a fronte delle menzionate diverse fasi di accesso, delle conseguenti eccezioni e relative precisazioni - ritiene necessario, ai fini del decidere, conoscere dal ricorrente di quali documenti sia ancora a richiedere l'accesso e lo invita pertanto a comunicare tali precisazioni alla Commissione. La Commissione invita altresì l'USR a precisare, a sua volta, quali dei documenti richiesti detenga e se alcuni dei documenti oggetto di istanza siano ancora in possesso del Liceo

Nelle more del predetto incumbente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti a fornire le precisazioni richieste, in ottemperanza all'incumbente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale – Scuola dell’infanzia “.....”

FATTO

Il sig. padre di un minore iscritto alla Scuola dell’infanzia “.....” dell’Istituto Comprensivo Statale di ha presentato, in data 3 maggio 2019, un’istanza rivolta al medesimo istituto. L’oggetto della istanza d’accesso veniva indicato con il seguente tenore letterale “con riferimento alla vostra pec del 23/3/2019 (obbligo vaccinale) la delibera collegiale contenente la “scelta fatta”.

Il sig. motivava l’istanza presentata con riferimento alla avvenuta sospensione del proprio figlio dalla frequenza scolastica per mancata ottemperanza agli obblighi vaccinali.

La dirigente dell’IC, con provvedimento del 14 giugno 2019, chiariva “*che "la scelta fatta" è il decreto di sospensione dalla frequenza, in applicazione della legge 31 luglio 2017, n.119, inviatoLe via Pec il 13/03/2019*”.

Il signor, in riscontro a tale provvedimento, intendendo precisare l’oggetto della sua richiesta ostensiva, inviava integrazione all’istanza puntualizzando di avere interesse “alla delibera collegiale con la quale l’Istituto Scolastico formalizzava, appunto, la scelta fatta dall’Istituto”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza così precisata il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale la Dirigente precisava di non aver dato ulteriore risposta al sollecito del Sig. del 17 giugno “*in quanto le risposte erano già state date e non risulta come più volte sottinteso nella mia risposta alcuna delibera collegiale in materia di obbligo vaccinale*”. (...) *L’obbligo vaccinale è regolato da normativa statale su cui nessun organo collegiale scolastico, né Dirigente scolastico ha margini di modifica*”. Ribadisce l’assenza di delibere collegiali in materia di obbligo vaccinale.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di inesistenza di delibere collegiali in materia di obbligo vaccinale - oggetto di interesse dell’istante - non può che rigettare il ricorso per inesistenza della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di

FATTO

Il sig., con ricorso datato 7 agosto 2019, si rivolge alla Commissione “avverso il mancato accesso ai documenti amministrativi da parte del G.I.P. del Tribunale di”.

Il sig. riferisce di aver presentato una istanza al GIP del Tribunale di, datata 30 aprile 2019, che riproponeva in data 8 luglio 2019, non avendo ricevuto alcuna risposta. Entrambe le istanze sono allegate al ricorso. L’originaria istanza del 30 aprile aveva ad oggetto la richiesta, rivolta al GIP, di risarcimento del danno derivante dalla distruzione del proprio fucile – che precedentemente gli era stato sequestrato – ovvero la restituzione dello stesso qualora non fosse stato distrutto.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato la Commissione osserva che esso non ha ad oggetto il silenzio serbato da una amministrazione a fronte di una “richiesta di accesso a documenti amministrativi”.

Il ricorso presentato deve pertanto dichiararsi inammissibile ex art. 22 comma 1 lett. d) e 25 comma 4 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: USR – USR

FATTO

La signora riferisce di aver presentato, in data 21 agosto 2019 all'Ufficio USR della ed in data 12 settembre 2019 all'ufficio USR, richiesta formale di visione ed estrazione di copia della seguente documentazione: “titoli di accesso (abilitazione all'insegnamento della classe di concorso A029/A030, requisito indispensabile per l'accesso al concorso per titoli ed esami D.D.G. 85/2018) e titoli di precedenza della Sig.ra”. Motivava l'istanza con riferimento all'avvenuta pretermissione in graduatoria da parte della docente nonostante ella fosse inserita in graduatoria di merito “con riserva” in posizione n.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulle istanze presentate, la sig.ra ha adito la Commissione con ricorso del 20 settembre 2019 affinché esaminasse il caso.

Successivamente perveniva memoria dell'USR che precisava quanto segue: *“con l'avviso del 13/04/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.30-4° serie speciale, sono state disposte le aggregazioni territoriali previste dall'art. 2, comma 2 del bando di concorso DDG 85/2018. Con tali aggregazioni la regione viene individuata quale regione responsabile della procedura concorsuale relativamente alle classi di concorso A029 e A030 anche per la, motivo per il quale la richiesta di accesso atti della docente è stata inoltrata in data 04/09/2019 all'USR, competente ai fini dell'evasione della stessa. Con la trasmissione dell'istanza in oggetto, il cui espletamento esulava dalle competenze e dall'effettiva fattualità di questo USR, si è adempiuto all'onere pendente sull'USR consistente nel far pervenire la richiesta all'Ente individuato dalla suddetta normativa come competente e capace concretamente di soddisfarla esaustivamente. Si rappresenta infine che l'interesse all'accesso agli atti in questione potrebbe essere cessato in considerazione dell'avvenuta esclusione della candidata, decreto dell'USR n. del, da tale procedura concorsuale con conseguente revoca della nomina in ruolo”.*

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora la Commissione osserva che il ricorso deve essere respinto nei confronti dell'USR, poiché tale amministrazione non detiene la documentazione richiesta. Correttamente, poi, ha operato la stessa trasmettendo l'istanza d'accesso alla amministrazione competente ovvero l'USR

Con riferimento invece alla istanza presentata in data 12 settembre 2019 proprio all'USR, la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi inammissibile - ex art. 25 comma 4 della legge 241/90 ed ex art. 12 comma 2 del DPR 184/2006 - poiché la ricorrente ha inoltrato il ricorso prima di trenta giorni dalla presentazione della istanza e quindi prima che sulla stessa maturasse il silenzio rigetto. Né, si osserva, la trasmissione dell'istanza all'USR da parte dell'USR consente di superare tale profilo di inammissibilità essendo avvenuta in data

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta nei confronti dell'USR, in quanto amministrazione non in possesso della documentazione richiesta, e lo dichiara inammissibile, ex art. 25 comma 4 della legge 241/90 ed ex art. 12 comma 2 del DPR 184/2006, nei confronti dell'USR

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Comune di (.....)

FATTO

Il signor ha presentato al Comune di due istanze di “accesso civico generalizzato” datate 23 maggio 2019 e 1 giugno 2019.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulle predette istanze il sig. si è rivolto alla Commissione con ricorso dell’11 agosto 2019 affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e assumesse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che le istanze sono state presentate ai sensi della normativa sull’ “accesso civico generalizzato” previsto dall’art. 5 del Dlgs 33/2013 - modificato dal d.lgs 97/2016 e pertanto la Commissione è incompetente a decidere del relativo ricorso. Nelle ipotesi di rigetto – espresso o tacito - di una istanza di accesso civico, l’art. 5 comma 7 del citato D.lgs. 33/2013 radica, infatti, la competenza a decidere del relativo ricorso in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l’istante può presentare richiesta di riesame. Il ricorso presentato deve dirsi pertanto inammissibile per incompetenza della Commissione.

Tanto premesso per completezza in punto di diritto si rileva, peraltro, che il ricorso appare irricevibile perché tardivo con riferimento ad entrambe le istanze presentate, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sulle stesse.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno/Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione Direzione centrale per i diritti civili la cittadinanza e le minoranze presso il Ministero dell'Interno/Prefettura dell'..... - Ufficio Territoriale del Governo dell'...../Questura diUfficio Immigrazione

FATTO

Il sig., richiedente la concessione della cittadinanza italiana, per il tramite dell'avvocato del Foro di ha presentato una istanza di accesso - datata 15 maggio 2019 - rivolta alle amministrazioni odierne resistenti, chiedendo di accedere agli atti e ai documenti del relativo procedimento. Chiedeva altresì informazioni sullo stato della pratica.

In data 16 maggio perveniva risposta della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'....., la quale dichiarava che l'istruttoria di propria competenza si era “conclusa in data 14.04.2016 con l'inserimento del proprio parere nel SI.CITT. (Sistema di Gestione dei Processi di Concessione della Cittadinanza italiana) per i successivi adempimenti ministeriali di competenza. Attualmente il procedimento amministrativo in argomento si svolge presso la competente Direzione Centrale del Ministero dell'interno (Area III della Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze)”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata, nei riguardi delle altre amministrazioni adite, il sig. – per il tramite del proprio legale – ricorreva nei termini alla Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della Questura di la quale dichiara di non detenere la documentazione richiesta non essendo amministrazione competente in materia di concessione della cittadinanza.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che il ricorso deve dirsi infondato nei confronti della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'..... nonché nei riguardi della Questura di quali amministrazioni che non detengono i documenti oggetto di istanza, osservando per il resto quanto segue.

Il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto relativamente alla richiesta di accesso *documentale* rivolta al Ministero dell'Interno, vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso de quo, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di attribuzione della cittadinanza italiana. I documenti richiesti, poi, sono immediatamente riferentisi all'istante medesimo e destinati a produrre effetti giuridici rilevanti sulla sua sfera giuridica. Il ricorso deve dirsi, invece, parzialmente inammissibile con riguardo alla richiesta relativa allo stato della pratica poiché avente ad oggetto una mera richiesta di informazioni, inammissibile ex art. 22 comma 4 legge 241/'90 ed ex art. 2 comma 2 del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie nei riguardi del Ministero dell'Interno, con riferimento alla richiesta di accesso *documentale*, dichiarandolo parzialmente inammissibile solo con riguardo alla richiesta di informazioni circa lo stato della pratica; lo respinge, invece nei confronti della Prefettura e della Questura di, quali amministrazioni che non detengono i documenti acceduti. Per l'effetto invita il Ministero dell'Interno a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di

FATTO

La signora, docente a tempo indeterminato presso l'Ambito Territoriale della Provincia di, aveva presentato domanda di mobilità per l'anno 2019/20 indicando come scelta l'Ambito Territoriale della Provincia di, All'esito della procedura la docente verificava di essere stata scavalcata da docenti che, pur avendo un punteggio inferiore alla istante medesima, ottenevano la mobilità interprovinciale, perché in possesso di un asserito diritto di precedenza previsto dal CCNI di categoria.

Conseguentemente la docente presentava istanza di accesso - datata 8 luglio 2019 - rivolta all'USP di chiedendo:

- “1) *che venga comunicata la specifica circostanza che attribuisce a ciascuna delle citate n. docenti il diritto di precedenza previsto dal CCNI di categoria;*
- 2) *che venga fornita copia della documentazione sulla quale si fonda l'asserito diritto di precedenza delle n. citate docenti.*
- 3) *che venga comunicato il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo”.*

Motivava l'istanza evidenziando una finalità difensiva della documentazione richiesta nella impugnazione innanzi alla A.G. della graduatoria di mobilità - per il tramite dell'avvocato di - adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto, relativamente alla richiesta di accesso *documentale*, vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento alla procedura di mobilità cui la docente ha partecipato.

La ricorrente ha altresì dedotto una finalità difensiva dell'accesso *de quo* che dovrà pertanto essere garantito dalla amministrazione adita anche ex art. 24 comma 7 della legge 241/90.

Il ricorso deve dirsi, invece, parzialmente inammissibile con riguardo ai punti 1) e 3) della richiesta poiché, in tali parti l'istanza ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni, inammissibile ex

art. 22 comma 4 legge 241/90 ed ex art. 2 comma 2 del DPR 184/2006, fermi restando gli obblighi di comunicazione e trasparenza in capo alla amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla richiesta di accesso documentale, dichiarandolo parzialmente inammissibile solo con riguardo alle richieste di informazioni contenute nella istanza ai punti 1) e 3) e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

FATTO

Il signor, vice ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di U.P.G.S.P. — Squadra Sommozzatori, in data e è stato convocato, insieme a tutto il personale della Squadra Sommozzatori di, per una valutazione del rischio da stress da lavoro-correlato in merito alla quale, riferisce il ricorrente - nulla è stato mai comunicato. Conseguentemente in data 22 giugno 2019 il sig. formulava formale istanza di accesso agli atti chiedendo copia della seguente documentazione:

- 1) copia integrale, comprensiva di ogni eventuale allegato, degli esiti dell'intervento psicologico di cui in narrativa;
- 2) copia integrale di tutti gli atti e/o relazioni che hanno formato oggetto del controllo di cui sopra, nonché copia degli atti dai quali ha avuto inizio l'intera procedura legata alla valutazione del rischio da stress da lavoro-correlato, nessuno escluso.

Motivava l'istanza evidenziando una necessità di tutela dei propri diritti in quanto diretto interessato.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata, il signor – per il tramite dell'avv. di - ha adito la Commissione con ricorso del 21 agosto 2019 affinché esaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Questore ha dichiarato quanto segue. *“Il Vice Ispettore della Polizia di Stato è stato riassegnato alla Squadra Sommozzatori dove ha assunto l'incarico di "Responsabile della Squadra" e, a seguito di tale assegnazione, in seno alla Squadra Sommozzatori si è manifestato un crescente disagio correlato a dissidi ed incomprensioni interpersonali occorsi nello stesso gruppo. Il Medico competente, ai sensi del D.L. 81/08, rilevato tale malessere, ha ritenuto necessario somministrare al gruppo test atti a misurare il livello di stress lavoro-correlato. (...) Nei giorni e u.s., presso i locali del Centro Polifunzionale di, è stato realizzato un primo intervento psicologico finalizzato alla rilevazione di eventuali aree di criticità relative al clima organizzativo della Squadra Sommozzatori in oggetto. Con nota nr. / - del 3 giugno c.a. è stata trasmessa la relazione — che si allega in copia - relativa all'intervento effettuato dalla dr.ssa e dr.ssa, Dirigente Superiore Tecnico psicologo e Commissario Capo Tecnico psicologo in servizio presso la Direzione Centrale di Sanità. Il Dirigente dell'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di, responsabile del procedimento amministrativo in narrativa, interessato al riguardo, riferisce che allo stato attuale il*

carteggio richiesto non è ancora disponibile in quanto non sono ancora conclusi gli accertamenti specialistici ai quali la documentazione fa riferimento. Una volta che gli accertamenti di cui si tratta saranno conclusi, ove non ricorrano condizioni ostative di natura giuridico-amministrativa le copie integrali degli esiti potranno essere posti a disposizione del richiedente”.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione osserva che il ricorrente vanta un interesse qualificato all’accesso richiesto in qualità di diretto interessato; si evidenzia inoltre un interesse “endoprocedimentale” all’accesso *de quo*, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di valutazione psicologica cui l’istante è stato sottoposto. La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente, relativa alla perdurante pendenza degli accertamenti specialistici ed alla conseguente attuale indisponibilità della documentazione richiesta e, pertanto, ritiene necessario sospendere la decisione fino alla conclusione degli accertamenti specialistici in corso, al termine dei quali l’amministrazione dovrà comunicare alla Commissione le determinazioni adottate.

I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l’amministrazione a comunicare le definitive determinazioni adottate, alla conclusione degli accertamenti specialistici in oggetto, alla luce delle quali questa Commissione adotterà la propria decisione. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo

FATTO

La sig.ra ha presentato, in data, un'istanza rivolta all'AICS chiedendo di accedere a diversa documentazione relativa ad una procedura selettiva indetta con pubblico concorso alla quale la medesima aveva partecipato. Motivava l'istanza presentata con riferimento alla propria esclusione dalla lista degli idonei, ritenuta dalla stessa iniqua anche nella comparazione con gli altri colleghi partecipanti.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza *de qua* la signora ha adito la Commissione - con ricorso del - affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente che, preliminarmente, eccepisce che il ricorso risulta predisposto in data anteriore allo scadere del 30^ giorno dalla presentazione dell'istanza e successivamente precisa che, con nota prot. n. del, in accoglimento dell'anzidetta istanza di accesso l'AICS ha trasmesso alla dott.ssa la seguente documentazione: 1) gli atti di nomina della Commissione; 2) Verbale della Commissione (unica seduta); 3) Delibera del Comitato Congiunto; 4) Atti di nomina.

Chiarisce, altresì, che con la medesima nota è stata invece differita la richiesta di ostensione dei curricula dei titoli di studio e, più in generale, della documentazione presentata dagli altri partecipanti alla procedura in ragione del fatto che "...è in corso la procedura che coinvolge i controinteressati..."

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione in via preliminare, preso atto dell'avvenuta ostensione di parte della documentazione oggetto d'istanza, ritiene parzialmente cessata la materia del contendere con riguardo alla documentazione già inviata, osservando per il resto quanto segue. La signora ha inoltrato il ricorso in oggetto prima del decorso di trenta giorni dalla presentazione della istanza d'accesso e quindi prima che sulla stessa maturasse il silenzio-rigetto. Il ricorso deve pertanto considerarsi parzialmente inammissibile ex art. 25 comma 4 della legge 241/90 ed ex art. 12 comma 2 del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e parzialmente inammissibile ex art. 12 comma 2 del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di

FATTO

La signora, docente titolare di una cattedra presso una sede scolastica di, aveva presentato domanda di mobilità per l'anno 2019/20 indicando come scelta l'Ambito Territoriale della Provincia di, All'esito della procedura la docente verificava di essere stata scavalcata da docenti che, pur avendo un punteggio inferiore alla istante medesima, ottenevano la mobilità interprovinciale perché in possesso di un asserito diritto di precedenza previsto dal CCNI di categoria.

Conseguentemente la docente presentava istanza di accesso - datata 6 luglio 2019 - rivolta all'USP di chiedendo:

- 1) *che venga comunicata la specifica circostanza che attribuisce a ciascuna delle citate n. docenti il diritto di precedenza previsto dal CCNI di categoria;*
- 2) *che venga fornita copia della documentazione sulla quale si fonda l'asserito diritto di precedenza delle n. citate docenti.*
- 3) *che venga comunicato il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo”.*

Motivava l'istanza evidenziando una finalità difensiva della documentazione richiesta nella impugnazione innanzi alla A.G. della graduatoria di mobilità.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso *de qua*, la signora – per il tramite dell'avvocato di - adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto, relativamente alla richiesta di accesso *documentale*, vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento alla procedura di mobilità cui la docente ha partecipato.

La ricorrente ha altresì dedotto una finalità difensiva dell'accesso *de quo* che dovrà pertanto essere garantito dalla amministrazione adita anche ex art. 24 comma 7 della legge 241/90.

Il ricorso deve dirsi, invece, parzialmente inammissibile con riguardo ai punti 1) e 3) della richiesta poiché, in tali parti l'istanza ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni, inammissibile ex

art. 22 comma 4 legge 241/90 ed ex art. 2 comma 2 del DPR 184/2006, fermi restando gli obblighi di comunicazione e trasparenza in capo alla amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla richiesta di accesso documentale, dichiarandolo parzialmente inammissibile solo con riguardo alle richieste di informazioni contenute nella istanza ai punti 1) e 3) e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del - Ufficio Motorizzazione Civile di

FATTO

La signora, per il tramite dell'avvocato di, ha presentato in data 5 luglio 2019 un'istanza di accesso rivolta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del - Ufficio Motorizzazione Civile di chiedendo di avere accesso a diverse informazioni e documentazione relativa alla signora, coinvolta in un sinistro stradale intercorso con l'istante. Motivava l'istanza deducendo una finalità difensiva, giudiziale e stragiudiziale, della documentazione richiesta.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza, da ultimo con provvedimento del 12 agosto 2019, deducendo che la richiesta d'accesso avesse ad oggetto mere informazioni e notizie e che richiedesse una – inammissibile - attività di elaborazione da parte della amministrazione stessa.

Avverso tale provvedimento la sig.ra – per il tramite dell'avv. - ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le con seguenti determinazioni.

Nel ricorso si dichiarava che “copia del presente ricorso non può essere spedita alla sig.ra posto che non sono noti ulteriori dati che ne identifichino i recapiti”.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora la Commissione osserva che l'allegazione della ricevuta dell'invio del ricorso al controinteressato è prevista, a pena di inammissibilità dello stesso, dal comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) dell'art. 12 del DPR 184/2006.

Infatti, nelle ipotesi in cui il controinteressato sia conosciuto o conoscibile, la notifica è onere del ricorrente medesimo il quale dovrà adempiervi con la normale diligenza, non potendosi addurre la non conoscenza o una mera difficoltà nel reperimento dell'indirizzo a cui effettuare la notifica richiesta *ex lege*.

Il ricorso presentato deve, pertanto, considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Classico “.....” di

FATTO

Il signor, alunno del Liceo Classico “.....” di, ha presentato, in data 9 luglio 2019, un’istanza di accesso rivolta al medesimo istituto chiedendo di accedere alla seguente documentazione relativa all’anno scolastico 2018/19:

- 1) verifiche di greco e latino con relative griglie di valutazione del secondo quadrimestre dell’anno scolastico appena concluso;
- 2) verbale del consiglio di classe di ammissione all’esame di maturità;
- 3) compito di latino/greco dell’esame di stato con la relativa griglia di valutazione;
- 5) verbale conclusivo redatto dalla commissione d’esame.

Motivava l’istanza evidenziando la necessità di difendere i propri diritti ed interessi nelle opportune sedi.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’istanza presentata il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché esaminasse il caso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse qualificato all’accesso richiesto, avente ad oggetto documentazione relativa a sé ed alla propria posizione personale e, come tale, sempre accessibile. L’istante deduce altresì una finalità difensiva della documentazione oggetto di istanza che dovrà, pertanto, essere resa accessibile dalla amministrazione anche ex art. 24 comma 7 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l’effetto invita l’amministrazione adita e riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS sede di (.....)

FATTO

Il Sig. ha presentato in data 30 aprile 2019 un'istanza di accesso rivolta alla sede di dell'INPS (.....) chiedendo di accedere ad alcuna documentazione istruttoria relativa al procedimento di recupero di un credito presuntivamente vantato dalla amministrazione nei confronti del medesimo sig. e dei coeredi.

Motivava l'istanza con riferimento alla avvenuta presentazione di un ricorso amministrativo avverso la richiesta di restituzione dell'indebito percepito, notificata dall'INPS all'istante ed ai coeredi.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il sig., con ricorso dell'11 settembre 2019 ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente alla quale è allegata tutta la documentazione richiesta, ad integrazione di quanto già inoltrato all'istante dalla Funzionaria responsabile.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata in data 30 aprile 2019, in violazione dell'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

Ad ogni buon conto - preso atto dell'invio da parte della amministrazione della documentazione oggetto di istanza - la Commissione, invitando la Segreteria a trasmettere al ricorrente i documenti ricevuti, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, invitando la Segreteria a trasmettere al ricorrente i documenti ricevuti dalla amministrazione, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico

FATTO

La signora è stata dipendente della Società, oggi in amministrazione straordinaria e riferisce che in data 29 giugno 2018 le Organizzazioni Sindacali concludevano un verbale di accordo ex art. 47, co. 4bis l. 428/90 e 63,4° co. D.lgs. 270/1999 con in A.S. e con la Società s.r.l., sotto la supervisione e con l'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico, nel quale veniva garantito ai lavoratori almeno un biennio di stabilità occupazionale subordinato alla firma di apposito verbale di conciliazione individuale. La Sig.ra firmava quindi, in data 10 settembre 2018, verbale di conciliazione individuale, rinunciando così a tutte le doglianze pregresse nei confronti dell'Amministrazione Straordinaria ma successivamente in data la Società veniva dichiarata fallita e la Sig.ra perdeva nuovamente il proprio posto di lavoro.

La lavoratrice rientrava quindi tra il personale retrocesso in capo all'amministrazione straordinaria di e, di conseguenza, beneficia ad oggi della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria ad orario ridotto.

Con istanza datata 4 giugno 2019 la signora - per il tramite dell'avvocato di - chiedeva copia di tutti gli atti riguardanti il trasferimento dei complessi aziendali dall'Amministrazione Straordinaria del alla citati nell'accordo sindacale, e in particolare:

- il Regolamento di vendita del perimetro di vendita autorizzato da codesto MISE con provvedimento del
- l'offerta d'acquisto della s.r.l. dei punti vendita, delle attività della sede centrale, della logistica e del marchio
- il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza e l'autorizzazione del MISE ex art.42 D.lgs. 270/1999 al trasferimento dei complessi aziendali del
- il Verbale degli incontri con le parti sociali del
- il piano industriale e di sviluppo della sottoposto ed approvato dagli organi dell'Amministrazione straordinaria e dal MISE

Motivava l'istanza evidenziando la volontà di far valere i propri diritti in giudizio per il risarcimento del danno patito, nei confronti del in AS, per il mancato rispetto del biennio di stabilità occupazionale promesso nell'accordo citato.

Il Ministero dello Sviluppo Economico rigettava l'istanza con provvedimento del 4 luglio 2019 eccependo una carenza di attualità dell'interesse all'accesso in capo alla Sig.ra, in quanto la dipendente è rientrata tra il personale retrocesso all'Amministrazione Straordinaria e beneficia, pertanto, allo stato, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Avverso tale provvedimento la signora, per il tramite del proprio legale, ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso ed adottasse le con seguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando la ricorrente un interesse qualificato all'accesso *de quo*, poiché i documenti richiesti sono atti a produrre effetti sulla sfera giuridica della richiedente. Devono pertanto considerarsi prive di pregio le argomentazioni della amministrazione resistente, relative alla carenza di attualità dell'interesse ad accedere in quanto la lavoratrice è rientrata tra il personale retrocesso all'Amministrazione Straordinaria e beneficia del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Il ricorso deve, però, considerarsi parzialmente inammissibile – ex art. 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) del DPR 184/2006 - con riguardo a quei documenti relativi alla s.r.l. (di cui ai punti 2 e 5 della istanza) perché al ricorso non risultano allegate le ricevute di notifica alla predetta controparte, cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente inammissibile, ex art. 12 comma 7 lett c) del DPR 184/2006 con riferimento ai punti 2) e 5) della istanza, accogliendolo quanto ai restanti punti della richiesta di accesso e per l'effetto invita la amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro

FATTO

Il Sig., medico, ha presentato in data 12 giugno 2019 un'istanza di accesso rivolta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di chiedendo di accedere ad alcuna documentazione relativa ad un progetto di formazione – tra cui il parere di regolarità dello stesso - finanziato dalla Regione, oggetto di esposto da parte del medesimo sig. innanzi alla Procura di

Non ottenendo risposta alcuna dalla amministrazione adita il sig. inoltrava nuovamente la richiesta con messaggio di posta elettronica certificata datato 24 luglio 2019.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulle istanze presentate il sig., con ricorso del 28 agosto 2019, ha adito il Difensore Civico della Regione il quale ha trasmesso gli atti, per competenza, alla Commissione, affinché riesaminasse il caso ed adottasse le con seguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata in data 12 giugno 2019, in violazione dell'art. 25 comma 4 della legge 241/90. A tal riguardo si precisa che la mera reiterazione dell'istanza di accesso non rimette in termini l'istante il quale avrebbe dovuto impugnare il silenzio già formatosi sull'istanza originariamente presentata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Istruzione Superiore “.....” –

FATTO

....., in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) presso l'Amministrazione resistente, formulava il 27.6.2019 istanza di accesso ed estrazione copia dei verbali delle ispezioni con le eventuali prescrizioni compiute dagli enti accertatori (SISP, SPRESAL, NOE, NAS) presso l'Amministrazione.

Avverso il silenzio rigetto dell'Amministrazione resistente il ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione che deduceva che il 22/6/2019 al prof. era stata fornita copia dei verbali rilasciati in occasione di visite ispettive e che, successivamente a tal rilascio, il ipotizzava l'esistenza di non *“meglio identificati verbali successivi all'indagine espletata, diversi da quelli già ricevuti il 22/6/2019”*.

Invero precisa l'Istituto *“non sono in possesso dell'Amministrazione verbali degli Enti Ispettivi inviati successivamente al D.S. riferibili alla richiesta di accesso del 27/6/2019”* e *“i verbali ...sono stati già trasmessi al richiedente”*.

Parte ricorrente con nota successiva ha replicato alla memoria dell'Amministrazione, eccependo che non sono stati consegnati *“i verbali conclusivi alle ispezioni”* e di non essere *“a conoscenza se sono state richieste delle prescrizioni, e quali; se vi sono state informative di reato alla Procura della Repubblica, o se tutto si è concluso positivamente per la Dirigenza e in tal caso basterebbe semplicemente comunicarmelo”*, ipotizzando che le ispezioni non possano concludersi nel totale silenzio degli Enti ispettivi.

DIRITTO

Preso atto della dichiarazione della amministrazione adita e di quanto successivamente dedotto dalla parte ricorrente sulla medesima, la Commissione ritiene necessario conoscere dall'Amministrazione se detenga ulteriore documentazione rispetto a quella rilasciata il 22/6/2019, essendo in ogni caso tenuta a fornire i documenti conclusivi delle ispezioni o a chiarire le circostanze relative alla loro inesistenza.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione, invitando l'Amministrazione resistente ad adempiere l'incombenza istruttorio di cui in motivazione.

Nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consorzio per le Autostrade

FATTO

Il 16.7.2019, varie sigle sindacali formalizzavano al Consorzio resistente la richiesta di parere che avrebbe supportato l'appello avverso la sentenza n. / del Tribunale di, in quanto precedentemente avevano chiesto l'estensione del giudicato di detta sentenza e il Consorzio aveva risposto che aveva dato già mandato al proprio legale per la proposizione dell'appello.

L'Amministrazione resistente non dava riscontro all'istanza.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione, in qualità di legale rappresentante della associazione sindacale - ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Per veniva memoria del Consorzio.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame, presentato avverso un Consorzio, spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo nella Regione, è costante giurisprudenza della Scrivente esaminare tali gravami affinché la mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Sull'istanza di accesso avente ad oggetto il parere sull'impugnazione della sentenza n. / del Tribunale di, la Commissione osserva quanto segue.

Sono destinati all'accesso i pareri qualora riguardino un iter procedimentale e vengano a confluire nel provvedimento finale, sono invece coperti dal segreto professionale i pareri che attengano alle tesi difensive di un procedimento giurisdizionale, come nella fattispecie concreta.

Anche la giurisprudenza costante del giudice amministrativo, con riferimento alla richiesta di accesso dei pareri legali, ne riconosce l'ostensione in accoglimento dell'istanza d'accesso quando tale parere ha una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso (Cons. St., ord., sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4798); nega invece l'accesso quando il parere viene espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un

determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio (Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1761; id., sez. VI, 13 ottobre 2003, n. 6200).

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione provinciale di

FATTO

Con istanza del 4.4.2019 gli odierni ricorrenti, dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, avevano richiesto all'Amministrazione resistente l'aggiornamento della loro posizione assicurativa in ragione delle discordanze emerse tra i propri estratti conto previdenziali e quelli presenti sui rispettivi CUD.

Il 6.5.2019 l'INPS aveva riscontrato la discordanza sopra indicata rilevando che essa riguardava *“solo l'estratto contributivo visualizzabile dall'utente, mentre negli archivi gestionali utilizzati dall'INPS (...) il dato risulta completo e corretto”*.

Il 26.6.2019 i ricorrenti, tramite il Ministero Infrastrutture e Trasporti, avanzano all'Amministrazione resistente la richiesta di accesso alla documentazione comprovante la completezza e correttezza dei dati detenuti da INPS relativi ad ogni loro singola posizione contributiva nei propri archivi e di certificare detti dati corrispondenti ai CUD-CU di riferimento.

L'INPS non rispondeva.

Avverso il predetto silenzio i ricorrenti, tramite il Ministero Infrastrutture e Trasporti, adivano il 3/9/2019 il Garante Regionale dei diritti della Persona, Regione, affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Il Garante Regionale dei diritti della Persona, Regione il 10 settembre 2019 trasmetteva per competenza il ricorso alla Commissione.

L'INPS con nota del 24.9.2019 ha comunicato di aver inviato ai ricorrenti una comunicazione esplicativa, dalla quale sono evincibili i seguenti elementi riassuntivi:

le discordanze fra i modelli CUD ed il dato retributivo presente nell'estratto contributivo, che i ricorrenti hanno chiesto di sanare attraverso la presentazione delle RVPA, vanno suddivise in due fasce temporali: ante 2013 e post 2013.

Per quanto riguarda il disallineamento dei periodi post 2013, a seguito della segnalazione ricevuta, è stato individuato un problema informatico nelle procedure INPS, per il quale è stata già individuata la soluzione;

per i periodi ante 2013, è stato invece contattato l'ente datore di lavoro, che una volta verificata la discordanza, ha l'obbligo di trasmettere il flusso correttivo per riallineare i dati.

Tenuto conto che INPS, una volta risolto il problema informatico, è ora in grado di sanare le discordanze relative ai periodi post 2013, mentre per quanto riguarda i periodi ante 2013, essendo ormai trascorsi i 60 giorni concessi all'ente datore di lavoro una volta ricevuta la richiesta di intervento da parte di INPS, tutte le RVPA dei ricorrenti sono definite con le informazioni disponibili.

Gli stessi ricorrenti possono verificare direttamente l'esito delle richieste di RVPA nonché l'estratto contributivo aggiornato collegandosi con il proprio PIN al sito internet dell'INPS.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'INPS, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di istruzione superiore - Liceo “.....”.....

FATTO

Il 12 giugno 2019,, in qualità di madre del figlio e, successivamente il 19.6.2019, quest'ultimo in proprio, in quanto maggiorenne, formulavano al Dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore, “Liceo –”, Via, (.....), istanza di accesso a diversi atti afferenti all'anno scolastico 2018/2019, al fine di verificare le ragioni che avevano comportato la non ammissione del all'esame di Stato conclusivo del percorso di istruzione secondaria di secondo grado; istanza che veniva integrata con la richiesta di ulteriore documentazione il 4.7.2019.

Segnatamente il richiedeva:

- a) stampa interrogazione al server della scuola da cui si evinca la data in cui sono stati effettivamente registrati da ogni docente i voti delle verifiche orali dell'alunno nelle singole discipline, relativi al pentamestre, dunque senza oscuramento dei voti conseguiti dagli altri alunni oggetto di verifiche scritte/orali;
- b) copia integrale del registro personale di alcuni docenti (di scienze, di disegno/storia arte) relativo agli ultimi otto giorni di scuola, senza alcun oscuramento né delle annotazioni né dei nominativi degli altri alunni, oggetto di verifiche scritte e/o orali in tale periodo;
- c) stampa integrale registro di classe cartaceo relativo agli ultimi 8 giorni di scuola;
- d) tabellone relativo alla proposta di voto delle singole discipline presentata dai docenti in vista dello scrutinio finale;
- e) stampa interrogazione al server della scuola da cui risultino le date in cui sono state inserite le proposte di voto per lo scrutinio da parte dei docenti;
- f) elenco nominativo dei docenti che hanno votato a favore e contro l'ammissione dell'alunno;
- g) prospetto assenze alunno mese di giugno;
- h) stralcio del verbale del Collegio dei docenti da cui si evinca a quale numero effettivo di verifiche scritte e/o orali corrisponda la dicitura “congruo numero di verifiche”.

L'8.8.2019 l'Amministrazione resistente negava parzialmente l'accesso agli atti richiesti e, in particolare, non accoglieva la sopra indicata istanza con riferimento:

- a) alla stampa integrale del server della scuola al fine di verificare quando venivano registrati i voti delle verifiche orali del, senza oscuramento dei voti conseguiti dagli altri compagni di classe, rilevando sul punto, da un lato, che tali date erano conoscibili consultando il Registro Elettronico

e, dall'altro, che i dati relativi agli altri studenti non potevano essere forniti non vertendosi in ipotesi di procedura finalizzata alla formulazione di una graduatoria di merito;

- b) alla copia integrale del registro personale di alcuni docenti relativo agli ultimi otto giorni di scuola, senza alcun oscuramento né delle annotazioni né dei nominativi degli altri alunni fatti oggetto di verifiche scritte e/o orali in tale periodo, valendo anche per tale richiesta l'assenza di una procedura finalizzata alla formazione di una graduatoria;
- c) alla stampa interrogazione del server della scuola da cui si risultino le date in cui sono state inserite le proposte di voto per lo scrutinio da parte dei docenti, non ravvisando l'amministrazione resistente l'utilità del rilascio;
- d) all'elenco nominativo dei docenti che hanno votato a favore e contro l'ammissione del, in quanto tali nominativi non risultavano dall'indicato verbale;
- e) allo stralcio del verbale del Collegio dei docenti da cui si evinca a quale numero effettivo di verifiche scritte e/o orali corrisponda la dicitura "congruo numero", rilevando che tale parametro non era stato fissato dal

Il ricorrente chiede che venga dichiarata l'illegittimità di tale parziale diniego.

L'Amministrazione resistente ha depositato memoria con la quale ribadisce le ragioni poste a fondamento del parziale diniego ed ha citato a fondamento la sentenza del Consiglio di Stato n. 7650 del 2010, menzionata anche nel provvedimento di parziale rigetto.

DIRITTO

La Commissione in relazione al provvedimento di parziale diniego di cui alle superiori lettere a), b) e c) ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento.

Nel caso concreto, la richiesta di accesso alle interrogazioni al server della scuola e al registro personale dei docenti in relazione ai voti degli altri compagni di classe non appare un inammissibile controllo generalizzato.

L'art. 22, comma 1, lettera b), della L. n. 241 del 1990 accoglie una ampia nozione di "interessati", i quali hanno diritto all'accesso ai documenti amministrativi, in quanto vi ricomprende "*tutti i soggetti privati ... che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*".

Orbene, lo studente non ammesso all'esame di maturità vanta un interesse qualificato ad accedere ai documenti relativi alla ammissione di altri soggetti facenti parte della medesima classe, al fine di verificare eventuali disparità di trattamento, senza che - nel bilanciamento degli interessi sottesi - possano opporsi esigenze di riservatezza degli altri studenti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, da

ritenersi recessive rispetto all'esigenza di tutela in giudizio del ricorrente (sul punto cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 23-04-2014, n. 4429, più recente rispetto a quella citata dall'Amministrazione).

Anche se non si tratta di una procedura comparativa, nella quale potrebbe ipotizzarsi una disparità di trattamento, viene, infatti, in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Peraltro, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che *"Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti"*, senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

La circostanza, poi, che l'interrogazione del server comporti anche costi economici non è preclusiva all'accesso, in quanto il rilascio di copia dei documenti è subordinato al rimborso del costo di riproduzione. Anche i diritti di ricerca e visura possono essere richiesti in quanto, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V 25 ottobre 1999, n. 1709), per "costo" non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma anche tutti gli altri costi sostenuti (quali ad esempio quelli concernenti la ricerca dei documenti).

Quanto al provvedimento di parziale diniego di cui alle lettere d) ed e) il ricorso è infondato.

L'amministrazione adita ha dichiarato che l'elenco nominativo dei docenti che hanno votato a favore e contro l'ammissione del, non risultano dal verbale, così come anche il "congruo numero di verifiche", non è stato fissato dal Collegio dei docenti.

Pertanto, la Commissione non può in relazione a tali richieste che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione nei sensi di cui in motivazione in parte accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte ed in parte lo rigetta.

Ricorrente:, in qualità di presidente e legale rappresentate dell'Associazione Ricreativa e Culturale

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il 25/7/2019, in qualità di presidente e legale rappresentate dell'Associazione Ricreativa e Culturale presentava al Comune di istanza di accesso ed estrazione copia degli atti amministrativi prodromici e consequenziali alla delibera della Giunta comunale n. / e del nominativo del funzionario responsabile del procedimento di selezione degli spettacoli da inserire nel programma dell'Estate di 2019 e degli impegni di spesa.

L'istanza era motivata dalla circostanza il programma indicato veniva approvato con la delibera n. /; programma che non teneva conto della proposta di tre concerti fatta dall'..... all'ente comunale alla quale quest'ultimo non aveva dato alcun riscontro.

L'Amministrazione resistente non dava risposta.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame, presentato avverso un Comune, spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo nella Regione, è costante giurisprudenza della Scrivente esaminare tali gravami affinché la mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Non risulta agli atti della Commissione che l'istanza di accesso sia stata ricevuta dall'Amministrazione resistente, non essendo stata prodotta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec.

Sul punto la Commissione osserva che l'art. 9, comma 1 bis, della L. 21/01/1994, n. 53, aggiunto dall'art. 16-quater, comma 1, lett. i), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228 prescrive il deposito della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della pec e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia della stessa.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire la documentazione, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Tecnologico

FATTO

L'istante, con pec del 22/07/2019, ha presentato all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla seguente documentazione:

1. *stato matricolare della docente Prof.ssa (in servizio presso l'Istituto Tecnico Tecnologico di);*
2. *domanda di assenza dal servizio della docente nei giorni , regolarmente prodotta, protocollata in entrata e depositata nel fascicolo personale (giorni in cui la Prof.ssa era presente in Commissione);*
3. *decreti di assenza debitamente sottoscritti dal Dirigente scolastico, relativi alla docente in oggetto per i giorni , regolarmente emanati, protocollati in uscita e depositati nel fascicolo personale (giorni in cui la Prof.ssa era presente in Commissione);*

Ha indicato a fondamento della domanda la circostanza di aver partecipato al pubblico concorso per Dirigente scolastico bandito dal MIUR, con DDG n. 1259 del 23/11/2017, sostenendo la prova orale innanzi alla Commissione n. e ha dedotto che la ha partecipato ai lavori della Commissione, quale componente aggregata di informatica.

L'Amministrazione ha negato l'accesso per mancata pertinenza della documentazione richiesta rispetto all'interesse dell'istante quale partecipante al concorso.

Dolendosi del rigetto sull'istanza, parte ricorrente si è rivolta alla Commissione affinché riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adotti le conseguenti determinazioni.

Per veniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Prof.ssa, quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica “.....” di Terni

FATTO

L'istante, con pec del 22/07/2019, ha presentato all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla seguente documentazione:

- “1. stato matricolare della dott.ssa (in servizio presso Direzione Didattica di in qualità di Direttore dei servizi generali e amministrativi);
2. domanda di assenza dal servizio della dipendente nei giorni , regolarmente prodotta, protocollata in entrata e depositata nel fascicolo personale (giorni in cui la dott.ssa era presente in Commissione);
3. decreti di assenza debitamente sottoscritti dal Dirigente scolastico, relativi alla dipendente in oggetto per i giorni , regolarmente emanati, protocollati in uscita e depositati nel fascicolo personale (giorni in cui la dott.ssa era presente in Commissione).

Ha indicato a fondamento della domanda la circostanza di aver partecipato al pubblico concorso per Dirigente scolastico bandito dal MIUR, con DDG n. 1259 del 23/11/2017, sostenendo la prova orale innanzi alla Commissione n. e ha dedotto che la dott.ssa ha partecipato ai lavori della Commissione, quale segretario.

L'Amministrazione non ha dato risposta.

Dolendosi del silenzio rigetto sull'istanza, parte ricorrente si è rivolta alla Commissione affinché riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adotti le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione resistente ha dedotto che vi è stato un cambio di Dirigente Scolastica successivamente al decorso dei termini di legge per un utile riscontro.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla dott.ssa, quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio II Dirigenti Scolastici

FATTO

L'istante, con pec del 18/07/2019, ha presentato all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla seguente documentazione:

1. *elenco, e riferimenti di delibera e numero e data di protocollo, degli aspiranti alla nomina di presidente, commissario appartenente al ruolo di Dirigente scolastico, commissario appartenente al ruolo di Dirigente amministrativo o tecnico, commissario aggregato di lingua inglese e commissario aggregato di lingua francese, formato in seguito all'Avviso pubblico MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U). del*;
2. *elenco, e riferimenti di delibera e numero e data di protocollo, degli aspiranti alla nomina di presidente, commissario appartenente al ruolo di Dirigente scolastico, commissario appartenente al ruolo di Dirigente amministrativo o tecnico, commissario aggregato di lingua inglese e commissario aggregato di lingua francese e commissario aggregato di informatica, formato in seguito all'Avviso pubblico REGISTRO UFFICIALE. - del*;
3. *domanda di inserimento nell'elenco degli aspiranti, numero e data di protocollo in entrata, di cui ai punti precedenti dei seguenti componenti la commissione*
Dott. (presidente – Avvocato dello Stato);
Dott.ssa (dirigente scolastica);
Dott. (dirigente tecnico in sostituzione del Dott.); Dott.ssa (docente lingua inglese);
Dott.ssa (docente lingua francese);
Dott.ssa (docente informatica in sostituzione della Dott.ssa);
4. *delibera dell'organo competente circa i criteri per la scelta dei segretari di commissione nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 487/94 art. 9 c.2 lett. a);*
5. *avviso pubblico per la presentazione delle domande per lo svolgimento della funzione di segretario nelle commissioni d'esame del pubblico concorso citato in premessa;*
6. *domanda di inserimento o comunicazione di disponibilità in qualità di segretario, numero e data di protocollo in entrata, della Dott.ssa (segretaria commissione*);
7. *dichiarazione di insussistenza di condizioni personali o altre cause ostative all'incarico dei seguenti componenti la commissione*
Dott. (presidente – Avvocato dello Stato);
Dott.ssa (dirigente scolastica)

Dott. (dirigente tecnico in sostituzione del Dott.); Dott.ssa (docente lingua inglese);

Dott.ssa (docente lingua francese);

Dott.ssa (docente informatica in sostituzione della Dott.ssa); Dott.ssa (segretaria);

8. *comunicazione rinuncia all'incarico di componente della commissione del Dott. (dirigente amministrativo), numero e data di protocollo in entrata;*
9. *comunicazione rinuncia all'incarico di componente aggregato della commissione della Dott.ssa (docente informatica), numero e data di protocollo in entrata;*
10. *verbale del 07/05/2019 e delibera del quadro di riferimento della prova orale del concorso di cui in premessa;*
11. *verbale della commissione madre che adotta la griglia di valutazione della prova orale e contenente criteri, indicatori, descrittori e lo schema di griglia di valutazione della prova orale da inviare alle sottocommissioni;*
12. *verbale di formazione ed elaborazione delle domande da cui estrarre i quesiti da sottoporre ai candidati per la prova orale”.*

Ha indicato a fondamento della domanda la circostanza di aver partecipato al pubblico concorso per Dirigente scolastico bandito dal MIUR, con DDG n. del, sostenendo la prova orale il innanzi alla Commissione n.

L'Amministrazione non ha dato risposta.

Dolendosi del silenzio rigetto sull'istanza, parte ricorrente si è rivolta alla Commissione affinché riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adotti le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Non risulta agli atti della Commissione che l'istanza di accesso sia stata ricevuta dall'Amministrazione resistente, non essendo stata prodotta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec.

Sul punto la Commissione osserva che l'art. 9, comma 1 bis, della L. 21/01/1994, n. 53, aggiunto dall'art. 16-quater, comma 1, lett. i), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228 prescrive il deposito della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della pec e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia della stessa.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire la documentazione, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore “.....”

FATTO

Il 18 luglio 2019,, in qualità di studentessa, che ha sostenuto l'esame di stato nell'anno scolastico 2015/2016, presentava all'Istituto di Istruzione Superiore “.....” di istanza di accesso al verbale con il quale era stato attribuito il punteggio integrativo di cui all'art. 15, comma 11, e art. 26, comma 4, dell'ordinanza del MIUR n. 252 del 2016, relativo all'esame di Stato dell'anno scolastico 2015/2016.

Il 26.7.2019 l'Amministrazione resistente rigettava l'istanza, in quanto da essa non era evincibile l'interesse meritevole di tutela posto a fondamento della stessa.

Avverso tale rigetto la proponeva ricorso a questa Commissione chiedendone che ne venisse dichiarata l'illegittimità.

Perveniva memoria dell'Amministrazione secondo cui l'interesse non è più attuale, in quanto non è più possibile ricorrere in via amministrativa o giurisprudenziale.

DIRITTO

Il ricorso è fondato in quanto l'interesse vantato dalla medesima deve qualificarsi quale endoprocedimentale come tale previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Dall'istanza di accesso proposta dalla si evince, infatti, che essa si fonda sulla circostanza che la ricorrente aveva partecipato all'esame di Stato dell'anno scolastico 2015/2016.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, l'interesse della parte ricorrente è considerato dal legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione all'esame di maturità a conferire la legittimazione a prendere copia dell'inerente documentazione.

Il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso è consentito anche se l'interessato non possa più agire, in sede giurisdizionale, poiché l'autonomia della domanda di accesso implica che vanno verificatisi solamente i presupposti legittimanti la richiesta di accesso (v. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 1 luglio 2015, n. 3470; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28/10/2015, n. 685).

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-

2013, n. 4321 ha affermato che "*Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti*", senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: ERDIS (Ente Regionale per il diritto allo Studio); Università di
Comune di

FATTO

Con istanza dell'11.3.2019, in qualità di proprietario del terreno compreso nell'area "....." sul quale era stato allestito un campo container, inoltrava all'Erdis - ente che gestisce i servizi per il diritto allo studio destinati agli studenti delle Università - richiesta di accesso ed estrazione copia della documentazione relativa a tutti i movimenti di assegnazione e di eventuale riconsegna dei moduli abitativi provvisori del campo denominato "....." riservati a studenti Unicam a partire dall'inizio dell'anno accademico 2018-2019.

Nell'istanza si dava conto del fatto che il aveva adito il Tar.

Il 3.5.2019 l'ERDIS comunicava che gli Enti titolari della gestione e dell'assegnazione dei moduli e, quindi, legittimati a rispondere all'istanza di accesso presentata erano il Comune di e l'Università UNICAM, enti ai quali, in pari dati, il inoltrava l'istanza.

L'Università il 27.6.2019 chiedeva al ricorrente di meglio chiarire il contenuto della richiesta di accesso, in quanto eccessivamente generica e indeterminata ed incidente su dati personali. Precisava altresì che il campo denominato è e rimane di proprietà del Comune di

Il 4 luglio 2019 il forniva i chiarimenti richiesti, allegando una tabella esplicitante i dati dal medesimo richiesti.

Avverso il silenzio rigetto delle Amministrazioni resistenti il ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva nota dell'ERDIS (Ente regionale diritto allo studio della Regione) del, che, premettendo di svolgere unicamente l'attività di assegnazione dei moduli abitativi allestiti sull'immobile di proprietà del sig. per conto di altri, ovvero l'Università degli Studi di ed essendo quindi mero gestore della funzione materiale di consegna degli alloggi agli studenti universitari, ha ritenuto di accogliere la richiesta di accesso formulata ai sensi della legge 241/90 dal sig. mediante visione/rilascio di copia dei documenti da cui tali assegnazioni possono ricavarsi, in quanto detenuti dall'amministrazione stessa.

Tale decisione è stata comunicata al sig., con nota prot. N. in data 25/9/2019, invitando il medesimo a recarsi presso i competenti uffici per il ritiro dei relativi documenti.

In relazione a quanto richiesto dal con nota del 4 luglio 2019, ossia la compilazione di una apposita tabella che contenga i dati ricavabili dagli stessi documenti, ha precisato l'ERDIS che si tratta di un'attività di elaborazione dati da parte dell'Amministrazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal, la Commissione preso atto della nota dell'amministrazione datata 26 settembre u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere.

Quanto alla richiesta di elaborazione di tabella, formulata il 4 luglio 2019, il ricorso deve ritenersi inammissibile.

In tal senso l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, prescrive che *«La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso»*.

Invero, in base all' art. 22, comma 1, lettera d) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il diritto di accesso ha ad oggetto i “documenti amministrativi”, ovvero «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale»

Non sono quindi accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione non aventi forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui gli stessi si riferiscono.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Gruppo

FATTO

....., in qualità di Ispettore della Guardia di Finanza di, menzionando precedenti istanze di accesso all'Amministrazione resistente relative a tutti i fogli, le scritture di servizio e le attività ispettive compiute dall'istante nel periodo ottobre, novembre, dicembre, al fine di esercitare il proprio diritto di difesa in sede disciplinare, con istanza di accesso dell'8.7.2019, chiedeva al Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di comunicare: *“a. se anche i fogli di servizio richiesti nell'istanza del luglio (relativi al periodo ottobre/dicembre) non siano rinvenuti come il foglio del; b. il responsabile della tenuta e conservazione delle scritture di servizio; c. per quanti anni tali scritture, quali documenti ufficiali militari, debbano essere custodite presso il reparto di appartenenza.”* Chiedeva qualora tali scritture fossero state rinvenute, di acquisire i fogli relativi ai giorni:

Il 17.8.2019 l'Amministrazione resistente rigettava l'istanza in ragione di quanto previsto dall'art. 4 del d.m. n. 603/1996 e faceva presente che non *“risultano in atto rinvenute le scritture di servizio relative agli anni 2009, 2020 e 2011”*.

Avverso tale rigetto il ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, in disparte i profili riguardanti il mancato rinvenimento della documentazione richiesta, rileva che l'istanza presentata dall'odierno ricorrente costituisce più che richiesta di accesso a documenti amministrativi, una domanda preordinata all'ottenimento di informazioni.

Pertanto, la Commissione osserva che il ricorso è inammissibile, atteso che l'istanza non partecipa delle caratteristiche proprie della domanda tesa ad ottenere copia di documenti amministrativi, limitandosi a contenere una richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrenti: ed altri

contro

Amministrazione resistente: Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Con istanza del 7/6/2019 gli odierni ricorrenti, in qualità di dipendenti, inoltravano all'Amministrazione resistente domanda di accesso ed estrazione copia della documentazione afferente al procedimento volto al loro corretto inquadramento giuridico/economico in applicazione degli accordi sindacali del 30.1.2018, in quanto essi risultavano percepire stipendi che non corrispondevano a tale inquadramento e segnatamente:

- “1. *l'ufficio e la persona responsabile del procedimento di inquadramento di posizioni economiche in attuazione di accordi negoziali (art. 8, comma 2, lett. c, l. 241/90);*
2. *i termini temporali previsti per la conclusione del suddetto procedimento e, conseguentemente, la data entro la quale lo stesso dovrà o avrebbe dovuto concludersi (art. 8, comma 2, lett. c);*
3. *i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione (art.8, comma 2, lett. c);*
4. *tutti gli atti relativi al suddetto procedimento, mediante visione ed estrazione di copia, ivi incluse tutte le eventuali comunicazioni intercorse tra le varie unità organizzative dell'Ufficio del Garante, nonchè tra queste ed il Collegio (art. 10, comma 1, lett. a);*
5. *il termine e l'unità organizzativa competente a cui poter presentare memorie scritte e documenti da sottoporre alla valutazione dell'Ufficio (art. 10, comma 1, lett. b), al fine di poter esercitare il proprio diritto di intervento nel procedimento (art.9, comma 1);*
6. *proprio stato matricolare;*
7. *tutti i dati relativi al proprio inquadramento e al calcolo degli arretrati, ancorché non contenuti in documenti amministrativi (art.22, comma 4, ultimo periodo);*
8. *stati matricolari, con dati personali oscurati, degli altri dipendenti dell'Ufficio del Garante, con limitazione a quelli appartenenti alla carriera degli impiegati operativi;*
9. *ruolo di anzianità del personale (da pubblicare annualmente, entro il mese di marzo, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato".*

L'11.7.2019 l'Amministrazione resistente consentiva l'accesso allo stato matricolare.

Opponeva il parziale diniego all'accesso richiesto sul rilievo che:

quanto al procedimento sopra indicato, da un lato, stante la sua conclusione, gli istanti non potevano vantare alcun interesse e, dall'altro, che dagli atti richiesti si potrebbe desumere una strategia difensiva dell'ufficio;

quanto ai dati relativi al proprio inquadramento e al calcolo degli arretrati "i conteggi non sono stati formalizzati in atto amministrativo";

quanto agli atti matricolari, con dati personali oscurati, degli altri dipendenti dell'Amministrazione, tale documentazione sarebbe esclusa ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. d) del Regolamento del Garante n. 1/2006;

quanto al ruolo di anzianità del personale l'Amministrazione *"non dispone di un atto amministrativo che contenga tutte le informazioni alle quali si intenderebbe avere accesso con l'istanza stessa"*.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto, i ricorrenti adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni nei limiti della domanda di accesso formulata ai punti 4, 8, 9 del ricorso e, precisamente, riferita alla copia di tutti gli atti relativi all'indicato procedimento (ivi incluse tutte le eventuali comunicazioni intercorse tra le varie unità organizzative dell'Ufficio del Garante), gli stati matricolari degli altri dipendenti (al fine di verificare l'eventuale disparità di trattamento) e l'accesso al ruolo di anzianità del personale.

In prossimità della seduta della Commissione, il Garante ha prodotto memoria con la quale ha chiesto venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso in ragione della natura di Autorità Indipendente del Garante per la protezione dei dati personali e la non soggezione alla funzione giustiziale della Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che sono del tutto infondate le considerazioni dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni rese su questione analoga).

Secondo il proprio costante orientamento, i documenti detenuti dal Garante rientrano a pieno titolo nella definizione di "documento amministrativo" di cui all'art. 22 comma 1 lett. d) della legge 241/90 ed inoltre i provvedimenti assunti dalla stessa in materia di accesso sono sempre ricorribili innanzi alla Commissione.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Quanto al superiore punto 4, la richiesta di accesso degli odierni ricorrenti si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento relativo agli istanti medesimi.

L'affermazione di parte resistente secondo cui "*trattasi di atti dai quali è possibile desumere una strategia difensiva*" non è sufficiente a sottrarre all'accesso tale documentazione.

Relativamente alla documentazione di cui al superiore n. 8, il Garante ha escluso l'accesso richiamando quanto disposto dall'art. 15, comma 2, lett. d) del Regolamento del Garante n. 1/2006.

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Pertanto la Commissione non può sotto tale profilo che respingere il ricorso, non potendo disapplicare le disposizioni regolamentari.

Quanto infine alla documentazione di cui al superiore punto 9 dell'istanza di accesso, il Garante ha dedotto di non "disporre di un atto amministrativo che contenga tutte le informazioni alle quali si intenderebbe avere accesso con l'istanza stessa."

Preso atto della suddetta dichiarazione del Garante di non detenere il *ruolo di anzianità del personale*, la Commissione non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione nei sensi di cui in motivazione in parte accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte ed in parte lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Italtel SRL

FATTO

Il 7.8.2019 formulava alla società resistente istanza di accesso “*circa la data di consegna*” di una raccomandata proveniente da, in quanto destinataria della raccomandata stessa ed avendo necessità di avere la data certa della ricezione per poter impugnare il provvedimento in essa contenuto.

La resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Avverso il silenzio rigetto la ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, comprese le società commerciali limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Trattasi di un diritto correlato non soltanto all'attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, 28 marzo 2011 n. 1835).

Ai sensi dell'art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso – solo nei limiti applicabili nell'attività di pubblico interesse che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario

Nel caso di specie l'accesso sottende un'attività di pubblico interesse.

In merito al gravame presentato dalla sig.ra, la Commissione rileva che la medesima vanta un interesse cd. endoprocedimentale ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: “I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24”.

L'interesse è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso, nei limiti in cui la data di consegna della raccomandata risulti da un documento in possesso della parte resistente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita la società resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte, ove la data di consegna risulti da un documento in suo possesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate –

FATTO

Il ricorrente, imputato del reato di cui all'art. 570 c.p. per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, nata dalla relazione sentimentale con, formulava in data 5.2.2019 all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso agli atti, al fine di accedere alla documentazione inerente alla posizione reddituale della signora e in particolare alle dichiarazioni dei redditi anni 2016, 2017 e 2018, sia in proprio che quale titolare della omonima ditta individuale.

Ha posto a fondamento la difesa dei propri diritti nel procedimento penale.

Con provvedimento dell'1.3.2019, consegnato in data 10.4.2019, parte resistente ha negato l'accesso, per la motivata opposizione presentata dalla controinteressata, che ha dedotto come la comunicazione dei dati reddituali non sia funzionale al diritto di difesa in un procedimento penale e lesiva del diritto di riservatezza circa la propria situazione patrimoniale.

Il ricorrente ha adito la Commissione chiedendo che, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha trasmesso l'opposizione presentata dalla sig.ra, ex art. 3 DPR 184 del 12/04/2006, protocollo n. del

La Commissione nella seduta del 6 giugno 2019 faceva rilevare che al ricorso risultava allegata, come disposto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del D.P.R. 184/2006, copia della ricevuta di invio del medesimo alla controinteressata, ma non si aveva ancora certezza in merito all'avvenuta consegna della raccomandata stessa e quindi sulla decorrenza dei termini per la presentazione di proprie memorie e/o di una eventuale motivata opposizione. Pertanto la Commissione riteneva necessario invitare il ricorrente ad inviare copia della ricevuta di avvenuta consegna del ricorso alla controinteressata, rimanendo medio tempore interrotti i termini di legge.

In data 2/9/2019 perveniva alla Commissione nota del ricorrente che significava che il plico era stato restituito al mittente e deduceva che lo stesso fosse avvenuto per compiuta giacenza.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'indirizzo della controinteressata è sbarrato e non si rinviene documento delle Poste Italiane da cui emerga motivo della compiuta giacenza.

PQM

La Commissione invita la parte ricorrente a fornire la documentazione, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri - Comando Provinciale di

FATTO

Il 6 agosto 2019 la Legione Carabinieri – Compagnia di, notificava al Maresciallo l'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico in quanto aveva omesso di comunicare ai suoi superiori l'esistenza di un rapporto di parentela con un cugino implicato in reati in materia di produzione e traffico stupefacenti e rapporti di parentela sebbene non ravvicinati con importanti esponenti di una cosca di 'ndrangheta.

A seguito di tale comunicazione, il avanzava istanza di accesso informale agli atti al fine di meglio comprendere la natura degli addebiti sopra riportati e l'Amministrazione resistente provvedeva al rilascio di copia di quanto richiesto con l'omissione dei nominativi del presunto cugino e delle altre persone ritenute legate da rapporti di parentela con il ricorrente; omissione che rendeva impossibile l'esercizio del proprio diritto di difesa.

Avverso tale parziale diniego all'accesso agli atti il proponeva ricorso a questa Commissione chiedendone che ne venisse dichiarata l'illegittimità.

DIRITTO

L'oscuramento dei nominativi opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 1050, comma 1, lettera "e" del DPR 90/2010, che prescrive *“Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:*

- a) *relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità...”.*

Ai fini della decisione del ricorso, la Commissione reputa necessario acquisire dall'Amministrazione un chiarimento, debitamente documentato, in ordine al motivo per il quale nella fattispecie concreta abbia ritenuto applicabile il divieto di cui all'art. 1050 del D.P.R. N. 90/2010.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire l'informazione, debitamente documentata, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri - Comando Provinciale di

FATTO

Il 15 luglio 2019 la Legione Carabinieri – Compagnia di, notificava al S. Tenente, in servizio quale comandante del Reparto di, l'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico in quanto aveva omesso di comunicare ai suoi superiori l'esistenza di un rapporto di parentela con un cugino implicato in reati in materia di produzione e traffico stupefacenti e rapporti di parentela sebbene non ravvicinati con importanti esponenti di una cosca di 'ndrangheta.

A seguito di tale comunicazione, il avanzava istanza di accesso al fascicolo. L'Amministrazione resistente provvedeva sull'istanza di accesso, con limitazioni e l'omissione dei nominativi e delle generalità delle persone ritenute legate da rapporti di parentela con il ricorrente; omissione che rendeva impossibile l'esercizio del proprio diritto di difesa.

Avverso tale parziale diniego all'accesso agli atti il proponeva ricorso a questa Commissione chiedendone che ne venisse dichiarata l'illegittimità.

DIRITTO

L'oscuramento dei nominativi opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 1050, comma 1, lettera "e" del DPR 90/2010, che prescrive *“Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:*

- a) *relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità...”.*

Ai fini della decisione del ricorso, la Commissione reputa necessario acquisire dall'Amministrazione un chiarimento, debitamente documentato, in ordine al motivo per il quale nella fattispecie concreta abbia ritenuto applicabile il divieto di cui all'art. 1050 del D.P.R. N. 90/2010.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire l'informazione, debitamente documentata, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Regione - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

FATTO

Il 19 giugno 2019, avanzava alla Regione – Responsabile per la prevenzione della corruzione per la trasparenza – istanza di accesso ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 agli atti contenuti nel fascicolo, nonché a quelli richiamati, presupposti e conseguenti, inerenti al procedimento di riesame, ex art 5, comma 7, del d.lgs. n. 33 del 2013, relativo a una precedente richiesta di accesso civico generalizzato presentata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del medesimo decreto al Dipartimento regionale per le e (.....) e dallo stesso rigettata.

A fondamento deduceva di voler proporre ricorso al Tar.

Il l’Amministrazione resistente negava l’accesso in quanto, nonostante avesse richiesto di fornire la cooperazione richiesta per individuare con maggior precisione i documenti oggetto della domanda di accesso e l’interesse, non era stato dato, a suo dire, corretto riscontro a tale richiesta da parte del Rilevava, inoltre, la resistente che nell’istanza ad essa proposta non risultava indicato l’interesse sotteso, non potendo esso configurarsi nell’ipotetica necessità di ricorrere all’AG.

Avverso tale rigetto il proponeva ricorso a questa Commissione chiedendone che ne venisse dichiarata l’illegittimità.

L’Amministrazione resistente ha fatto pervenire memoria con la quale evidenziava che il procedimento di riesame si era concluso con la decisione prot/..... del che aveva parzialmente accolto la pretesa del ricorrente, riconoscendogli l’accesso degli atti del richiesti salvo per quelli per i quali, a seguito di rigetto da parte di quest’ultimo, il ricorrente non aveva impugnato il relativo provvedimento.

Pertanto, non ricorrendo lo specifico interesse richiesto dalla norma in relazione ai documenti cui già era stato dato accesso - a seguito del procedimento di riesame - l’accoglimento dell’istanza di accesso all’intero fascicolo avrebbe surrettiziamente consentito al richiedente di ottenere documenti già espressamente negati.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame, presentato avverso un Comune, spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo nella Regione, è costante giurisprudenza della Scrivente esaminare tali gravami affinché la mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo, ossia al procedimento di riesame, ex art 5, comma 7, del d.lgs. n. 33 del 2013 di una precedente richiesta di accesso civico generalizzato.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta).

Invero non coglie nel segno l'obiezione di parte resistente che il rilascio degli atti contenuti nel fascicolo, presupposti ed in esso richiamati e conseguenti, comporterebbe surrettiziamente di ottenere documenti già espressamente negati, in quanto la documentazione per la quale il procedimento di accesso si è concluso con provvedimenti non impugnati non deve essere ostesa.

Infatti l'istanza di accesso al fascicolo relativo alla presentazione di una precedente istanza non ha per oggetto i documenti precedentemente acceduti e negati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica p.t.

contro

Amministrazione resistente: Spa

FATTO

Il 28 giugno 2019 la s.r.l., in persona del proprio amministratore e legale rappresentante in carica p.t., a mezzo dell'avv., formulava alla di Organismo di Attestazione S.p.a. (di seguito indicata) istanza di accesso ai seguenti atti:

- “1) *istanza presentata da S.r.l. per il trasferimento della n. rilasciata da, e/o per il rilascio della nuova in favore della in relazione al ramo di azienda ceduto, comprensiva della perizia in data 18.12.2018, redatta dal dottor*;
- 2) *tutti gli atti, i documenti, le comunicazioni, le integrazioni intervenute nel corso del relativo procedimento;*
- 3) *l'atto di trasferimento della n. rilasciata da, e/o l'atto di rilascio della nuova in favore della in relazione al ramo di azienda ceduto;*
- 4) *in ogni caso tutti gli atti, i documenti, i pareri, le relazioni, le deliberazioni e le determine, prodromici, presupposti, collegati, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli sopra indicati?*”.

A fondamento dell'istanza di accesso, la S.r.l. rilevava che con sentenza esecutiva resa dal Tribunale di il n./.....; esecutività confermata anche a seguito del rigetto della domanda cautelare di sospensione avanzata dalla S.r.l., quest'ultima veniva condannata al pagamento di €. oltre iva a favore dell'istante, somma conseguente alle fatture emesse dalla S.r.l. in ragione dei lavori eseguiti in adempimento di un contratto di appalto pubblico.

Successivamente alla formazione del suindicato titolo esecutivo la S.r.l., il 20.12.2018, trasferiva alla controllata S.p.a. il proprio ramo di azienda comprensivo di tutte le relative passività ex art 2555 c.c., sulla base della perizia del 18.12.2018, redatta dal dottor, non depositata presso il Registro Imprese.

Il 14.2.2019, la S.r.l. notificava alla S.r.l. atto di precetto munito di titolo esecutivo relativo alle somme sopra indicate e, in ragione dell'inadempimento, il successivo 14.4.2019, analoga notifica veniva effettuata alla S.p.a. in quanto debitore solidale ex art 2560 c.c.

Il 6.5.2019 la S.r.l. procedeva al pignoramento delle azioni sociali nominative di partecipazione di S.r.l. alla S.p.a. e il successivo 24.5.2019, quest'ultima società, depositava un nuovo elenco dei soci dal quale risultava che le azioni oggetto di pignoramento erano state trasferite, il 31.1.2019, alla S.r.l.

Con nota del 2 luglio 2019 la richiedeva all'istante di trasmettere documentazione e con nota del 29 luglio 2019 rigettava l'istanza di accesso del 28/6/2019, come integrata il 25/7/2019, in quanto contraddistinta da una *“formulazione oltremodo generalizzata su tutta l'attività posta in essere nell'esecuzione del contratto di qualificazione”* e considerato che *“gli atti/documenti, oggetto dell'accesso, sono tutti propedeutici al rilascio dell'attestazione e per tanto, relativamente al diritto di accesso si rimanda all'art. 5 del regolamento”*.

Avverso il rigetto dell'istanza di accesso il ricorrente, assistito dall'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Sia la Società di Organismo di Attestazione S.p.a. che la controinteressata Spa hanno fatto pervenire memoria.

E' pervenuta da ultimo deposito di ulteriore documentazione da parte di s.r.l., ossia della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio recante il nrg./....., nella quale la parte ricorrente evidenzia la necessità di accedere alla perizia del 18.12.2018, redatta dal dottor

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, comprese le società commerciali limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Ai sensi dell' art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al poterdovere di esaminare le domande di accesso – solo nei limiti applicabili nell'attività di pubblico interesse che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Nel caso di specie l'accesso sottende un'attività di pubblico interesse.

Quanto al merito, il ricorso è inammissibile.

L'Attestazione è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori.

Anche in relazione all'istanza di accesso con riferimento alla perizia del 18.12.2018, redatta dal dottor, la Commissione ritiene inammissibile il ricorso, in ragione dell'inaccessibilità dei documenti non aventi forma di documento amministrativo, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990.

Qualunque possa essere l'accezione di "documento amministrativo" (ogni rappresentazione di un "contenuto" di atti che siano formati dalla pubblica amministrazione, ovvero di atti che, sebbene di diritto privato, siano finalizzati alla cura di interessi pubblici) e quale che sia la latitudine della tutela che si vuole garantire al (e con il) diritto di accesso, al fine di "assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale" (art. 22, comma 2, della legge n. 241/1990), le perizie depositate in giudizio - come nel caso di specie nel giudizio di volontaria giurisdizione presso la sezione specializzata in materia di impresa - non possono essere ricomprese tra gli atti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso.

Infatti, nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio recante il nrg./....., la stessa ha richiesto ai sensi dell'art. 210 l'ordine di esibizione al giudice.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Aeronautica

FATTO

Con istanza del,, in qualità di Lgt “.....” in forza alla^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di stanza in (.....), inoltrava all’Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia relativa al procedimento con il quale quest’ultima aveva revocato l’autorizzazione all’impiego dell’accedente presso il di stanza a (.....) sul presupposto che egli *“non risulta essere più in possesso dei requisiti individuali/professionali per l’impiego in ambito internazionale”*.

L’istanza era motivata dall’interesse a verificare la correttezza del procedimento sopra indicato concernente l’elevazione al livello del (.....) dell’istante, assumendo, peraltro, rilievo la circostanza che avverso il provvedimento di revoca il aveva proposto ricorso giurisdizionale.

Il 29.5.2019 l’Amministrazione resistente negava l’accesso richiesto sul rilievo che *“la documentazione di interesse è sottratta all’accesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 24, comma 1, lett. a), comma 2 e comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dall’art. 1048, comma 2, lettera d) del dpr 15 marzo 2010 n. 90, nonché dall’art. 79 del d.p.c.m. n. 5/2015 recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate ed a diffusione esclusiva”*.

Stante il rigetto di cui sopra, il ricorrente con successiva istanza del chiedeva accesso *“ai seguenti meri elementi fattuali: data di ricezione, da parte di codesto spett.le Ente, con indicazione del relativo protocollo, della richiesta di concessione del temporaneo, datata, a firma del Capo la^ Brigata Telecomunicazioni di stanza in; esistenza di eventuali provvedimento con indicazione della data e del numero di protocollo, adottati, in merito, dal Reparto Generale Sicurezza, ai sensi dell’art. 29 DPCM 05/15”*.

Precisa il ricorrente che l’istanza *“non è finalizzata all’ostensione di un documento e/o provvedimento, bensì ad accertare la mera esistenza”* e, pertanto, non si contrappone alle esigenze di riservatezza prospettate dall’Amministrazione, in quanto essa è diretta alla conoscenza su un mero dato fattuale relativo all’esistenza di un flusso di dati eventualmente intervenuto tra il predetto e il Comando^
.....

L’Amministrazione ribadiva il 14.8.2019 il diniego in quanto gli elementi richiesti costituiscono parte integrante della documentazione sottratta all’accesso.

L’Amministrazione resistente ha fatto pervenire memoria.

DIRITTO

L'istanza presentata dall'odierno ricorrente costituisce più che richiesta di accesso a documenti amministrativi, una domanda preordinata all'ottenimento di informazioni.

Pertanto, la Commissione osserva che il ricorso è inammissibile, atteso che l'istanza non partecipa delle caratteristiche proprie della domanda tesa ad ottenere copia di documenti amministrativi, limitandosi a contenere una richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

FATTO

Con istanza del 14.7.2019, inoltrava/4/2019; prot. n. / e prot. n. / del

Il l'Amministrazione resistente concedeva l'accesso richiesto limitatamente alla prima nota, per la seconda rilevava che non era nella sua disponibilità, mentre rigettava l'istanza quanto alla terza nota in quanto "*riservata*".

Il, l'istante ribadiva la propria istanza di accesso precisando che essa era motivata dal fatto che la nota richiesta era stata redatta dall'Ufficio di e aveva ad oggetto la composizione dell'Osservatorio Ambientale "....." e, in particolare, la sostituzione del suo a seguito dell'incompatibilità segnalata dall'istante all'Amministrazione.

Avverso tale parziale rigetto il ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato memoria con la quale nel riaffermare la legittimità del proprio operato ha rilevato, da un lato, che l'istante aveva indicato l'interesse sotteso all'istanza solo successivamente alla stessa e, dall'altro, che le due note non oggetto di ostensione avevano carattere di riservatezza in quanto afferenti procedimenti disciplinari a carico di propri dipendenti, come si evince dall'art. 8, comma 9, del "regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo del personale".

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario conoscere dall'Amministrazione resistente se sussistano soggetti "controinteressati" rispetto all'istanza di accesso ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, già individuabili in sede di presentazione della richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita l'Amministrazione a precisare se vi fossero soggetti "controinteressati", ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, già individuabili in sede di presentazione della richiesta di accesso, interrompendo medio tempore i termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per– Ambito Territoriale di

FATTO

Con istanza del 5/7/2019,, in qualità di docente della Scuola primaria, inoltrava all'Amministrazione resistente domanda di accesso ed estrazione copia della documentazione afferente alle operazioni di mobilità dei docenti nell'Ambito Territoriale di, al fine di conoscere i criteri di assegnazione degli stessi e, più precisamente se essi siano avvenuti ex art 21 l. n. 104/1992 o ex art 33, commi 5 e 7, della medesima legge, avendo l'istante richiesto, senza esito, analogo trasferimento per assistere la madre portatrice di handicap grave.

Ha dedotto a fondamento la verifica della regolarità delle operazioni di mobilità con cui l'Amministrazione scolastica ha disposto il trasferimento interprovinciale in provincia di Napoli.

L'Amministrazione resistente, con nota del 22/7/2019 non ha accolto l'istanza sul rilievo che *“nel caso di specie, è indubbio che i documenti cui la S.V. chiede di avere accesso contengono informazioni del tipo di quelle indicate dal richiamato art. 60. Tuttavia, non si ritiene l'interesse sotteso alla richiesta della S.V. di rango almeno pari ai diritti del soggetto cui le informazioni si riferiscono, onde la richiesta di accesso non può essere accolta”*.

Avverso tale rigetto la ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

I partecipanti ad una procedura di mobilità sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90, ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura medesima.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in *re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura di mobilità a conferirgli la legittimazione ad accedere alla relativa documentazione.

Sulla base di tali argomentazioni la Commissione ritiene sussistente il diritto all'accesso in capo alla ricorrente.

La Commissione osserva, infine, che non può ritenersi ostativo all'accesso l'art. 60 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a fronte, peraltro, dell'interesse di tipo difensivo della ricorrente, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990.

D'altronde l'istanza di accesso non concerne "dati genetici, relativi alla salute" ma esclusivamente la circostanza se si tratti di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92 ovvero ex art. 21 L. 104/1992.

Né rileva che dei docenti dei quali è stato richiesto l'accesso, solo presentano un punteggio inferiore alla docente.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che "*Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti*", senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

FATTO

Il 30/7/2019, in qualità di del Ministero della Giustizia, presentava alla Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, istanza di accesso ed estrazione copia:

- 1) degli atti relativi alla consistenza degli immobili dell'Amministrazione nel territorio di impiegati ad alloggio del personale (foresterie, appartamenti, ecc.) e dei relativi decreti di destinazione d'uso e le relative modalità di impiego previste;
- 2) della corrispondenza da cui risulti:
la destinazione dei suddetti locali a specifici funzionari e dirigenti;
i relativi criteri e motivazioni (profilo professionale, normativa) per ciascuna assegnazione;
- 3) gli atti da cui risulti la modificazione della destinazione d'uso dell'immobile sito in Via, da foresteria ad alloggio singolo e la motivazione che ha portato alla conseguente eliminazione delle precedenti disponibilità di alloggio per i dipendenti.

L'istanza era motivata dal fatto che il era a conoscenza che altri dipendenti, anche di profili inferiori al suo, alloggiavano in tali immobili.

Il 7/8/2019 l'Amministrazione resistente negava l'accesso sul presupposto che essa aveva natura esplorativa, atteso che era diretta a verificare se l'attività procedimentale di assegnazione di alloggi sia stata o meno conforme al dettato normativo, non essendo il ricorrente annoverato tra i soggetti destinatari a titolo gratuito dell'alloggio di servizio, così come individuati dalla circolare 24 settembre 1997, n. 37747.

Avverso tale rigetto il proponeva ricorso a questa Commissione chiedendone che ne venisse dichiarata l'illegittimità.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente nel confermare il diniego opposto precisava che la procedura di assegnazione degli alloggi in esame è regolata dalla circolare 24/9/1997 n. 37747 per effetto della quale il ricorrente non può essere considerato legittimato alla suddetta assegnazione e conseguentemente titolare di un diritto di accesso ai relativi atti.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza presentata dal dott. è da ritenere inammissibile, poiché da considerarsi volta ad un controllo dell'operato della pubblica amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso deve, infatti, riconoscersi unicamente in relazione alla situazione giuridica fatta valere e nei limiti della stessa, non essendo consentito un controllo generalizzato dell'attività amministrativa, in linea con quanto disposto dalla giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce di questa stessa Commissione ormai consolidata al riguardo. Pertanto, si evidenzia che “il concetto di interesse giuridicamente rilevante sebbene sia più ampio di quello di interesse all'impugnazione, nondimeno non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si attegga come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile”, secondo quanto stabilito dal T.A.R. Roma Lazio sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579. Si consideri, anche, la pronuncia in merito espressa dal Consiglio Stato sez. V, 17 maggio 2007, n. 2513, nella quale si ribadisce che “l'esercizio del diritto di accesso ai documenti non può trasformarsi in uno strumento di ispezione popolare volto alla verifica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa”.

Nel caso di specie, i documenti ai quali è riferita l'istanza di accesso - a prescindere dalla considerazione che l'amministrazione dichiara la non possibilità di poterne fruire ai sensi della circolare 24/9/1997 n. 37747 - riguardano in generale l'attività di gestione degli immobili dell'Amministrazione presenti a considerato nel suo complesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS -Direzione Filiale

FATTO

Con istanza del 4/6/2019, inoltrava all'Amministrazione resistente domanda di accesso ed estrazione copia ai documenti afferenti al procedimento avente ad oggetto il provvedimento di reiezione della domanda di ricostituzione reddituale per quattordicesima mensilità relativa all'anno 2018-2019, nonché al nominativo del responsabile.

L'Amministrazione resistente non riscontrava nei termini di legge la suddetta istanza.

Avverso tale silenzio- rigetto la ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Per veniva memoria dell'Inps che deduceva di aver provveduto il 18/9/2019 alla riliquidazione finalizzata al riconoscimento della quattordicesima mensilità per gli anni dal 2016 al 2019.

A seguito della riliquidazione sono stati riconosciuti gli importi di € per l'anno 2017; € per l'anno 2018 ed € per il corrente anno. Il pagamento è stato disposto unitamente al rateo di pensione del mese di ottobre.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota pervenuta il 26 settembre u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:SRL

contro

Amministrazione resistente: Assessorato Infrastrutture e Mobilità Regione

FATTO

L'8/7/2019 la SRL formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia del provvedimento che ha disposto l'iscrizione del dott. nella sottosezione dell'Albo Esperti di cui all'art. 13, comma 1; D.P.R. Regione n. /

L'istanza era motivata dalla circostanza di aver partecipato ad una gara.

L'Amministrazione resistente non dava risposta.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota pervenuta il 25/9/2019 l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione ha trasmesso quanto richiesto.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame, presentato avverso una Regione, spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo nella Regione, è costante giurisprudenza della Scrivente esaminare tali gravami affinché la mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

L'istante, Consigliere Comunale, in data 5/8/2019 chiedeva all'Ufficio Tecnico del Comune di *“l'accesso agli atti del presunto abusivismo edilizio del Consigliere Comunale e, possibile, estratto di copia”*.

Il Comune di negava l'accesso, in quanto non veniva specificato in riferimento a quale normativa era stata inoltrata l'istanza di accesso, ovvero ai sensi della Legge 241/90 o D. Lgs. 33/2013 ovvero accesso generalizzato e l'istanza non faceva riferimento ad atti specifici, indicando solo il nome di una persona.

Dolendosi del rigetto dell'istanza, lo si è rivolto alla Commissione affinché riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adotti le conseguenti determinazioni.

Nel ricorso alla Commissione il consigliere comunale ha precisato di aver formulato l'istanza ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso. Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo l'art. 43 del TUEL, che prevede il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

La *ratio* della norma è nel principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale, sicché tale diritto è direttamente funzionale non tanto all'interesse del consigliere

comunale (o provinciale) ma alla cura dell'interesse pubblico connessa al mandato conferito, controllando il comportamento degli organi decisionali del Comune.

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali quindi si atteggia quale latissimo diritto all'informazione al quale si contrappone l'obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e informazioni in loro possesso, **fermo il divieto di perseguire interessi personali o di tenere condotte emulative.**

Con riferimento a tale profilo la Commissione osserva che l'ampiezza del potere d'accesso del consigliere comunale, riconosciuto allo stesso in ragione del particolare *munus* espletato, si riferisce agli atti e le informazioni detenuti dal comune (e dagli altri soggetti indicati dalla norma dell'art. 43 del TUEL).

L'art. 43, II comma, del d. lgs. 267/2000 (TUEL) dispone infatti che i consiglieri comunali *“hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.”*

Ne consegue che, quando il consigliere comunale dichiara di esercitare il diritto di accesso in rapporto alle sue funzioni, e quindi per la tutela degli interessi pubblici (e non di interessi privati e personali), non è soggetto a limiti particolari, nel rispetto, comunque, di quelli imposti dal principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, sicché non è tenuto a particolari oneri motivazionali nelle proprie richieste, che possono, dunque, limitarsi ad evidenziare la strumentalità dell'accesso allo svolgimento della funzione, né l'Amministrazione può esercitare un controllo estrinseco di congruità tra la richiesta di accesso e l'espletamento del mandato, salvo casi di richieste di accesso manifestamente inconfidenti con l'esercizio delle funzioni dell'Ente locale (cfr. T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 04-04-2019, n. 545).

Anche sull'oggetto dell'istanza, ha precisato il consigliere comunale nel ricorso alla Commissione che non poteva fare riferimento ad atti specifici in quanto non possedeva il numero di procedimento. L'istanza riguardava le cause di incompatibilità degli eletti Consiglieri Comunali.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: SNA – Scuola Nazionale dell'Amministrazione

FATTO

La Sig.ra ha partecipato alla selezione per il corso-concorso indetto dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ed ha presentato all'Amministrazione richiesta di accesso ai propri elaborati ed alle valutazioni ottenute dalla Commissione nelle prove scritte.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui deduce che, per un mero disagio, non ha spedito la nota predisposta in data 6 agosto 2019 di accoglimento dell'istanza di accesso e, di avere successivamente provveduto, in data 20 settembre 2019.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha comunicato l'accoglimento dell'istanza di accesso, ritiene improcedibile il ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: SNA – Scuola Nazionale dell'Amministrazione

FATTO

Il Sig. ha partecipato alla selezione per il corso-concorso indetto dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ed ha presentato all'Amministrazione richiesta di accesso ai propri elaborati ed alle valutazioni ottenute dalla Commissione nelle prove scritte, nonché a quelli di altri candidati.

Deducendo che l'Amministrazione abbia erroneamente attivato la procedura prevista dal D.P.R. 184/2006 di notifica dell'istanza di accesso ai controinteressati ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui deduce che l'istanza è stata evasa in relazione ai documenti dei candidati che hanno espresso l'assenso e che, per gli altri, sarebbe stata valutata all'esito del decorso del termine di 10 giorni previsto per presentare opposizione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione dell'istante alla relativa procedura selettiva.

Viene, in primo luogo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, la Commissione osserva che, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

In relazione al differimento operato dalla resistente, fondato sulla necessità di attendere riscontro dagli altri candidati, individuati come controinteressati, la Commissione osserva, in generale, che eventuali ragioni afferenti alla tutela della riservatezza del singolo candidato risultano recessive rispetto all'interesse dell'istante dal momento che i partecipanti ad un concorso, prendendo parte alla selezione, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

I candidati che hanno partecipato ad una procedura selettiva non assumono, pertanto, la veste di controinteressati in senso tecnico (in tal senso T.A.R. Veneto, sez. I, 20/01/2016, n. 37; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 24 ottobre 2012, n. 8772).

Alla generale ostensibilità degli atti di una procedura selettiva fanno eccezione, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lett. d) della legge 241/90 i documenti contenenti *“informazioni di carattere psicoattitudinale”* per i quali il diritto di accesso è escluso anche *“d) nei procedimenti selettivi”*.

Inoltre, sempre sulla base del richiamato art. 24, comma 7 della legge 241/90 nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso – di tipo difensivo - dovrà essere consentito *“nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*.

La domanda di accesso difensivo soffre dunque della limitazione indicata dall'ultimo periodo dall'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, e, di conseguenza esso non può prevalere sempre e comunque (e soprattutto acriticamente) su qualunque altro interesse e *“lo strumento attraverso il quale contemperare in concreto la contrapposizione di interessi innanzi detta è costituito...dal parametro della "stretta indispensabilità" di cui all'art. 24, co. 7, secondo periodo, della l.n. 241/1990 giacché esso è quello che, proprio a livello legislativo, viene contemplato come idoneo a giustificare la prevalenza dell'interesse di una parte - mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" - rispetto all'interesse di un'altra parte, altrettanto mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" legati ai dati sensibili che la riguardano e che possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso”*. (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11/04/2017, n. 1692).

Sulla base di tali principi la Commissione rileva che il ricorso è da accogliere in quanto avente ad oggetto solamente gli elaborati di altri candidati i quali, per le anzidette ragioni, non era necessario che fossero coinvolti quali controinteressati attesa la tipologia comune dei dati contenuti degli atti richiesti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di

FATTO

Il Sig. presentava un'istanza di accesso agli atti dai quali sarebbe stato possibile evincere la trasmissione delle sue denunce-querelle dalla Procura di a quella di, dopo aver appreso tale circostanza della cancelleria della prima.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, rileva, in via assorbente su ogni altro diverso profilo, che il ricorso è infondato in quanto la richiesta di accesso si riferisce ad atti che non rientrano nella categoria dei documenti amministrativi, ma che afferiscono alla ripartizione della competenza degli Organi inquirenti.

Pertanto l'accesso ad atti aventi la natura di atti giudiziari esula dalla disciplina del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss della legge n. 241/90.

Il ricorso alla Commissione va, pertanto, respinto, restando salva la possibilità per il ricorrente di avvalersi dei diversi strumenti previsti dal codice di procedura penale per ottenere le informazioni e gli atti che ritiene utili per la difesa dei suoi diritti ed interessi.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A..

Avverso il provvedimento di differimento dell'accesso operato dall'Amministrazione il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere i documenti indicati nell'istanza relativi al procedimento n.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolgere alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

La Commissione osserva, inoltre, che l'Autorità ha differito l'accesso rappresentando le difficoltà materiale di ricerca del fascicolo dovute ad un trasferimento dell'archivio che la stessa Autorità prevedeva (al momento del provvedimento) di concludere nel mese di settembre 2019. Il che implica, altresì, che i documenti richiesti non sono presenti nel protocollo informatico.

Osserva la Commissione che le motivazioni a sostegno del differimento risultano congruamente rappresentate ed è stata, altresì, indicata la durata del differimento (settembre 2019) coincidente con la conclusione delle operazioni di trasferimento dell'archivio cartaceo.

Il provvedimento risulta, pertanto, ad avviso della Commissione, rispettoso del disposto di cui all'art. 9, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base la quale *“L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”*.

Per tali ragioni la Commissione, ritiene il ricorso infondato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di informare il ricorrente della conclusione del procedimento di accesso alla cessazione della causa del differimento.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A..

Avverso il provvedimento di differimento dell'accesso operato dall'Amministrazione il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere i documenti indicati nell'istanza relativi al procedimento n. (osservazioni del segretario).

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolgere alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

La Commissione osserva, inoltre, che l'Autorità ha differito l'accesso rappresentando le difficoltà materiale di ricerca del fascicolo dovute ad un trasferimento dell'archivio che la stessa Autorità prevedeva (al momento del provvedimento) di concludere nel mese di settembre 2019. Il che implica, altresì, che i documenti richiesti non sono presenti nel protocollo informatico.

Osserva la Commissione che le motivazioni a sostegno del differimento risultano congruamente rappresentate ed è stata, altresì, indicata la durata del differimento (settembre 2019) coincidente con la conclusione delle operazioni di trasferimento dell'archivio cartaceo.

Il provvedimento risulta, pertanto, ad avviso della Commissione, rispettoso del disposto di cui all'art. 9, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base la quale *“L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”*.

Per tali ragione la Commissione, ritiene il ricorso infondato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di informare il ricorrente della conclusione del procedimento di accesso alla cessazione della causa del differimento.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di

FATTO

Il Sig. presentava un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento penale/..... ed in particolare alla relazione del G.d.p. al Procuratore Capo, di quest'ultimo al Presidente del Tribunale di, nonché i documenti da cui il GIP dedusse l'infondatezza della *notitia criminis* disponendo l'archiviazione di quel procedimento penale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, rileva, in via assorbente su ogni altro diverso profilo, che il ricorso è infondato in quanto la richiesta di accesso si riferisce ad atti che non rientrano nella categoria dei documenti amministrativi, ma che afferiscono alla ripartizione della competenza degli Organi inquirenti.

Pertanto l'accesso ad atti aventi la natura di atti giudiziari esula dalla disciplina del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss della legge n. 241/90.

Il ricorso alla Commissione va, pertanto, respinto, restando salva la possibilità per il ricorrente di avvalersi dei diversi strumenti previsti dal codice di procedura penale per ottenere le informazioni e gli atti che ritiene utili per la difesa dei suoi diritti ed interessi.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione in relazione alla sua denuncia presentata in data, a partire dalla sua protocollazione.

L'Autorità ha accolto parzialmente l'istanza, relativamente alla copia della denuncia e della sua protocollazione, dichiarandola inammissibile per il resto, per mancata indicazione dei documenti richiesti.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto dell'accesso operato dall'Amministrazione il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolger alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

Nel merito il ricorso appare fondato limitatamente agli atti eventualmente scaturiti dalla denuncia dell'istante, ove esistenti, atteso da un lato l'interesse dell'autore di un esposto/segnalazione a conoscerne gli atti del relativo procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta ad ottenere i documenti che attesterebbero quanto affermato dall'Autorità in una precedente nota (provvedimento del).

L'Amministrazione ha respinto l'istanza per genericità ed avverso il provvedimento il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolgere alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

Nel merito il ricorso appare inammissibile da un lato in adesione a quanto ritenuto dall'Autorità in relazione alla genericità dell'istanza, dall'altro in quanto l'istanza contiene sostanzialmente la richiesta di "attestazioni" di fatti o circostanze, il che esula dalla disciplina dell'accesso agli atti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Compagnia di

FATTO

....., destinatario di un processo verbale di contestazione emesso il dalla compagnia di della Guardia di Finanza, ha evidenziato di aver presentato a quest'ultima, il successivo, un'istanza di accesso agli atti sui quali era stato basato il suddetto verbale. Lamentando che con nota del 13 di quello stesso mese l'Amministrazione resistente avesse dichiarato inammissibile l'istanza stessa, con ricorso presentato il 12 settembre 2019 il Catalano ha adito questa Commissione.

Con memoria del 25 settembre 2019 la Guardia di Finanza ha evidenziato che il processo verbale di contestazione a cui era riferita l'istanza di accesso costituiva il frutto di un'articolata verifica tributaria nei confronti del, non ancora conclusasi: verifica i cui risultati sarebbero stati perciò vagliati dall'Agenzia delle Entrate, presso la quale, quindi, l'odierno ricorrente avrebbe potuto poi accedere agli atti del complessivo procedimento tributario a proprio carico.

DIRITTO

L'art. 24 comma 1 della legge n° 241/1990 esclude il diritto di accesso "*b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano*": con la conseguenza, appunto, di non consentire l'accesso agli atti fintantoché il procedimento tributario non sia stato definito, con l'eventuale emissione di un atto impositivo.

Invero l'attuale pendenza del procedimento tributario a cui è riferita l'istanza di accesso agli atti non soltanto è affermata dall'Amministrazione resistente, ma neppure è stata in alcun modo smentita dalla parte ricorrente.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università

FATTO

....., già iscritto ad un dottorato di ricerca (in Economia aziendale – *management* – ciclo^o) presso l'Università di, ha riferito di aver presentato a quest'ultima, il, un'istanza di accesso agli atti concernenti i controlli antiplagio eseguiti dall'Università stessa sugli elaborati scritti di tutti e gli iscritti a quel dottorato: lamentando che, da quest'ultimo, lui era stato escluso con provvedimento la cui legittimità era stata poi confermata dal giudice amministrativo in virtù di sentenze le quali, in ambo i gradi di giudizio, risultavano basate sul presupposto di fatto secondo cui quei controlli avessero riguardato gli elaborati scritti di tutti quanti quegli iscritti al dottorato stesso.

Lamentando che con nota del quell'accesso agli atti gli era stato negato dall'Università, con ricorso presentato quello stesso giorno il ha adito questa Commissione.

Il 3 settembre 2019 il ha altresì depositato documentazione asseritamente idonea a dimostrare che il ricorso stesso era pervenuto agli altri iscritti al predetto dottorato di ricerca.

Con memoria depositata il 25 settembre 2019 l'Università ha evidenziato che, esattamente, l'istanza del era stata accolta limitatamente alla documentazione proveniente direttamente da lui; e che, invece, l'accesso gli era stato negato per la documentazione riguardante gli altri iscritti al dottorato di ricerca, dato che altrimenti sarebbe stato consentito all'istante stesso un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione.

DIRITTO

Contestualmente alla presentazione a questa Commissione, il ha notiziato dell'odierno ricorso gli altri iscritti al dottorato di ricerca, nella loro veste di controinteressati, inviandolo tramite posta elettronica certificata (PEC) all'Amministrazione resistente per conto di quei destinatari. Inoltre alcuni giorni dopo, su invito dell'Università stessa, egli ha inviato il ricorso stesso direttamente a quei medesimi controinteressati, al rispettivo indirizzo di posta elettronica (non certificata) ad essi ordinariamente attribuito dall'Amministrazione resistente.

Evidentemente, nei confronti di soggetti pacificamente portatori di un interesse contrario all'accesso invocato dal ricorrente stesso, una simile modalità di notificazione del ricorso non può reputarsi idonea, in riferimento a quanto sancito dal combinato disposto del comma 4, lettera b) e del

comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 186/2004: innanzitutto perché non contestuale alla presentazione del ricorso stesso, visto che evidentemente l'Amministrazione odierna resistente non poteva venir considerata quale domiciliataria dei controinteressati stessi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Arma dei Carabinieri – Stazione di (.....)

FATTO

Con istanza presentata il 18 luglio 2019 alla stazione dell'Arma dei Carabinieri ubicata a (.....) ha chiesto l'accesso alla nota mediante cui quell'ufficio aveva trasmesso alla competente Procura della Repubblica una querela da lui presentata il, alla luce della quale doveva venir aperto un procedimento penale in cui il avrebbe rivestito la qualità di persona offesa dal reato denunciato con la querela stessa.

Con nota del 9 agosto 2019 l'Arma ha negato al l'accesso agli atti, sul presupposto secondo cui essi, in quanto depositati presso la Procura della Repubblica presso il tribunale di, rivestivano tuttora valenza di atti giudiziari o comunque di atti di polizia giudiziaria.

Avverso tale diniego il ha adito questa Commissione, con ricorso presentato il di quello stesso mese.

Nessuna memoria risulta pervenuta dall'Arma dei Carabinieri.

DIRITTO

Qualora il diniego di accesso risulti basato sulla circostanza secondo cui gli atti oggetto dell'istanza ineriscano ad un procedimento penale tuttora pendente, la conseguente applicabilità del segreto istruttorio *ex art. 329 c.p.p.* comporta che l'Amministrazione a cui venga domandato l'accesso a quei medesimi atti abbia l'onere di chiedere all'autorità giudiziaria procedente l'eventuale autorizzazione a consentire l'accesso medesimo.

L'Amministrazione resistente va quindi invitata ad adempiere a tale onere nei confronti della Procura della Repubblica presso il tribunale di, destinataria della querela presentata il dall'odierno ricorrente.

Medio tempore vanno dichiarati interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a trasmettere la documentazione comprovante l'adempimento dell'onere menzionato nella parte motiva e la correlativa risposta dell'autorità giudiziaria procedente; *medio tempore* dichiara interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ACI

FATTO

Il signor formulava una richiesta di accesso all'ACI, gestore del Pubblico registro automobilistico, diretta ad estrarre copia della visura nominativa dei veicoli intestati all'ex moglie ed alle figlie.

A sostegno dell'istanza dichiarava di avere un interesse diretto, concreto e attuale per la propria tutela in ambito giudiziario in relazione alla controversia relativa alla rideterminazione degli assegni di mantenimento posti a suo carico.

L'ACI riscontrava l'istanza illustrando la normativa di settore che regola le visure al PRA e, successivamente, rilevava la necessità della produzione di un'autorizzazione del giudice, nonché l'inammissibilità di istanze di accesso che imponessero all'Amministrazione una elaborazione di dati.

Avverso il rigetto sulla sua istanza il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti, integrando il ricorso con successiva nota.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota in cui sostiene l'infondatezza del ricorso.

Nella seduta del 18 settembre 2019 la Commissione ha emanato un'ordinanza istruttoria chiedendo all'ACI di chiarire la *“specifica norma che circoscrive al diretto interessato la facoltà di formulare un'ispezione in riferimento ai veicoli al medesimo intestati”*.

L'ACI ha fornito i chiarimenti richiesti illustrando quanto già argomentato nella precedente fase.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'ACI, nel delineare le ragioni del suo diniego ha dedotto che l'attività di “visura” al PRA è disciplinata dal DM 514/92 e che, in particolare l'art. 22 del DM 514/92 prevede che l'accesso ai dati del PRA possa avvenire, da parte di chiunque ne faccia richiesta solo su base “reale”, vale a dire indicando la targa del veicolo per risalirne al proprietario, mentre la visura c.d. “nominativa” o su base personale riferita a terzi, è riservata solo a determinati soggetti o su autorizzazione del Tribunale.

La Commissione, visto che l'Amministrazione ha espressamente invocato una disposizione regolamentare a sostegno del diniego non può che rigettare il ricorso non avendo il potere di

disapplicare il citato disposto regolamentare dovendosi, per tali fini il ricorrente rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Con ricorso presentato a questa Commissione lunedì 29 luglio 2019 il cittadino singalese ha evidenziato di aver presentato all'Amministrazione resistente, il 28 del mese precedente, un'istanza di accesso agli atti del procedimento finalizzato al rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare; ed ha lamentato che riguardo a tale istanza si era formato il silenzio rigetto.

In assenza di memoria da parte dell'Amministrazione resistente, con ordinanza emessa nella seduta del 18 settembre 2019 questa Commissione ha invitato l'odierno ricorrente a documentare la data in cui egli aveva presentato l'istanza di accesso ovvero in cui quest'ultima era pervenuta alla predetta Amministrazione. Con nota pervenuta a questa Commissione il 24 di quello stesso mese il ricorrente ha fornito le ricevute di avvenuta consegna delle mail inviate il 28 giugno 2019 all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione resistente, evidenziando altresì che quelle ricevute erano state già allegate al ricorso stesso.

DIRITTO

Trattandosi di atti di un procedimento amministrativo direttamente riguardante l'odierno ricorrente, nonché iniziato sulla base di una sua istanza, palesemente egli vanta l'interesse ad accedere a quei medesimi atti, in virtù del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n° 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare tempestivamente l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Con ricorso inviato a questa Commissione il 4 settembre 2019, tramite raccomandata con avviso di ricevimento,, dipendente della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di (.....), ha lamentato che con nota del 7 agosto di quello stesso anno la questura di gli aveva negato l'accesso agli atti in riferimento a due istanze da lui presentate ile l': quest'ultima pervenuta due giorni dopo alla questura stessa, la quale aveva rilevato l'assenza di novità sostanziali rispetto alla data del in cui quella medesima P.A. aveva trasmesso all'autorità giudiziaria la documentazione oggetto delle predette istanze. Tale documentazione era quella acquisita grazie ad un'inchiesta interna scaturita dal temporaneo non rinvenimento di un quantitativo di sostanze stupefacenti di cui la Polizia di Stato aveva disposto il sequestro, il, durante un'operazione a cui aveva partecipato anche il

Con memoria pervenuta a questa Commissione il 27 settembre 2019 la questura di ha ricapitolato la vicenda, evidenziando altresì che dalla predetta inchiesta interna non erano emersi elementi di rilevanza disciplinare nei confronti del

DIRITTO

Al fine di valutare preliminarmente l'ammissibilità del ricorso risulta necessario acquisire le due istanze di accesso formulate dal ricorrente: le quali, seppur menzionate tra gli allegati al ricorso, non risultano rinvenute nel plico raccomandato spedito alla Commissione.

Medio tempore vanno dichiarati interrotti i termini di legge per la decisione sul ricorso stesso.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire i documenti di cui in motivazione, dichiarando interrotti i termini di legge nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli studi di

FATTO

....., dipendente dell'Università degli studi di, ha presentato il 10 luglio 2019 un'istanza di accesso alle *mail* in possesso dell'Università stessa inviate dalla "... sig.ra ..." e recanti riferimenti alla stessa, nonché agli eventuali provvedimenti adottati da quel medesimo ateneo in conseguenza della ricezione di eventuali *mail*.

Con nota del 2 agosto 2019 l'Università ha disatteso l'istanza, reputandola generica ed avente finalità esplorative.

Avverso tale diniego la ha adito questa Commissione, con ricorso presentato il 30 di quello stesso mese.

Nessuna memoria è pervenuta dall'Amministrazione resistente.

In data 24 settembre 2019 è pervenuta memoria dall'Amministrazione resistente in cui si insiste per il rigetto.

DIRITTO

Il ricorso risulta notificato esclusivamente all'Amministrazione resistente e non anche alla: la quale, evidentemente, riveste la qualità di controinteressata all'accesso alla documentazione oggetto del contendere, quantunque nessuna delle parti abbia precisato quale *status* costei rivesta rispetto all'Università stessa (p.es. se si tratti di un'altra dipendente, di una studentessa, ecc.).

In assenza di tale notifica alla controinteressata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 186/2004.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Con ricorso inviato a questa Commissione il 4 settembre 2019, tramite raccomandata con avviso di ricevimento,, dipendente della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di (.....), ha lamentato che con nota del di quello stesso anno la questura di gli aveva negato l'accesso agli atti in riferimento a due istanze da lui presentate ile l'.....: quest'ultima pervenuta due giorni dopo alla questura stessa, la quale aveva rilevato l'assenza di novità sostanziali rispetto alla data del in cui quella medesima P.A. aveva trasmesso all'autorità giudiziaria la documentazione oggetto delle predette istanze. Tale documentazione era quella acquisita grazie ad un'inchiesta interna scaturita dal temporaneo non rinvenimento di un quantitativo di sostanze stupefacenti di cui la Polizia di Stato aveva disposto il sequestro, il, durante un'operazione a cui aveva partecipato anche il

Con memoria pervenuta a questa Commissione il 27 settembre 2019 la questura di ha ricapitolato la vicenda, evidenziando altresì che dalla predetta inchiesta interna non erano emersi elementi di rilevanza disciplinare nei confronti del

DIRITTO

Al fine di valutare preliminarmente l'ammissibilità del ricorso risulta necessario acquisire le due istanze di accesso formulate dal ricorrente: le quali, seppur menzionate tra gli allegati al ricorso, non risultano rinvenute nel plico raccomandato spedito alla Commissione.

Medio tempore vanno dichiarati interrotti i termini di legge per la decisione sul ricorso stesso.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire i documenti di cui in motivazione, dichiarando interrotti i termini di legge nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Magistrale Statale

FATTO

Il Sig., ex alunno, maggiorenne, dell'Istituto resistente, presentava un'istanza di accesso agli atti ex L. 241/1990, premettendo di aver frequentato la classe del Liceo Scientifico del detto Istituto e di aver sostenuto (senza successo) l'esame di Stato nell'anno 2018/2019.

Chiedeva, pertanto, una serie di documenti indicati sub. 1/19 nella sua istanza di accesso e indicava quale motivi a fondamento della richiesta la necessità di tutela "legale".

L'Istituto accoglieva parzialmente l'istanza di accesso omettendo, però, di ostendere la documentazione inerente aspetti relativi "ad altre persone" e, con riguardo ad alcuni documenti, a dedurre che la documentazione potesse essere più facilmente e velocemente reperita dallo stesso interessato sui portali telematici dell'Istituzione Scolastica e del Ministero, in quanto pubblicata.

Il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui dà atto di una serie di eventi e di interlocuzioni tra le parti, successive alla presentazione del ricorso, ivi compreso un incontro chiarificatore con la madre dell'ex alunno a ciò delegata.

DIRITTO

La Commissione, fini della decisione del ricorso ritiene necessario che il ricorrente precisi se ed in relazione a quali documenti permanga l'interesse all'accesso, tenuto conto degli accadimenti descritti dall'Istituto successivamente alla presentazione del ricorso.

Per ragioni di economia procedimentale l'Amministrazione è invitata a precisare anch'essa gli atti e documenti che non sono stati ostesi e, per quelli oggetto di pubblicazione, ad indicare specificamente il *link* ove essi sono reperibili.

Medio tempore i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di

FATTO

I Signori presentavano all'Agenzia delle Entrate istanza di accesso formale ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990, per ottenere copia delle planimetrie relative alle unità immobiliari di proprietà dei signori e, poste all'interno del fabbricato ove gli istanti sono condomini.

L'Amministrazione negava l'accesso in ragione dell'opposizione ricevuta dai controinteressati, ritenendo di dover propendere per la tutela del diritto alla riservatezza.

Avverso il provvedimento di rigetto gli interessati hanno adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

I controinteressati hanno depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una memoria in cui ribadisce la legittimità del proprio operato.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in quanto i ricorrenti hanno congruamente rappresentato la differenziazione della propria posizione – quali condomini del Condominio di in, deducendo, altresì, l'esistenza di una potenziale controversia diretta ad acclarare il diritto su alcuni spazi che ritengono comuni (cortile condominiale) e dei quali, invece, i controinteressati assumono di avere la proprietà esclusiva.

Pertanto, anche alla luce del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990, in base al quale l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, la Commissione ritiene che i ricorrenti abbiano diritto di conoscere le planimetrie in possesso dell'Agenzia delle Entrate, anche tenuto conto della natura comune dei dati che esse contengono, in relazione ai quali il diritto alla riservatezza dei controinteressati risulta recessivo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Questura di istanza di accesso agli atti del procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo.

A sostegno dell'istanza ha dedotta la necessità di partecipare al procedimento e di acquisire gli elementi necessari per la difesa in sede di impugnazione dell'eventuale provvedimento negativo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota in cui rileva che il procedimento si è concluso positivamente, all'esito dell'istruttoria.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rilevato dalla Questura, ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di
.....

FATTO

La Sig.ra rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta ad avere copia della documentazione storica, artistica, amministrativa, fotografica e catastale dal 1971 al 1976 dell'immobile denominato "....." di cui deduce essere comproprietaria.

Rilevando la formazione del silenzio rigetto adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che il ricorrente documenti la dedotta qualità di comproprietario dell'immobile di cui chiede di visionare la documentazione richiesta.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a documentare il proprio diritto di proprietà, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig., dipendente di ruolo dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con la qualifica di impiegato operativo, ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia degli stati matricolari di tutti gli altri impiegati operativi, istanza che deduce essere stata a suo tempo differita per l'esistenza di trattative sindacali sul procedimento a monte relativo all'inquadramento giuridico-retributivo ed anche a causa della indisponibilità materiale dei fascicoli da parte dell'Autorità.

Successivamente, con nota del 9 luglio 2019 l'Autorità ha rigettato l'istanza deducendo che la documentazione richiesta sarebbe sottratta all'accesso ai sensi dell'art. 15 del proprio Regolamento e che, comunque, la posizione dei controinteressati non sarebbe salvaguardata neppure anonimizzando i dati personali, stante la possibilità di risalire *altronde* all'identità degli stessi.

Il Sig. ha dunque adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse in numerose precedenti decisioni su questione analoga).

Nel merito la Commissione rileva che l'Autorità ha invocato l'art. 15 comma 2, lett. d) che esclude dall'accesso "*d) note e documenti caratteristici o accertamenti medico-legali relativi al personale anche in quiescenza; altri documenti relativi al medesimo personale, attinenti anche al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutativi o a documenti matricolari, nelle parti inerenti alla vita privata o riservate*".

La Commissione osserva, tuttavia, che la norma invocata esclude dall'accesso i documenti matricolari solo “*nelle parti inerenti alla vita privata o riservatezza*” con la conseguenza che l'invocata esclusione appare applicabile solo a quella parte dei documenti che dovessero contenere tali informazioni, che l'Autorità potrà provvedere ad oscurare.

Pertanto, anche alla luce del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990, in base al quale l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, la Commissione ritiene che il ricorrente abbia diritto di accedere alla documentazione richiesta, anche tenuto, in relazione alla quale il diritto alla riservatezza dei controinteressati risulta recessivo, nei limiti precisati.

La Commissione osserva, infine, per completezza, che non rientra tra i poteri della Commissione quello di obbligare l'Amministrazione a conformarsi ad una precedente decisione, né quello di dare ottemperanza alla stessa, dovendo il ricorrente rivolgersi, per tali fini, all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Autorità a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di – Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra, deducendo che la sua domanda diretta ad ottenere la cittadinanza italiana veniva rigettata con provvedimento datato 09/10/2018, notificato il 31/10/2018, impugnato dinanzi al TAR del con ricorso R.G. n. /, tuttora pendente, ha formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti amministrativi del procedimento, facendo presente la necessità di poter esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha depositato una nota in cui, nel rilevare di non essere abilitata ad accedere al fascicolo informatico, deduce di aver inoltrato l'istanza di accesso al Ministero e di averne dato comunicazione all'istante solo in data 2/7/2019 a causa di un errore di trasmissione nel precedente invio. Nella seduta del 16 luglio 2019 la Commissione preso atto dei chiarimenti forniti dalla Prefettura che, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, ha trasmesso l'istanza al Ministero, ha ritenuto di sospendere la decisione fino alle determinazioni dell'Amministrazione centrale sull'istanza della ricorrente, ovvero, fino alla decorrenza del termine di trenta giorni dalla ricezione da parte di quest'ultima dell'istanza di accesso.

Atteso che, alla data di trattazione del presente ricorso non risultano pervenuti provvedimenti del Ministero sull'istanza di accesso il ricorso può essere deciso nel merito.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

La Sig.ra rivolgeva all'INPS di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia della documentazione riguardante una visita medica collegiale alla quale era stata sottoposta, visita finalizzata alla concessione della pensione di invalidità.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, la Sig.ra, a mezzo della figlia, Sig.ra, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Ai fini della decisione del ricorso la Commissione ritiene necessario che la Sig.ra documenti i propri poteri rappresentativi della madre, che non risultano dimostrati in sede di ricorso esibendo e facendosi rilasciare un espresso mandato.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita la Sig.ra a documentare i poteri di rappresentanza, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Compagnia di

FATTO

Il Luogotenente della Guardia di Finanza ha presentato un'istanza di accesso all'Amministrazione diretta alla visione ed estrazione di copia di una serie di atti e documenti relativi ad un'inchiesta denominata “.....”.

L'Amministrazione ha negato l'accesso con nota del 5 aprile 2019 ed avverso tale provvedimento il Lgt. ha adito la Commissione con ricorso spedito in data del 2 agosto 2019 affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria da parte dell'Amministrazione che richiama il provvedimento impugnato.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso è stata riscontrata dall'Amministrazione con nota del 5 aprile mentre il ricorso alla Commissione è stato presentato (in data 2 agosto 2019) allorché era ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Classico Artistico di

FATTO

I Signori e, in qualità di genitori della minore hanno presentato all'Istituto resistente richiesta formale di estrazione di copia di una serie di documenti (verbali, piani formativi, valutazioni e voti degli altri allievi).

A sostegno dell'istanza deducevano l'interesse a conoscere – con finalità anche comparative – le valutazioni anche degli altri alunni della classe, non condividendo la votazione ed i crediti formativi riconosciuti alla propria figlia.

Il dirigente scolastico ha accolto parzialmente l'istanza e gli interessati hanno adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui ha dedotto di aver attivato la procedura di trasmissione dell'istanza di accesso ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 184/2006 ai controinteressati, procedura, che, tuttavia, sarebbe ancora in corso.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto di quanto comunicato dall'Amministrazione e rilevato che è presente in atti un documento da cui si evince che tutti i controinteressati, salvo uno, si sono opposti all'accesso, ai fini della decisione del ricorso ritiene che l'Amministrazione debba provvedere a trasmettere copia delle opposizioni spiegate dai controinteressati ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. c) della l. 241/90.

Nel frattempo sono interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a trasmettere i documenti ed a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, interrompendo, *medio tempore*, i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il signor, Maresciallo Capo effettivo al Comando Provinciale Carabinieri di ha formulato all'Amministrazione, in data 23 luglio 2019 un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia dei seguenti documenti riguardanti un procedimento di trasferimento nel quale era diretto interessato ed il successivo ricorso gerarchico presentato.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'interessato, in data 23 agosto 2019, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui rileva, che, sempre in data 23 agosto 2019, ha riscontrato l'istanza deducendo di non essere in possesso dei documenti dai quali emergerebbe la mancata messa a disposizione della proposta di trasferimento proveniente dal Comando Provinciale di, documento, quest'ultimo che viene messo a disposizione dell'istante

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione in relazione alla proposta del Comando di (foglio n. / del) rileva l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere, atteso che l'Amministrazione ha messo a disposizione il predetto documento.

Per il resto il ricorso risulta infondato in quanto diretto ad ottenere documenti che l'Amministrazione ha dedotto e ribadito essere inesistenti.

PQM

La Commissione dichiara in parte l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere e per il resto lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha rivolto all'Amministrazione centrale un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento relativo alla sua istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana, presentata presso la Prefettura di nel corso dell'anno 2016.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso da parte della Prefettura e del Ministero, l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva di aver trasmesso al Ministero dell'Interno il proprio parere favorevole concludendo, così, l'istruttoria di propria competenza.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dalla Prefettura ritiene il ricorso fondato in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, laddove diretto ad estrarre copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento ora di competenza del Ministero, cui era indirizzata l'istanza di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione provinciale di
.....

FATTO

La ricorrente, tramite l'avv., in data 6.05.2019 ha chiesto all'Inps resistente di accedere all'estratto conto previdenziale storico di, al fine di produrlo nel ricorso per appello avverso la sentenza n. del 2019. L'Istituto resistente ha notificato l'istanza alla controinteressata la quale si è opposta all'accesso; con provvedimento del 29.07.2019 l'amministrazione acceduta ha negato il chiesto accesso ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza della controinteressata e considerando che i termini per la presentazione del ricorso in appello sono decorsi, ai sensi dell'art. 325 c.p.c. Il provvedimento del 29.07.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al ricorso non è allegata la prova dell'avvenuta notifica alla controinteressata.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica alla controinteressata sig.ra, Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

La ricorrente, con istanza del 2.08.2019 ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere agli atti con la quale la giudicatrice ha espresso la valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dalla ricorrente stessa, utilizzati per redigere la graduatoria generale di merito per la regione – classe di concorso A45 scienze economico – aziendali, approvata con DDG n. del

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva volta alla selezione dei docenti classe di concorso A45, è titolare di un interesse endoprocedimentale di cui agli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, ad eccedere ai chiesti documenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

FATTO

Il ricorrente, amministratore del Condominio di in, ha presentato in data 27 febbraio 2019 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di richiesta di copia degli atti di prevenzione incendi relativi al fascicolo n. /, ossia al progetto presentato dal sig. in qualità di amministratore di srl, comprensivo di tutti gli allegati e dei successivi documenti del procedimento; in particolare, il ricorrente ha chiesto di accedere alla eventuale valutazione emessa dal Comando adito, ai verbali degli eventuali sopralluoghi, ai nuovi progetti presentati ed alle nuove valutazioni nel frattempo effettuate.

Motiva il ricorrente che il locale ove la società s.r.l. esercita la sua attività è adiacente al condominio di e, dunque il Condominio è titolare di un interesse qualificato a verificare che la pratiche antincendio siano regolari. L'accedente ricorda, poi, che i chiesti documenti sono accessibili anche ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del d. lgs. 33/2013.

La condotta inerte di parte resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il gravame è stato notificato alla società s.r.l. controinteressata.

L'amministrazione resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha comunicato che l'immobile è oggetto di un'indagine da parte della Procura della Repubblica e che la società s.r.l. controinteressata ha espresso la volontà di "voler rinunciare a dar seguito alla disamina del progetto per la contrapposizione delle norme vigenti in materia di urbanistica architettonica e monumentale con le prescrizioni inserite nel parere di congruità".

La Commissione, con decisione del 6 giugno 2019 ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, atteso che la rinuncia della società controinteressata s.r.l. al progetto, verificatasi nelle more della presentazione del gravame, ha determinato la caducazione dell'interesse conoscitivo del ricorrente.

Successivamente, il ricorrente ha rilevato che, poichè il ricorso era stata presentato anche ai sensi dell'articolo 5 comma 2 D. Lgs. 331/2013, la medesima non può essere respinta per carenza di interesse, in quanto, ai sensi dell'articolo 1 del citato D. Lgs. 33 del 2013, "la trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni è finalizzata anche

a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.

DIRITTO

Questa Commissione non ha il potere di riesaminare in via di autotutela le proprie decisioni, unica possibilità di riesame è quella data da un'istanza di revocazione; la nota in esame, tuttavia, non contiene gli elementi di una richiesta revocatoria e, pertanto, la Commissione ne rileva l'inammissibilità. Per completezza la Commissione ricorda di non essere competente e pronunciarsi sulle richieste di accesso civico stante l'istituzione, ad opera del d.lgs. n. 33/2013, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando dei Carabinieri di

FATTO

Il ricorrente, tramite l'avv., con istanza del 15.07.2019, per fini difensivi, ha chiesto di accedere al verbale risalente al periodo maggio 2013 – gennaio 2014, avente ad oggetto la comminazione di una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 80 del C.d.s., a seguito di controllo effettuato in

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta è stata impugnata, in termini innanzi il Difensore Civico della Regione dott., il quale lo ha trasmesso per competenza a questa Commissione, ai sensi dell' art. 25, comma 4 della legge n. 241/90.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha comunicato che i chiesti documenti erano conservati in archivio in attesa di distruzione e che, non essendo catalogati o salvati digitalmente, la ricerca e successiva estrapolazione hanno determinato un ritardo nella conclusione delle operazioni; nondimeno, in data 30.08.2019 l'amministrazione acceduta ha inviato via pec all'avv. chiesti documenti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente ha comunicato di avere trasmesso al ricorrente i chiesti documenti, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Nucleo di polizia economico-finanziaria di

FATTO

Il sig. ricorrente, ha lavorato dall'anno 2010 sino al 31.12.2017, quale operaio alimentarista alle dipendenze delle società cooperative e sempre presso lo stabilimento della società s.r.l., azienda operante nel settore della lavorazione carne suina e sita nel Unitamente ad altri lavoratori tutti già dipendenti delle società cooperative, il sig., ha impugnato il proprio contratto di lavoro avanti al Tribunale di, chiedendo l'accertamento dell'interposizione illecita di manodopera compiuta, negli anni 2010-2017, dalle cooperative a vantaggio della s.r.l. e, di conseguenza, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con quest'ultima azienda.

La s.r.l con relazione del 15.07.2019, depositata presso il registro delle imprese ha dichiarato che le sono stati notificati in data un Verbale Unico di Accertamento e Notificazione ed un processo verbale di constatazione le cui conclusioni coincidono con le domande poste in giudizio dai lavoratori illecitamente utilizzati s.r.l. Pertanto, con istanza del 23.07.2019 rivolta alla Guardia di Finanza di i lavoratori, tramite l'avv. e l'avv. hanno chiesto di accedere a tali documenti.

La Guardia di Finanza di, con provvedimento del ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 329 c.p.p. per essere le indagini state trasmesse alla Procura della Repubblica di ed evidenziando che ai sensi dell'art. 24 legge 241/1990 il diritto di accesso è escluso per gli atti riguardanti i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Avverso, il provvedimento del 29.07.2019, il ricorrente tramite l'avv. e l'avv. ha adito la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è stato notificato alla controinteressata s.r.l.

Esponde parte ricorrente che il richiamo all'art. 329 c.p.p. sarebbe inconferente, in quanto tale norma prevede che “Gli atti di indagine compiuti dal Pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza”; nel caso di specie invece i chiesti documenti sono stati notificati alla società e sono, invece, sconosciuti al ricorrente.

DIRITTO

La Commissione ritiene opportuno, come è prassi in casi analoghi, invitare l'amministrazione acceduta a chiedere alla Procura della Repubblica di se gli atti siano coperti da segreto d'indagine o se possano essere, invece, acceduti.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione resistente ad adempiere l'incombente di cui in motivazione; i termini di legge nelle more restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la – Direzione Generale – Ufficio V

FATTO

Il ricorrente, avv., in qualità di Presidente del Consiglio dell'Istituto comprensivo di di, nonché quale genitore dei minori e, in data 13.03.2019 ha chiesto di accedere alla relazione finale conclusiva dell'ispezione svolta presso l'Istituto citato a partire dal mese di gennaio 2019, in occasione della quale il ricorrente è stato ascoltato unitamente all'ispettore

L'Amministrazione acceduta ha consentito l'accesso alla parte dei documenti relativi all'audizione del ricorrente stesso e per il resto li ha negati per carenza di un interesse qualificato.

Il ricorrente, successivamente al ricevimento del provvedimento di parziale diniego, in data 18 marzo 2019, ha ulteriormente chiarito che l'ispezione è stata avviata, anche, sulla base delle diverse segnalazioni dal lui formulate; aggiunge l'accedente che i documenti sono necessari per verificare se le lamentele e le denunce sporte da diversi genitori/consiglieri di istituto sull'andamento amministrativo e didattico della scuola siano state ritenute fondate e, in caso negativo, valutare l'opportunità di continuare a far frequentare la scuola ai propri figli. Pertanto, l'accedente ribadisce di volere accedere ai documenti su citati. L'Amministrazione, con successivo provvedimento del 17 aprile 2019, ha precisato che la relazione ispettiva depositata al termine dell'attività posta in essere dal Dirigente tecnico non rientra nel novero degli atti inerenti l'attività del collegio. In ogni caso, prosegue l'Ufficio adito che è ancora in corso l'attività amministrativa correlata alla vicenda e, dunque, di volere differire la decisione in ordine all'accessibilità dei documenti.

Tale provvedimento di differimento è stato impugnato in data 10 giugno 2019, innanzi la Commissione, la quale con decisione del 27 giugno ha invitato l'amministrazione acceduta a trasmettere il presente gravame ai controinteressati, ossia a coloro che sono menzionati nel chiesto documento che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, interrompendo nelle more i termini di legge. Successivamente è pervenuta memoria alla quale l'amministrazione ha allegato le notifiche del gravame ai diversi controinteressati. L'Ufficio Scolastico Regione per la – Ufficio V ha presentato una propria memoria con la quale ha evidenziato l'estraneità dei componenti degli organi collegiali di un'istituzione scolastica rispetto all'attività ed agli atti oggetto di visita ispettiva ed ha precisato che i dirigenti tecnici incaricati di effettuare i dovuti accertamenti operano quale "longa

manus” della Direzione Generale per verificare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità del personale della scuola. Conclude l’amministrazione chiedendo alla Commissione il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva che seppure l’interesse del ricorrente che, unitamente ad altri componenti del collegio d’Istituto ha presentato delle segnalazioni sulla base delle quali insieme ad altri elementi è stata avviata l’ispezione, non possa qualificarsi diretto, non di meno lo stesso è titolare di una situazione giuridica differenziata quale genitore di alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo. Pertanto, la Commissione rileva la fondatezza del ricorso, invitando, peraltro, l’amministrazione ad oscurare le parti della relazione non pertinenti rispetto all’interesse vantato dal ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig..... ha ricevuto un verbale di contestazione della Polizia stradale di per violazione dell'art. 142 del Codice della Strada. Con istanza, del 12 aprile 2019, inoltrata alla Commissione ed alla Prefettura di, l'accedente ha chiesto di accedere a numerosissimi documenti ed informazioni inerenti la vicenda che ha determinato la comminazione del verbale citato.

La Commissione, con decisione dell'8 maggio 2019, ha dichiarato il non luogo a provvedere, per avere il ricorrente trasmesso alla Commissione l'istanza di accesso in luogo del ricorso.

Avverso detta decisione il ricorrente ha presentato un reclamo, ricevuto il 13.06.2019, alla Commissione ed alla Prefettura resistente, informando di avere inoltrato la prima richiesta ostensiva nel marzo del 2018 e che l'amministrazione resistente avrebbe negato il chiesto accesso in data 8.05.2019, documenti non allegati al ricorso. La Commissione con decisione del 27.06.2019, dopo avere ricordato che unico rimedio attivabile innanzi la Commissione è il ricorso per revocazione per errore di fatto di cui all'art. 395 c.p.c. ha dichiarato il ricorso inammissibile per non avere il ricorrente prospettato alcun errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Commissione. Successivamente, in data 2.08.2019, il ricorrente ha inviato un'ulteriore ricorso della decisione del 27.06.2019.

DIRITTO

La Commissione, atteso che il ricorrente ha chiesto la revocazione della decisione del 27.06.2019 con la quale la Commissione aveva dichiarato la relativa inammissibilità, dichiara anche il presente ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 403 c.p.c. il quale dispone che "Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. Contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era soggetta originariamente la sentenza impugnata per revocazione".

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliera Universitaria di

FATTO

La ricorrente, tramite l'avv....., con istanza dell'11.07.2019 per fini defensionali ha chiesto di accedere ai dati concernenti la presenza/assenza sul luogo di lavoro del prof. nei mesi da a degli anni dal

L'amministrazione con provvedimento del 30.07.2019 ha negato il chiesto accesso ritenendo il ricorrente privo di un interesse qualificato e sulla base del Regolamento in materia di accesso agli atti e accesso civico di cui alla DDG n. 128 del 2017.

Il provvedimento di diniego del 30.07.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Chiarisce il ricorrente nel gravame che in data 31.05.2019 sono state conferite al prof. le funzioni assistenziali di Direzione della Struttura Complessa di..... a Direzione Universitaria a far data dal, funzioni alla cui assegnazione aveva concorso lo stesso ricorrente; pertanto i chiesti documenti sono necessari per valutare la legittimità dell'operato dell'amministrazione ed, eventualmente, tutelare i propri diritti ed interessi.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha esposto che il ricorrente sarebbe privo dei requisiti per accedere all'incarico citato e di avere ritenuto di dover salvaguardare il diritto alla riservatezza del controinteressato prof.

DIRITTO

La Commissione rileva che la richiesta ostensiva ha ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi e, dunque, esula dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di

FATTO

Il sig. ricorrente, di in servizio presso la Direzione generale di vigilanza delle concessioni autostradali, ha partecipato all'interpello volto al conferimento dell'incarico di Direttore generale; dopo avere appreso che tale incarico è stato attribuito al dott....., con istanza del ha chiesto di accedere ai documenti del relativo procedimento e, in particolare, alle schede di valutazione dei requisiti proprie e del dott.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente del 26.09.2019, la quale ha comunicato alla Commissione che il provvedimento di accoglimento del chiesto accesso del 24.07.2019 non è pervenuto al ricorrente per mero errore tecnico del protocollo informatico e di avere invitato l'accedente a recarsi presso l'ufficio indicato in data 7 ottobre per esercitare il chiesto accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente informa la Commissione di avere invitato il ricorrente a recarsi presso l'ufficio competente per esercitare il chiesto accesso, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore

FATTO

Il ricorrente, professore a tempo indeterminato di e..... in servizio presso l'Istituto scolastico resistente, dopo avere ricevuto il provvedimento disciplinare della censura, con istanza del ha chiesto di accedere ai documenti del relativo procedimento. L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 2.04.2019 ha accolto il chiesto accesso ed ha invitato il ricorrente a recarsi presso gli uffici nei giorni indicati per esercitare il chiesto accesso. Il prof., dopo avere visionato i documenti, con istanze del e ha chiesto di avere copia conforme dei seguenti documenti:

- 1) indice del fascicolo contenente gli atti del procedimento;
- 2) elaborato grafico con le pagelle oggetto del provvedimento disciplinare;
- 3) verbale della istruttoria della Dirigente scolastica delle testimonianze degli alunni e dei docenti dei fatti verificatisi il

La condotta inerte dell'amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione in data 1.08.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'Istituto scolastico resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha ricostruito la presente vicenda ed ha trasmesso il provvedimento del di accoglimento del chiesto accesso; nel provvedimento la scuola precisa che le pagelle degli alunni non sono inserite nel procedimento disciplinare e che, qualora il ricorrente intendesse estrarne copia, deve presentare un'ulteriore istanza di accesso.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del presente gravame per essere stato presentato in data 01.08.2019, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge dalla formazione del silenzio rigetto, ricadente in data 16.05.2019.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri Interregionale “.....”

FATTO

Il Brigadiere Capo dei Carabinieri ricorrente con istanza del 26.07.2019 ha chiesto di accedere alla relazione dell'ufficiale inquirente Tenente Colonnello..... relativa al procedimento a carico del ricorrente stesso. Motiva quest'ultimo di volere conoscere lo stato del procedimento considerato che non sono stati rispettati i termini di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Il Comando acceduto ha comunicato a questa Commissione di avere inoltrato, in data 2.08.2019, la richiesta ostensiva al Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

DIRITTO

La Commissione, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, chiede al ricorrente di fornire ulteriori elementi istruttori, quali l'oggetto della relazione e la natura del procedimento del quale è parte; nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

provvedimento di differimento è gravemente lesivo del diritto di difesa dei ricorrenti atteso che il termine conclusivo per proporre ricorso avverso la graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale scade in data 26.09.2019.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha informato questa Commissione che sul sito del Ministero sono pubblicati i verbali della commissione esaminatrice contenenti i criteri di valutazione, le tracce delle prove scritte ed il decreto di nomina della commissione esaminatrice. Aggiunge parte resistente che il concorso in questione è stato autorizzato da apposita norma di legge per motivi di necessità ed urgenza e che tali impellenti ed indifferibili esigenze sarebbero compromesse qualora l'Amministrazione fornisse immediato accesso alle numerose istanze pervenute. Rappresenta, infine, il Ministero di ritenere che l'istanza di accesso sia volta ad un controllo generalizzato sulla procedura concorsuale.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, alla stregua del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in considerazione del fatto che i documenti e gli atti cui si riferisce l'istanza di accesso ineriscono ad una procedura concorsuale cui i ricorrenti hanno partecipato. Circa il differimento all'accesso, operato dall'amministrazione resistente, la Commissione - seguendo il proprio consolidato orientamento da cui non ritiene di doversi discostare - osserva che il differimento appare legittimo quando limitato alla conclusione della fase concorsuale cui si riferiscono i documenti richiesti in ostensione e non quando è protratto, come nel caso di specie, fino al termine della intera procedura concorsuale. Ciò in quanto il ritardato accesso agli atti delle prove scritte può produrre un danno irreparabile per i candidati non ammessi alle prove orali.

La Commissione ritiene, poi, che non sussistano limitazioni all'ostensibilità dei documenti atteso che le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Logistico dell'esercito –Comando sanità e veterinaria – Commissione medica interforze di 2 istanza di

FATTO

Il ricorrente, dipendente della Regione, con istanza di accesso del 20.05.2019 rivolta alla Commissione resistente, tramite l'avv. ha chiesto di accedere alla copia della relazione informativa redatta dalla Commissione medica di 1 istanza, con particolare riferimento agli aspetti comportamentali e di capacità di relazione interpersonale nonché a tutti i verbali ed atti alla medesima connessi. Espone il ricorrente di essere stato dapprima licenziato dalla Regione a causa del giudizio di inidoneità assoluta e permanente al servizio formulato dalla Commissione medica di 1 istanza e, poi, riassunto in servizio sulla base della riformulazione del giudizio effettuato dalla Commissione resistente di 2 istanza a seguito della visita medica del 20.03.2019. Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare gli interessi e diritti del ricorrente nell'instaurando giudizio innanzi il Tribunale di

La richiesta ostensiva è stata rinnovata in data 1.07.2019 e l'amministrazione con provvedimento del 9.07.2019 ha comunicato che la stessa deve essere rivolta all'ente che ha prodotto il documento.

Il provvedimento del 9.07.2019 è stata impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al ricorso è allegato l'invito al ricorrente a presentarsi a visita medica per il giorno 20.03.2019 formulato dalla Commissione acceduta, con la quale quest'ultima chiede alla Regione la relazione informativa oggetto dell'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente, quale parte della procedura di licenziamento di cui alla narrativa in fatto, è titolare di un interesse qualificato ad accedere al chiesto documento. Inoltre, la Commissione ricorda che ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge n. 241 del 1990 “La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente” e, qualora non lo detenga l'amministrazione acceduta ad inviarlo a quella competente, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006. La Commissione resistente dovrà pertanto trasmettere l'istanza di accesso alla Commissione di 1 grado, ai sensi della norma sopra richiamata.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione resistente ad adempiere l'incombente di cui in motivazione. I termini di legge restano nelle more interrotti.

Ricorrente: Sindacato Italiano Lavoratori Finanziari – SILF - Comitato provinciale di

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Provinciale di

FATTO

Il Maresciallo Aiutante, quale rappresentante del Comitato provinciale di del SILF è stato delegato dal Maresciallo Aiutante, iscritto all'OS, a rappresentarlo nella vertenza relativa ad un procedimento disciplinare concluso con determinazione prot. N. del del Comando Provinciale di; di conseguenza, con istanza del 23.07.2019, il maresciallo ha chiesto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza ed all'Ufficio Provinciale di di accedere ai documenti del relativo procedimento.

La Guardia di Finanza – Ufficio Provinciale di, con provvedimento del 26.07.2019 ha accolto l'accesso ai chiesti documenti e la visione ed estrazione di copia degli stessi è stata effettuata in pari data. Nel verbale delle operazioni di accesso è riportato che il legale rappresentante del ricorrente ha rilevato l'assenza di alcuni documenti formati da Compagnie e Comandi diversi dall'Ufficio Provinciale di e, pertanto, il ricorrente ha chiesto all'amministrazione di trasmettere l'istanza di accesso ai Reparti della Guardia di Finanza detentori degli ulteriori documenti.

Il provvedimento del 26.07.2019 è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione acceduta, la quale ha comunicato di avere osteso i documenti in proprio possesso ed ha comunicato di avere invitato il ricorrente a specificare l'oggetto della richiesta e di trasmetterla ai Reparti competenti.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'istanza di accesso è rivolta a due uffici: l'Ufficio Provinciale di il quale ha concesso l'accesso ai documenti in proprio possesso e l'URP della Guardia di Finanza il quale è rimasto inerte lasciando che si formasse il silenzio diniego. Il presente gravame, tuttavia, è stato presentato avverso il provvedimento del 26.07.2019 dell'Ufficio Provinciale di, Pertanto, poiché l'art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, stabilisce che "La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato", la Commissione invita parte resistente ad inviare l'istanza di accesso in esame

all'articolazione della Guardia di Finanza che detiene i documenti del procedimento disciplinare; nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita parte resistente ad adempiere l'incombente di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri V Reparto – SM – Ufficio Relazioni con il Pubblico, Comando Regione Carabinieri Forestali “.....”

FATTO

Il Maresciallo della Guardia di Finanza ricorrente, quale difensore nel procedimento disciplinare instaurato a carico del Carabiniere Scelto, con istanza del 21/06/2019 rivolta al Comando Regione Carabinieri Forestali “.....”, per fini difensivi ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. tabella organica con indicazione della forza effettiva del ruolo ufficiali nelle sedi di,,,;
2. disposizioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri sulla sostituzione dei militari con incarichi di Comando o carica direttiva, che siano deceduti, assenti o impediti.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Il Comando Generale resistente ha trasmesso a questa Commissione il provvedimento del 5/09/2019, con il quale ha accolto l'accesso, nella forma della sola visione, dei documenti di cui al punto n. 2 della richiesta ostensiva e lo ha negato ai documenti di cui al punto n. 1 per mancanza di una correlazione tra i chiesti documenti e la situazione giuridicamente tutelata.

DIRITTO

La Commissione, relativamente ai documenti di cui al punto n. 2 dell'istanza di accesso rileva che, a seguito della riforma introdotta dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, l'esame e l'estrazione di copia sono modalità congiunte dell'esercizio del diritto, che non possono subire deroghe o eccezioni di sorta. Con riguardo ai documenti in questione il ricorso va pertanto accolto. Relativamente ai documenti di cui al punto n. 1 della richiesta in esame, la Commissione osserva che, effettivamente, parte ricorrente non ha specificato il nesso strumentale tra tali documenti e l'interesse difensivo sotteso alla richiesta medesima e, pertanto, rileva per tale parte l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e, in parte, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Stazione di

FATTO

Il ricorrente, residente in prossimità del, con istanza del 17.07.2019 ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere ai documenti formati successivamente alla richiesta d'intervento effettuata dal ricorrente in data 30.12.2017 avente ad oggetto la rilevazione delle emissioni vibratorie prodotte dagli impianti tecnici del nuovo di

Ricorda il ricorrente di avere presentato un esposto sulla vicenda nel corso del 2017, relativo al rischio per la salute derivante dalle vibrazioni al suolo e sulle colonne del complesso scolastico concomitanti con l'esercizio delle macchine collocate all'interno dei locali scolastici stessi.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 20.07.2019 ha negato il chiesto accesso atteso che tutta la documentazione relativa all'indagine di cui al procedimento in esame è stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Il provvedimento di diniego del 20.07.2019 è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione acceduta, la quale ha comunicato di possedere solo il resoconto dell'intervento contenuto nell'ordine di servizio del 29.012.2017 e che nessun atto è stato formato successivamente; aggiunge parte resistente che il ricorrente, in data 20.09.2019 si è recato presso gli uffici per esercitare il chiesto accesso a tale documento.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente comunica che il ricorrente ha esercitato l'accesso agli unici documenti in proprio possesso, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Statale

FATTO

Il Luogotenente dei Carabinieri, in qualità di genitore dell'alunno, dopo avere appreso che il figlio non era stato ammesso a frequentare la classe del Liceo resistente, con istanza del ha chiesto a quest'ultimo di accedere a numerosi documenti indicati nell'istanza medesima; ciò al fine di tutelare gli interessi ed i diritti del figlio. In particolare:

1. elaborati, in forma anonima, di tutti gli altri studenti appartenenti alla medesima classe, riferiti all'anno scolastico 2018/19 ed elaborati dello studente
2. documentazione relativa ad eventuali elaborati svolti in classe come verifiche e poi annullati dal docente interessato;
3. verbali, appunti scritti redatti dal collegio docenti della classe indicata nell'anno scolastico 2018/2019;
4. i programmi svolti nell'anno scolastico 2018/2019 classe
5. verbale relativo agli scrutini finali di non ammissione dello studente alla classe Liceo Classico;
6. verbali del Consiglio di classe e Collegio dei docenti ed eventuali registri cartacei in uso ai docenti;
7. i tabulati del registro elettronico dello studente;
8. il fascicolo percorso alternanza studente.

L'amministrazione scolastica, con provvedimento del 5.07.2019 conosciuto dal ricorrente in data 13.07.2019 ha accolto parzialmente l'accesso ai documenti. In particolare l'amministrazione ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1 limitatamente agli elaborati dello studente, ai verbali del Consiglio di classe (parziale punto n. 3), ai programmi svolti durante l'a.s. 2018/2019 (punto 4), al tabulato del registro elettronico (punto n.7), al fascicolo alternanza scuola lavoro (punto n. 8).

Il provvedimento di parziale accoglimento del 5.07.2019 è stato impugnato, tramite l'avv., in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 1, il ricorrente precisa di non avere avuto accesso a tutti gli elaborati scritti del figlio ma solo ad una parte di essi.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha rappresentato con riferimento ai documenti di cui al punto 1, che il ricorrente sarebbe privo di un interesse qualificato ad accedere in forma anonima degli elaborati scritti di tutti gli altri studenti appartenenti alla medesima classe, riferiti all'a.s.

2018/19 e che l'istanza sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto 2 l'amministrazione ha specificato che non risultano agli atti "eventuali elaborati svolti in classe come verifiche e poi annullati dal docente interessato"

Per quanto afferisce i documenti di cui al punto 3, ossia, copia di tutti i verbali, appunti scritti, redatti dal Collegio dei docenti della summenzionata classe liceo Classico, parte resistente ha comunicato che nei verbali del Collegio dei docenti, non viene mai riportata la classe

Relativamente ai registri cartacei (punto n. 6), l'Istituto scolastico ha ricordato che, per legge, non vi è alcun registro cartaceo agli atti, poiché viene utilizzato esclusivamente il registro elettronico, quest'ultimo, peraltro, già è stato fornito in copia al richiedente.

Infine, con riguardo al punto 5, il verbale relativo allo scrutinio finale di non ammissione è stato già fornito in copia come risulta dal verbale di accesso agli atti del 18.07.2019.

DIRITTO

La Commissione con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 2, 3 e 4 rileva l'inammissibilità del ricorso trattandosi di documenti inesistenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, secondo il quale "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 1, ossia gli elaborati scritti di tutti gli altri studenti appartenenti alla medesima classe, riferiti all'a.s. 2018/19, la Commissione osserva che secondo il costante orientamento giurisprudenziale "la funzione docente non è diretta alla scelta degli studenti più meritevoli secondo una graduatoria di valore, bensì alla formazione dei ragazzi e alla verifica dei risultati da ognuno di essi conseguiti. Non si tratta pertanto di una procedura comparativa, nella quale potrebbe ipotizzarsi una disparità di trattamento". Pertanto, la richiesta in esame si traduce in un inammissibile controllo generalizzato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri - Compagnia di

FATTO

Il Maresciallo Maggiore ricorrente, presta servizio presso il Nucleo Investigativo Carabinieri di ed è alloggiato presso una Caserma dotata di una foresteria, sita in via n., in

Il ricorrente ha prenotato, tramite mail, due stanze nella suddetta foresteria per i giorni dal al; successivamente, l'amministrazione resistente gli ha comunicato che le stanze non erano più disponibili perché prenotate antecedentemente alla mail del ricorrente. Pertanto, il Maresciallo maggiore ricorrente, con istanza del 27 marzo integrata in data 29 marzo, ha chiesto di accedere alla precedente mail di prenotazione.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 10 aprile 2019, ha negato il chiesto accesso rilevando la carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente per insussistenza di interesse qualificato.

Avverso tale provvedimento il Maresciallo Maggiore ha adito, nei termini, la Commissione, la quale con ordinanza dell'8 maggio 2019 ha invitato l'amministrazione acceduta a notificare il gravame al controinteressato, da individuare nel soggetto che ha prenotato le stanze in questione prima del ricorrente, interrompendo i termini di legge.

L'Amministrazione acceduta ha, dapprima comunicato di avere trasmesso la richiesta ostensiva ai controinteressati e di essere in attesa di conoscerne l'esito e, poi, in data 3.09.2019 ha informato questa Commissione che il controinteressato non si è opposto al diniego e ribadisce l'insussistenza in capo al ricorrente di un interesse qualificato.

DIRITTO

La Commissione rileva che, poiché la prenotazione del ricorrente è stata posposta a quella di un terzo, il Maresciallo Maggiore è titolare di un interesse qualificato a verificare se effettivamente l'amministrazione ha rispettato l'ordine di priorità cronologico così come argomentato da parte resistente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Militare della

FATTO

Il Sottufficiale ricorrente, dopo avere appreso di non essersi utilmente collocato nella graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di servizio temporanei, con istanza di accesso del presentata sulla base del d.lgs n. 97 del 2016, ha chiesto di accedere alle graduatorie ed alla documentazione prodromica all'assegnazione degli alloggi di servizio categoria Sottufficiali dal 3° quadrimestre 2016 al 18.03.2019, agli elenchi nominativi delle Commissioni di controllo alloggi succedutesi nel tempo nei quadrimestri indicati nonché alle generalità del responsabile dei relativi procedimenti.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del, ha concesso l'accesso ai documenti inerenti il ricorrente ed a quelli già pubblicati e lo ha negato ai rimanenti, in quanto pregiudizievole al buon andamento dell'attività amministrativa ed al diritto alla tutela dei dati sensibili di un numero consistente di soggetti.

Il provvedimento del è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione trattandosi di una richiesta presentata ai sensi del d.lgs n. 97 del 2016. L'amministrazione, poi, ha esposto che il ricorrente aveva presentato una precedente istanza di accesso, formulata ai sensi della legge n. 241 del 1990, in ordine alla quale l'amministrazione aveva invitato il ricorrente a precisare i documenti oggetto della richiesta ostensiva; infatti, l'accoglimento dell'istanza, così come formulata, avrebbe determinato la necessità della notifica della stessa ad oltre n. Sottufficiali presenti nelle graduatorie.

DIRITTO

La Commissione osserva che la richiesta di accesso è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 97 del 2016; in tale contesto normativo concernente l'accessibilità dei documenti richiesti, la Commissione osserva in via generale di non essere competente e pronunciarsi stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto delegato, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha dedotto uno specifico interesse legittimante, ossia la partecipazione al procedimento di

assegnazione degli alloggi di servizio e, pertanto, è possibile esaminare l'istanza ai sensi della legge n. 241 del 1990. Nel merito sin da ora si rileva che la richiesta delle generalità del responsabile del procedimento è un'informazione e come tale sottratta all'accesso. Si invita, comunque, l'amministrazione a notificare il presente gravame ai richiedenti l'alloggio che immediatamente precedono il ricorrente in graduatoria. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione in parte dichiara inammissibile la domanda per quanto attiene la richiesta di informazioni per il resto invita parte resistente ad adempiere l'incombente di cui in motivazione. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione territoriale di – Centro unico accesso atti

FATTO

Il dott. ricorrente, in data 31 maggio 2019, ha chiesto all'Istituto ha chiesto le seguenti informazioni:

1. perché le visite di revisione sono avvenute in via e non in via
2. perché la visita medica di revisione dell'agosto 2015, è stata condotta con metodica per simulatori;
3. perché sono assenti i modelli privacy e i referti da me prodotti alle visite mediche di revisione del 2015 e 2018;
4. perché l'INAIL, invece di evitare gli effetti dannosi da RX, alla visita di revisione del 04-8-2015, ha predisposto nuovi esami RX, nonostante gli stessi sono stati da me esibiti del 16-3-2015;
5. perché l'INAIL ha disposto, revisione del 04-8-2015, su infortuni accaduti nel 2001 e 2003, definiti da oltre 10 anni;
6. perché le convocazioni a revisione del sottoscritto sono state predisposte con modalità diverse, invito a revisione del 12-7-18 sono stato convocato con posta normale, invece ultima revisione del 10-7-18 con AR.
7. perché l'INAIL, non invia i modelli 12SS (diario generale per attività), escluso il modello 12SS del 08-2015 già inviato, nonché le visite mediche e esami Vostri e/o da me prodotti e da Voi acquisiti dal 2001 come: cartelle cliniche, ecografie, RX, v. ORL e es. vestibolare, cardiologiche, fisiatriche, fisioterapia, cure odontoiatriche, v. psichiatriche. etc.

La presunta condotta inerte dell'amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione.

L'Istituto acceduto ha trasmesso una memoria con la quale ha esposto la vicenda alla base della presente richiesta; in particolare chiarisce parte resistente che il dott. è titolare di rendita INAIL per postumi da infortunio sul lavoro, rendita che ingloba anche gli esiti di infortuni precedenti. Il provvedimento di costituzione della rendita è stato rivisto a seguito della formulazione di un giudizio medico di riduzione dei postumi. L'amministrazione ha poi chiarito di avere fornito riscontro nel mese di giugno 2019 sia alla richiesta in esame sia alle numerose richieste presentate dal ricorrente nel corso degli anni.

DIRITTO

La Commissione rileva che la richiesta del 31 maggio 2019, ha ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi e, pertanto, la stessa esula dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di – Ufficio Territoriale del Governo

FATTO

Il ricorrente, quale legale rappresentante della società e dell'associazione culturale, con istanza di accesso del 28.06.2019 con riferimento alla manifestazione 2019, ha chiesto di accedere “ai verbali della Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo (CPVLPS) inerenti l’allestimento delle aree di spettacolo interessate riportanti calcolo e definizione dei rispettivi massimi affollamenti, per le edizioni 2015-2016-2017- 2018-2019 nessuna esclusa, corredati dalle necessarie Relazioni Tecniche del richiedente”. Motiva il ricorrente di svolgere un’attività concorrenziale rispetto a quella della società controinteressata organizzatrice dell’evento s.r.l. e di essere titolare di un interesse qualificato “finalizzato alla formazione di prove per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti costitutesi a proprio danno, oltre che un evidente nesso logico-funzionale tra il fine predetto e la documentazione richiesta”.

La Prefettura di ha notificato l’istanza di accesso alla controinteressata s.r.l. la quale si è opposta al chiesto accesso. L’amministrazione acceduta, con provvedimento del 31.07.2019, ha accolto l’accesso ai verbali della Commissione provinciale oscurando le parti relative ai controinteressati e lo ha negato ai rimanenti documenti, ossia progetto, relazione tecnica etc, ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. d) della legge n. 241 del 1990; afferma, infatti, la Prefettura resistente che l’accoglimento integrale dell’istanza consentirebbe di risalire alle generalità del progettista ed al rapporto professionale tra quest’ultimo ed il committente determinando un pregiudizio concreto alla loro riservatezza.

Il provvedimento del 31.07.2019 è stata impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E’ pervenuta memoria di parte resistente la quale ha ricostruito la presente vicenda.

La società controinteressata, tramite l’avv., ha trasmesso una memoria con la quale, sostanzialmente, replica le motivazioni alla base del diniego dell’amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente non ha dimostrato il nesso di collegamento tra il proprio interesse, ossia essere un operatore economico svolgente un’attività inerente l’allestimento della manifestazione, e i diversi documenti tecnici prodotti dalla società controinteressata assegnataria

della preparazione della manifestazione citata. Del resto il ricorrente non ha chiarito se ha partecipato alla procedura volta all'individuazione dell'operatore economico idoneo all'organizzazione del predetto evento.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile..

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il – Liceo Scientifico Statale –

FATTO

La ricorrente, ha conseguito il diploma superiore presso il Liceo resistente nell'anno scolastico 2018/2019 e, al fine di verificare la correttezza e la legittimità delle valutazioni e della votazione finale del suo esame di maturità, anche, mediante confronto con quello degli altri candidati e tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi, con istanza del 22.07.2019 ha chiesto di accedere a numerosi documenti indicati nell'istanza medesima. L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 31.07.2019 ha accolto la richiesta ostensiva e l'accesso ai documenti è stato esercitato in data 20.08.2019; nel verbale delle operazioni è riportato che l'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti relativi ad compagni di classe della ricorrente a seguito della loro opposizione.

Il provvedimento del 31.07.2019 è stata impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Nel gravame la ricorrente evidenzia altresì la parzialità delle informazioni contenute nel verbale n. della prova orale della ricorrente. Al gravame non è allegata la prova della notifica del presente gravame agli compagni di classe controinteressati.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha ricostruito la presente vicenda, in parte confutando le affermazioni formulate dalla ricorrente.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica ai compagni di classe controinteressati i cui nominativi sono indicati nella richiesta ostensiva.. Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il – Ufficio V – Ambito Territoriale di – Sede di

FATTO

Il ricorrente, in servizio presso l'Istituto Superiore di, assegnato al reparto in qualità di Addetto Azienda Agraria (profilo), con istanza del 18.6.2019, ha chiesto di accedere ai documenti relativi all'organico del personale - profilo professionale di "Assistente Tecnico" - dell'Istituto "....." per gli anni 2016/2017 e 2017/2018.

Motiva il ricorrente di avere partecipato al concorso per la qualifica professionale area A e di essere stato escluso, mediante decreto n. del, dalla graduatoria per l'anno scolastico 2018/2019, nonostante avesse svolto mansioni di area B negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.

Dopo che l'amministrazione acceduta ha chiesto al ricorrente di volere meglio specificare il collegamento tra i chiesti documenti e l'interesse alla base della richiesta, il sig. ha chiarito che l'esclusione dalla graduatoria verteva sul fatto che i mesi svolti quale (profilo) non erano cumulabili con i mesi svolti in qualità di Collaboratore scolastico (profilo area A), ai fini del raggiungimento dei 24 mesi, individuati come requisito indispensabile per la partecipazione al concorso indetto con bando della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico regionale del (prot. N. del).

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito la Commissione la quale, con ordinanza del 18 settembre ha invitato le parti a chiarire, ciascuna per la parte di competenza, se l'esclusione dal concorso per la qualifica professionale area A, e avvenuta mediante decreto n. del 2018, sia imputabile al mancato riconoscimento del servizio svolto nell'arco dei 24 mesi e se tale concorso riguardi l'organico del personale - profilo professionale di "Assistente Tecnico" oggetto della richiesta ostensiva, interrompendo nelle more i termini di legge.

E' pervenuta memoria dell'Ambito Territoriale di e – Sede di, il quale ha informato la Commissione che, a seguito della sentenza n./..... del Tribunale di del, il ricorrente è stato iscritto nelle graduatorie permanenti del profilo di Area A, con decorrenza dall'anno scolastico 2018/2019 e individuato come destinatario di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Aggiunge l'amministrazione che il concorso in questione non prevede nessun legame con l'organico del personale – profilo professionale di assistente Tecnico che è afferente all'area B. Infine, l'amministrazione comunica che il ricorrente negli a.s. 2016/2017 e 2017/2018 ha stipulato con l'Istituto acceduto

contratti di lavoro riguardanti il profilo di Collaboratore Scolastico e di addetto Azienda Agraria e non il profilo di assistente Tecnico. Parte resistente ha trasmesso una precedente memoria del con la quale esponeva di non capire il collegamento tra la posizione del ricorrente di Collaboratore scolastico e, da ultimo, quella di addetto all'Azienda Agraria e l'elenco dei dipendenti con profilo di Assistente Tecnico.

DIRITTO

La Commissione rileva che, effettivamente, il ricorrente non ha chiarito il nesso di collegamento tra la propria posizione di Collaboratore scolastico e di addetto all'Azienda Agraria e i chiesti documenti; pertanto, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore "....." –

FATTO

Il prof. ricorrente, docente di ruolo presso l'Istituto resistente, con istanza del 3.07.2019 ha chiesto di accedere al documento attestante l'abilitazione all'insegnamento per la classe A020 (Fisica) della prof.ssa; motiva il ricorrente di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il conferimento dell'incarico di tre ore d'insegnamento della Fisica eccedenti l'orario lavorativo, assegnato alla prof.ssa e di volere verificare la sussistenza in capo alla professoressa di tali requisiti.

L'Istituto scolastico acceduto, con provvedimento del 2.08.2019 ha negato il chiesto accesso dal momento che i documenti riguardano "procedimenti conclusi".

Il provvedimento di diniego del 2.08.2019 è stato impugnato tramite l'avv., in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame non è allegata la prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla prof.ssa, benchè sia menzionata tra gli allegati al ricorso.

E' pervenuta memoria della nuova dirigente scolastica dell'Istituto acceduto, dott.ssa, la quale ha comunicato di avere avviato il procedimento di autotutela finalizzato a consentire il chiesto accesso e di avere trasmesso la richiesta ostensiva alla controinteressata prof.ssa

DIRITTO

La Commissione, al fine di verificare l'ammissibilità del presente gravame, chiede alle parti di chiarire se l'assegnazione dell'incarico in questione avviene mediante un procedimento selettivo, di tipo concorsuale. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione chiede alle parti di fornire i chiarimenti di cui in motivazione; medio tempore i termini restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore "....." –

FATTO

Il prof. ricorrente, docente di ruolo presso l'Istituto resistente, con istanza del 3.07.2019 ha chiesto di accedere al verbale di assemblea straordinaria della classe svoltasi in data al fine di valutare la legittimità degli atti che hanno determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare della censura comminata al ricorrente con provvedimento del 31.01.2019. L'amministrazione scolastica acceduta, con provvedimento del 2.08.2019, ha negato il chiesto accesso dal momento che i documenti riguardano "procedimenti conclusi".

Il provvedimento di diniego del 2.08.2019 è stato impugnato tramite l'avv., in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al ricorso non è allegata la prova dell'avvenuta notifica ai controinteressati benchè tale allegazione sia menzionata nel ricorso stesso.

E' pervenuta memoria della nuova dirigente scolastica dell'Istituto acceduto, dott.ssa, la quale ha comunicato di avere avviato il procedimento di autotutela finalizzato a consentire il chiesto accesso.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica ai controinteressati da individuare in coloro che hanno partecipato all'assemblea straordinaria del 20.11.2018. Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente: Società agricola

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale di -

FATTO

La Sig.ra, nella qualità di legale rappresentante della Società agricola di e, rappresentata e difesa dall'avv., a seguito di accertamento ispettivo condotto da parte resistente e conseguente notifica del verbale di accertamento per obbligazione contributiva, in data 8 aprile 2019 chiedeva di poter accedere a tutti i documenti del procedimento ispettivo, motivando la domanda a fini difensivi.

Parte resistente ha negato l'accesso, ritenendo sottratta la documentazione domandata in ragione del disposto di cui all'art. 329 c.p.p. atteso che nel corso degli accertamenti gli ispettori contestavano alla ricorrente fattispecie costituenti reato con conseguente inoltro alla Procura della Repubblica competente.

Contro tale diniego la Società agricola di e ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso 27 giugno la Commissione sospendeva la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura competente il nulla osta all'accesso richiesto, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Parte resistente ha assolto l'incombente istruttorio, allegando la comunicazione inoltrata dalla competente Procura con le annotazioni del sostituto procuratore.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Società agricola di e, la Commissione, preso atto della nota da ultimo citata di parte resistente, dalla quale si evince che la Procura non ha rilasciato il nulla osta, respinge il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.

Ricorrente: Società S.S. Soc. Agricola

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale di

FATTO

La Sig.ra, nella qualità di legale rappresentante della Società S.S. Soc. Agricola, rappresentata e difesa dall'avv., a seguito di accertamento ispettivo condotto da parte resistente e conseguente notifica del verbale di accertamento per obbligazione contributiva, in data 8 aprile 2019 chiedeva di poter accedere a tutti i documenti del procedimento ispettivo, motivando la domanda a fini difensivi.

Parte resistente ha negato l'accesso, ritenendo sottratta la documentazione domandata in ragione del disposto di cui all'art. 329 c.p.p. atteso che nel corso degli accertamenti gli ispettori contestavano alla ricorrente fattispecie costituenti reato con conseguente inoltro alla Procura della Repubblica competente.

Contro tale diniego la Società S.S. Soc. Agricola ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso 27 giugno la Commissione sospendeva la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura competente il nulla osta all'accesso richiesto, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Parte resistente ha depositato una nota con la quale dà atto di aver richiesto alla Procura competente il nulla osta di che trattasi. Il sostituto procuratore, con notazione in calce alla medesima nota, ha tuttavia fatto riferimento ad altri procedimenti penali ma non a quello riferibile alla Società ricorrente.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Società S.S. Soc. Agricola, la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota da ultimo citata nelle premesse in fatto e considerato che il sostituto procuratore non ha fornito alcuna indicazione in merito alle indagini in corso e conseguenti all'ispezione effettuata nei riguardi della Società ricorrente, invita nuovamente l'amministrazione resistente a richiedere il nulla osta con specifico riferimento alla Società S.S. Soc. Agricola, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la amministrazione resistente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: Società Soc. S.S.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale di

FATTO

La Sig.ra, nella qualità di legale rappresentante della Società Soc. S.S., rappresentata e difesa dall'avv., a seguito di accertamento ispettivo condotto da parte resistente e conseguente notifica del verbale di accertamento per obbligazione contributiva, in data chiedeva di poter accedere a tutti i documenti del procedimento ispettivo, motivando la domanda a fini difensivi.

Parte resistente ha negato l'accesso, ritenendo sottratta la documentazione domandata in ragione del disposto di cui all'art. 329 c.p.p. atteso che nel corso degli accertamenti gli ispettori contestavano alla ricorrente fattispecie costituenti reato con conseguente inoltro alla Procura della Repubblica competente.

Contro tale diniego la Società Soc. S.S. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso 27 giugno la Commissione sospendeva la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura competente il nulla osta all'accesso richiesto, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Parte resistente ha assolto l'incombente istruttorio, allegando la comunicazione inoltrata dalla competente Procura con le annotazioni del sostituto procuratore.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Società Soc. S.S., la Commissione, preso atto della nota da ultimo citata di parte resistente, dalla quale si evince che la Procura non ha rilasciato il nulla osta, respinge il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Esercito – Comando militare

FATTO

Con istanza presentata il 9 luglio 2019, militare dell'Esercito, ha chiesto l'accesso alla "... propria documentazione, caratteristica e matricolare ...", nonché all'ulteriore documentazione idonea ad assicurare la veridicità e l'esattezza dei dati riportati in quella medesima documentazione caratteristica e matricolare.

Con nota del 31 luglio 2019 l'Amministrazione militare ha accolto tale istanza di accesso, subordinandone però il concreto esercizio all'apposizione della sottoscrizione dell'..... stesso sui "... modelli di MRDC....." (sigla per: Mancata Redazione di Documentazione Caratteristica).

Lamentando l'illegittimità di tale condizione, l'..... ha adito questa Commissione con ricorso presentato il 29 agosto 2019.

Con memoria datata 19 settembre 2019 l'Amministrazione resistente ha evidenziato che la sottoscrizione dell'odierno ricorrente sui predetti modelli di MRDC, oltre a risultare imposta da una circolare ministeriale del 23 dicembre 2008, non implicava alcuna accettazione dell'interessato riguardo al contenuto di quei medesimi documenti; e che, invece, l'eventuale rifiuto dell'..... poteva integrare il reato di disobbedienza previsto e punito dall'art. 173 c.p.m.p..

DIRITTO

A prescindere da quale valenza giuridica possa avere la sottoscrizione dell'odierno ricorrente, in riferimento a taluni dei documenti a cui egli ha invocato l'accesso, ovvero il suo eventuale rifiuto di apporre quella medesima sottoscrizione, è indubbio come una simile condizione esuli completamente dalla specifica normativa in materia di accesso agli atti.

Né una mera circolare ministeriale può rivestire valenza regolamentare, in tema di accesso, e quindi dettare condizioni ulteriori per l'esercizio di quest'ultimo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare tempestivamente la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Militare esercito –

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nominato presso l'amministrazione resistente, a seguito di un ricorso presentato a tutela dei lavoratori, veniva a conoscenza di un'ispezione disposta dal Ministero della Difesa. Venuto a conoscenza delle risultanze del procedimento ispettivo effettuato, in data 15 luglio u.s. formulava espressamente richiesta di accesso ai documenti ispettivi.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, eccezion fatta per un riscontro interlocutorio e relativo all'Ufficio competente ad istruire la richiesta di accesso, il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva nella quale dà atto di aver consegnato al ricorrente due documenti riferiti all'ispezione in data, Il ricorrente, tuttavia, con memoria integrativa del ricorso principale, rileva che tale consegna è riferita a documenti incomprensibili e non soddisfatti del chiesto accesso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue

Preliminarmente deve affermarsi la sussistenza di un interesse qualificato all'accesso in capo al Sig., atteso che gli accertamenti ispettivi sono conseguiti ad una denuncia dal medesimo fatta nella qualità di RLS.

Ciò premesso, tuttavia, non è chiaro se l'amministrazione sia in possesso di ulteriore documentazione oltre quella consegnata al ricorrente in data 4 settembre e da questi ritenuta non soddisfacente.

Pertanto, interrotti i termini della decisione, la Commissione chiede all'amministrazione resistente di voler chiarire se detiene altra documentazione oltre quella consegnata al e, in caso affermativo, se ricorrano o meno motivi ostativi al suo rilascio.

PQM

La Commissione chiede a parte ricorrente di fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva. I termini della decisione restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.

FATTO

Con istanza presentata a Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. il 15 luglio 2019 ha domandato l'accesso al verbale di un procedimento, denominato "FS *recruiting day*", a cui precedentemente egli aveva chiesto di partecipare; ed ha lamentato di esser stato escluso dalla fase di tale procedimento prevista per la data del 16 luglio 2019.

Con nota dell'8 agosto 2019 Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. ha negato l'accesso agli atti, evidenziando come all'esito della precedente fase del suddetto procedimento il si fosse classificato in posizione non utile, avuto riguardo al numero di posti disponibili per la successiva assunzione alle dipendenze della società stessa.

Avverso tale diniego di accesso il ha adito questa Commissione, con ricorso ivi pervenuto il 4 settembre 2019.

Con memoria pervenuta il 27 settembre 2019 la società resistente ha argomentato a detrimento dell'odierno ricorso.

DIRITTO

Il diniego di parte resistente non prende espressamente posizione sulla domanda ostensiva formulata dal ricorrente. Essa, invero, si limita a dare atto della non ammissione dell'accedente, il ché, tuttavia, rappresenta un profilo pacifico.

Viceversa, occorre rilevare che il ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso, avendo preso parte alle fasi preliminari della procedura di cui alle premesse in fatto e che anche nella propria memoria difensiva parte resistente, dopo aver chiarito il meccanismo di funzionamento della selezione, si limita ad osservare che per ragioni di riservatezza (comunque non opposte nel diniego impugnato) il ricorso non poteva trovare accoglimento.

Al contrario, tuttavia e ad avviso della Commissione, essendo l'accesso richiesto inerente ad una procedura selettiva, vige il consolidato principio che la tutela della riservatezza deve considerarsi recessiva rispetto all'interesse dell'accedente.

Per le suesposte ragioni il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Scuola statale primaria e dell'infanzia "....." –

FATTO

Con istanza presentata all'istituto scolastico resistente il 18 luglio 2019 ha evidenziato di aver chiesto di partecipare ad una selezione per esperti esterni bandita da quel medesimo istituto in riferimento ad un progetto di attività motoria per l'anno scolastico 2019/20 e, tra l'altro, ha domandato l'accesso a molteplici atti del relativo procedimento concorsuale.

Con nota del 1° agosto 2019 l'istituto scolastico ha negato l'accesso agli atti, rilevando come l'....., che non era docente presso l'istituto stesso, avesse ommesso di presentare domanda relativamente ad un bando per esperti esterni pubblicato da quell'istituto il 3 luglio 2019; e come, quindi, egli non vantasse alcun interesse all'accesso al procedimento scaturito da quel bando.

Avverso tale diniego di accesso l'..... ha adito questa Commissione, con ricorso presentato il 23 agosto 2019.

L'Amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Dalla narrativa dell'odierno ricorso (pag. 2) risulta evidente come l'..... abbia chiesto di partecipare alla selezione riferita al progetto su richiamato soltanto dopo l'esaurimento non soltanto di una prima fase circoscritta ai docenti in servizio presso l'Amministrazione resistente, ma anche di un'ulteriore fase per soggetti esterni.

Conseguentemente difetta il suo interesse ad accedere agli atti di quel complessivo procedimento concorsuale.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver preso parte alla procedura concorsuale per il passaggio dal profilo di specialista a quello di Direttore per l'anno 2019, non essendo, all'esito, ammesso alla prova orale in quanto non rientrante tra i sei candidati con il miglior punteggio complessivo ottenuto nelle precedenti due fasi della selezione.

Pertanto, in data 2 luglio u.s., ha chiesto di poter accedere ai seguenti documenti: 1) le istanze dei candidati con annessi allegati; 2) i verbali della Giunta incaricata di esaminare i curricula dei candidati e di effettuare i colloqui con gli interessati; 3) i resoconti degli scrutini e i documenti a supporto degli elementi di valutazione considerati dalla Giunta e dall'esperto esterno, proposti dalla Giunta al Consiglio; 4) l'atto contenente i risultati complessivi dell'esame dei curricula dei candidati, dei colloqui individuali e delle valutazioni; 5) le delibere connesse alla predetta procedura concorsuale; 6) ogni altro documento collegato alla procedura selettiva.

Parte resistente ha consentito parzialmente l'accesso, concedendolo per ciò che attiene ai documenti di cui ai punti 1), 2) 3) con esclusivo riferimento alla prova psicoattitudinale dell'accedente, 4) ad eccezione dei verbali di valutazione delle prove orali e 5.

Contro tale parziale diniego il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto dell'accoglimento parziale disposto dal ricorrente, resta da considerare, pertanto, la legittimità del diniego di accesso ai fascicoli attitudinali degli altri partecipanti alla procedura concorsuale di cui alle premesse in fatto nonché dei verbali contenenti i risultati delle prove orali.

Sul primo versante, parte resistente ha inteso negare l'accesso sulla scorta della disposizione di cui all'art. 24, comma 1, lettera d), della legge n. 241/1990, che esclude perentoriamente dall'accesso i documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Si tratta, quindi, di una fattispecie di esclusione in cui il bilanciamento tra contrapposti interessi è operato in radice dal legislatore stesso e che, come tale, non lascia margini di apprezzamento

discrezionale in capo all'amministrazione destinataria della domanda ostensiva (in questo senso, peraltro, si è già espressa questa Commissione con decisione del febbraio 2015, da cui non v'è ragione di discostarsi).

Quanto poi ai verbali contenenti le valutazioni delle prove orali, non essendovi stato ammesso il ricorrente, correttamente l'amministrazione non ha ravvisato un interesse diretto concreto ed attuale in capo al

Per le suesposte ragioni, pertanto, il ricorso non merita accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: liceo classico “.....” –

FATTO

Con istanza presentata all'istituto resistente il 17 marzo 2019, docente che aveva prestato servizio presso l'istituto stesso tra gli anni scolastici 2000/01 e 2005/06, ha chiesto che venisse specificata la tipologia di ritenute che, in un certificato di servizio rilasciatogli da quell'Amministrazione il 19 novembre 2014, risultavano genericamente indicate alla voce “Situaz. Prev.: (RA01) S. con retrib. assog. a ritenute in conto entrate Tesoro e fondo prev.”; ed ha altresì chiesto l'accesso ai “... documenti di dettaglio che sono alla base ...” di quella medesima voce del predetto certificato di servizio.

Lamentando che su tale istanza si fosse formato il silenzio rigetto, lo ha adito questa Commissione con ricorso pervenuto il 15 maggio 2019.

Nessuna memoria è pervenuta dall'Amministrazione resistente. Nella riunione plenaria dello scorso 6 giugno la Commissione in parte dichiarava inammissibile il ricorso, siccome relativo ad un'istanza preordinata all'ottenimento di chiarimenti più che di documenti amministrativi e, per la restante parte, invitava l'amministrazione a fornire chiarimenti circa l'esistenza di quanto richiesto.

Parte resistente ha fornito tali chiarimenti con comunicazione dello scorso 26 giugno.

DIRITTO

La commissione, con riferimento all'incombente istruttorio espletato da parte resistente osserva quanto segue.

L'Istituto scolastico allega una comunicazione già inoltrata in vista della seduta plenaria dello scorso 6 giugno (in effetti datata 29 maggio), ma non pervenuta a causa di un errore nella digitazione dell'indirizzo di posta elettronica.

In detta comunicazione l'amministrazione fa presente di non avere accesso diretto ai documenti richiesti ma di essersi attivata presso l'amministrazione comunale al fine di chiedere l'autorizzazione per accedere ai locali dell'archivio e soddisfare così la richiesta del Sig.

Tale comunicazione, indubbiamente di sostanziale accoglimento della richiesta del ricorrente, tuttavia, non dà atto se ad oggi sia stato o meno effettuato il predetto accesso agli uffici dell'archivio. Si chiede pertanto all'amministrazione di voler chiarire tale profilo, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire entro trenta giorni i chiarimenti indicati nella parte motiva. *Medio tempore* rimangono interrotti i termini per la decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS - Direzione provinciale

FATTO

Con istanza presentata all'ente previdenziale resistente l'8 aprile 2019, nella sua qualità di assicurato INPS, ha chiesto copia della comunicazione che l'INPS stesso aveva inviato il mese precedente al soggetto a cui competeva attestare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali riguardanti un rapporto di lavoro che nel 1986 lo aveva avuto alle dipendenze dell'ASST di

Lamentando che su tale istanza si fosse formato il silenzio rigetto, lo ha adito questa Commissione con ricorso pervenuto il 16 maggio 2019.

Con memoria pervenuta il 29 di quello stesso mese l'Amministrazione resistente ha evidenziato che l'interesse sostanziale sotteso all'istanza di accesso doveva reputarsi soddisfatto, posteriormente a quest'ultima: atteso che l'estratto conto previdenziale dello era stato aggiornato, includendovi la contribuzione per la totalità del periodo dal 14 aprile al 15 settembre 1986 da lui lavorato, a cui era riferita l'istanza di accesso; ed ha altresì espresso l'avviso secondo cui il buon fine del procedimento sotteso all'istanza stessa facesse venir meno l'interesse dell'assicurato di accedere ad un mero atto endoprocedimentale. Nella seduta dello scorso 6 giugno, la Commissione, tenuto conto di quanto comunicato dall'amministrazione, e cioè l'avvenuto aggiornamento dell'estratto conto previdenziale del ricorrente, emetteva ordinanza chiedendo a quest'ultimo se avesse ancora interesse a coltivare il ricorso e, in caso affermativo, di specificarne le ragioni, interrompendo *medio tempore* i termini della decisione.

Il ricorrente ha fornito i chiarimenti di cui sopra.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota da ultimo pervenuta da parte del ricorrente con la quale questi chiarisce che in realtà parte resistente ha trasmesso un prospetto della posizione assicurativa che non soddisfa l'interesse sottostante la domanda ostensiva, siccome mirante ad accedere a documenti relativi al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato previsto dal D.P.R. 1092/1973. Insiste, pertanto il ricorrente, nell'accoglimento del ricorso.

Alla luce dei chiarimenti forniti, e tenuto conto che l'interesse ad accedere nel caso di specie è del tipo endoprocedimentale, la Commissione ritiene meritevole di accoglimento il ricorso depositato dal Sig.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

FATTO

Il Sig. in data 17 luglio u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«ogni atto intercorso fra l'Ateneo e l'Ispettorato per la Funzione Pubblica in data successiva al 14 giugno 2019 sino alla data di risposta alla presente, in relazione alla nota di richiesta chiarimenti in materia di mancato versamento degli emolumenti relativi al contratto di docenza per l'a.a. 2017/18»*.

La richiesta veniva motivata come segue *«in qualità di docente a contratto presso l'Università di per l'a.a. 2018/2019 per l'insegnamento Diritto pubblico comparato-IUS/21 per il CdLM Linguaggi e forme della comunicazione LM-92, ravvisato che con nota del 10 giugno 2019 si è provveduto a formale segnalazione dell'Ateneo presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di nonché presso l'Ispettorato per la Funzione Pubblica in forza d'inadempimento nel versamento degli emolumenti per il contratto di docenza per l'a.a. 2017/2018, concluso in data e per il quale il competente ufficio non ha riscontrato le richieste di aggiornamento sui tempi di pagamento a far data dalla metà del mese di u.s., di talché necessario procedere formalmente nei confronti dell'Ateneo onde imporre il dovere salario e contributivo nonché per ogni azione tesa ad intervenire sull'azione amministrativa tesa a non versare il dovuto ai docenti a contratti entro i termini di conclusione del contratto di docenza, particolarmente dopo il termine di scadenza del contratto, ravvisato che l'Ispettorato per la Funzione Pubblica ha trasmesso conseguenziale e tempestiva nota di richiesta di chiarimenti all'Ufficio trattamento economico dell'Ateneo in data, Prot., con espressa richiesta di procedere «ad una verifica interna sulla regolarità dell'azione amministrativa, comunicandone gli esiti anche all'esponente in indirizzo», ravvisata la conseguente necessità di acquisire per ogni finalità di tutela per il ritardato pagamento degli emolumenti relativi all'a.a. 2017/2018 ogni atto intercorso fra l'Ateneo e l'Ispettorato per la Funzione Pubblica in data successiva al 14 giugno 2019 sino alla data di risposta alla presente, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto ai fini di emolumenti dovuti dall'Ateneo all'accidente, con riserva di tutela, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso»*.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del successivo 7 agosto, ritenendo la documentazione riservata siccome riferita al rapporto di vigilanza con l'Ispettorato della Funzione pubblica.

Contro il predetto diniego il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, deducendo che, a seguito di nulla osta ricevuto dalla Presidenza del Consiglio di Ministri, ha provveduto a rilasciare la documentazione richiesta al ricorrente, apponendo degli omissis per le parti non ostendibili in ragione di indagini penali in corso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare, preso atto della nota difensiva dell'amministrazione di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, tenuto anche conto della legittimità dell'apposizione di omissis riferita dalla medesima.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

FATTO

Il Sig. in data 17 luglio u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«atti relativi all'accedente detenuti dall'amministrazione in indirizzo in forza di trasmissione da altre pubbliche amministrazioni in data successiva al 01 gennaio 2018 e sino alla data di risposta alla presente ovvero comunicazione della loro inesistenza»*.

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di docente a contratto per l'a.a. 2018/2019 per l'insegnamento Diritto pubblico comparato-IUS/21 per il CdLM Linguaggi e forme della comunicazione LM-92, ravvisato che l'amministrazione detenga atti relativi all'accedente in forza di trasmissione da altre pubbliche amministrazioni in data successiva al 01 gennaio 2018 e sino alla data di risposta alla presente, ravvisata la conseguente necessità di acquisire per ogni finalità di tutela i ridetti documenti eventualmente detenuti, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto, con riserva di tutela, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso”*.

Parte resistente non dava riscontro alla domanda di accesso in questione e, pertanto, contro il silenzio rigetto maturato il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo occorre osservare che parte resistente, nella propria memoria difensiva, dà atto di aver riscontrato la domanda di accesso del in data 23 settembre u.s., negandolo quanto a parte della documentazione, siccome riferita a richieste provenienti da organi di polizia giudiziaria ed inerenti ad indagini penali in corso, rilasciando comunque parte della documentazione richiesta e segnatamente quella trasmessa da un proprio dipendente in data 19 settembre 2019.

Pertanto, essendo i documenti oggetto di richiesta ostensiva esclusi dall'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a) della legge n. 241 del 1990, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

FATTO

Il Sig. in data 2 agosto u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«mandato di pagamento e relativo cedolino di calcolo degli emolumenti per l'a.a. 2017/2018»*.

La richiesta veniva motivata come segue *“«in qualità di docente a contratto presso l'Università di per l'a.a. 2018/2019 per l'insegnamento Diritto pubblico comparato-IUS/21 per il CdLM Linguaggi e forme della comunicazione LM-92, ravvisato che con nota del 10 giugno 2019 si è provveduto a formale segnalazione dell'Ateneo presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di e nonché presso l'Ispettorato per la Funzione Pubblica in forza d'inadempimento nel versamento degli emolumenti per il contratto di docenza per l'a.a. 2017/2018, concluso in data 31 maggio 2019 e per il quale il competente ufficio non ha riscontrato le richieste di aggiornamento sui tempi di pagamento a far data dalla metà del mese di maggio u.s., di talché necessario procedere formalmente nei confronti dell'Ateneo onde imporre il dovere salario e contributivo nonché per ogni azione tesa ad intervenire sull'azione amministrativa tesa a non versare il dovuto ai docenti a contratti entro i termini di conclusione del contratto di docenza, particolarmente dopo il termine di scadenza del contratto, ravvisato che l'Ispettorato per la Funzione Pubblica ha trasmesso conseguenziale e tempestiva nota di richiesta di chiarimenti all'Ufficio trattamento economico dell'Ateneo in data, Prot., con espressa richiesta di procedere «ad una verifica interna sulla regolarità dell'azione amministrativa, comunicandone gli esiti anche all'esponente in indirizzo», al quale nulla è stato comunicato, ravvisata la conseguente necessità di acquisire per ogni finalità di tutela per il ritardato pagamento degli emolumenti relativi all'a.a. 2017/2018 il mandato di pagamento e relativo cedolino di calcolo degli emolumenti per l'a.a. 2017/2018, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto ai fini di emolumenti dovuti dall'Ateneo all'accedente, con riserva di tutela, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso, ed ogni azione e segnalazione ulteriore nei confronti dell'Ateneo”*.

Parte resistente non dava riscontro alla domanda di accesso in questione e, pertanto, contro il silenzio rigetto maturato il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva dimostrando di aver trasmesso quanto di interesse al ricorrente in data 13 settembre u.s.

In data 16 settembre, tuttavia, il ha depositato una integrazione del proprio ricorso, ribadendo la non soddisfattività di quanto concesso in ostensione da parte resistente, in quanto non figurebbero gli elementi di calcolo sugli oneri liquidati ed insistendo per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame non è fondato. Nella propria memoria parte resistente fa presente di aver concesso i documenti richiesti dal ricorrente, allegandoli al proprio scritto. Gli elementi di calcolo ulteriormente richiesti dal ricorrente, invero, si risolverebbero in una elaborazione di dati che l'amministrazione non è tenuta a fare in sede di accesso.

La pretesa del ricorrente appare pertanto infondata.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

FATTO

Il Sig. in data 2 agosto u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«atti trasmessi alla Procura della Repubblica di in data successiva al 01 maggio 2019 nonché ad ogni altra amministrazione o soggetto pubblico ovvero privato in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accidente»*.

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di docente a contratto presso l'Università di per l'a.a. 2018/2019 per l'insegnamento Diritto pubblico comparato-IUS/21 per il CdLM Linguaggi e forme della comunicazione LM-92, ravvisato che con nota del 10 giugno 2019 si è provveduto a formale segnalazione dell'Ateneo presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di nonché presso l'Ispettorato per la Funzione Pubblica in forza d'inadempimento nel versamento degli emolumenti per il contratto di docenza per l'a.a. 2017/2018, concluso in data 31 maggio 2019 e per il quale il competente ufficio non ha riscontrato le richieste di aggiornamento sui tempi di pagamento a far data dalla metà del mese di maggio u.s., di talché necessario procedere formalmente nei confronti dell'Ateneo onde imporre il dovere salario e contributivo nonché per ogni azione tesa ad intervenire sull'azione amministrativa tesa a non versare il dovuto ai docenti a contratti entro i termini di conclusione del contratto di docenza, particolarmente dopo il termine di scadenza del contratto, ravvisato che l'Ispettorato per la Funzione Pubblica ha trasmesso conseguenziale e tempestiva nota di richiesta di chiarimenti all'Ufficio trattamento economico dell'Ateneo in data, Prot., con espressa richiesta di procedere «ad una verifica interna sulla regolarità dell'azione amministrativa, comunicandone gli esiti anche all'esponente in indirizzo», al quale nulla è stato comunicato, ravvisato che a tal fine l'ufficio ha trasmesso all'Ispettorato territoriale di lavoro di e la nota del, Prot., laddove si richiama l'invio di documentazione alla Procura della Repubblica di inerente il conferimento di contratti di docente all'accidente, ravvisata la conseguente necessità di acquisire per ogni finalità di tutela la relativa nota ed allegati trasmessi alla Procura di, nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato successivamente al 01 maggio 2019, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto ai fini di emolumenti dovuti dall'Ateneo all'accidente, nonché per ogni tutela in relazione al rapporto di docente a contratto con l'amministrazione, ravvisato che gli eventuali atti trasmessi all'Autorità giudiziaria costituiscono documenti amministrativi in quanto, anzitutto, le denunce et similia presentate da un soggetto pubblico nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia trasmesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura;*

TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a DICA-.....-.....-..... segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università); ravvisato che la stessa giurisprudenza penale ha acclarato che: «non costituisce "atto di indagine" la notizia criminis (costituendo essa delle indagini il mero presupposto), e, in particolare, la denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica»: così Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2011, n. 13494, Tamberlich, che esclude da tale categoria, e dunque dal divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti», rilevando ai fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del relativo divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell'azione diretta o nell'iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d'essere, sia in tali organi» (nel caso: accesso a segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell'Agenzia delle Entrate alla Procura; per l'effetto non sussiste il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p.); con riserva di tutela, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso, ed ogni azione e segnalazione ulteriore nei confronti dell'Ateneo».

Parte resistente non dava riscontro alla domanda di accesso in questione e, pertanto, contro il silenzio rigetto maturato il ha adito in termini la Commissione. L'amministrazione ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

L'amministrazione resistente, nella propria memoria difensiva, fa presente che nessuna comunicazione è stata inviata ad altra autorità e che, viceversa, è stata la procura ad accedere al fascicolo personale del ricorrente. Peraltro risulta che l'amministrazione ha già trasmesso quanto in suo possesso e contenuto nel fascicolo del richiedente.

Per le suesposte ragioni il ricorso non merita accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato per la Funzione Pubblica

FATTO

Il Sig. in data 30 luglio u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«ogni atto intercorso fra l'Ateneo di e l'Ispettorato per la Funzione Pubblica in data successiva al 14 giugno 2019 sino alla data di risposta alla presente, in relazione alla nota di richiesta chiarimenti in materia di mancato versamento degli emolumenti relativi al contratto di docenza per l'a.a. 2017/18».*

La richiesta veniva motivata come segue *“«in qualità di docente a contratto presso l'Università di per l'a.a. 2018/2019 per l'insegnamento Diritto pubblico comparato-IUS/21 per il CdLM Linguaggi e forme della comunicazione LM-92, ravvisato che con nota del 10 giugno 2019 si è provveduto a formale segnalazione dell'Ateneo presso l'Ispettorato per la Funzione Pubblica in forza d'inadempimento nel versamento degli emolumenti per il contratto di docenza per l'a.a. 2017/2018, concluso in data 31 maggio 2019 e per il quale il competente ufficio non ha riscontrato le richieste di aggiornamento sui tempi di pagamento a far data dalla metà del mese di maggio u.s., di talché necessario procedere formalmente nei confronti dell'Ateneo onde imporre il dovere salario e contributivo nonché per ogni azione tesa ad intervenire sull'azione amministrativa tesa a non versare il dovuto ai docenti a contratti entro i termini di conclusione del contratto di docenza, particolarmente dopo il termine di scadenza del contratto, ravvisato che l'Ispettorato per la Funzione Pubblica ha trasmesso conseguenziale e tempestiva nota di richiesta di chiarimenti all'Ufficio trattamento economico dell'Ateneo in data, Prot. con espressa richiesta di procedere «ad una verifica interna sulla regolarità dell'azione amministrativa, comunicandone gli esiti anche all'esponente in indirizzo», ravvisata la conseguente necessità di acquisire per ogni finalità di tutela per il ritardato pagamento degli emolumenti relativi all'a.a. 2017/2018 ogni atto intercorso fra l'Ateneo e l'Ispettorato per la Funzione Pubblica in data successiva al 14 giugno 2019 sino alla data di risposta alla presente, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto ai fini di emolumenti dovuti dall'Ateneo all'accidente, con riserva di tutela, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso”.*

Parte resistente riscontrava la domanda di accesso in questione osservando che quanto di interesse era già stato comunicato al dall'Ateneo, che il Dipartimento resistente non è deputato alla cura di procedimenti afferenti ad interessi di singoli cittadini e comunque ostendendo quanto in proprio possesso.

Omettendo tale ultima parte della nota di riscontro della PCM, il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva chiarendo, inoltre, che già in data 1 luglio gli emolumenti in questione sono stati corrisposti al ricorrente e che eventuali ritardi potevano essere ascritti ad un procedimento penale a carico del ricorrente medesimo.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame non è fondato. Nella nota, qualificata di diniego dal, risulta che parte resistente gli ha trasmesso quanto in proprio possesso e riferito alla vicenda di cui alle premesse in fatto.

Inoltre, anche l'interesse sotteso all'istanza di accesso, vale a dire il mancato pagamento di emolumenti, è sconfessato da parte resistente facendo venir meno l'interesse qualificato dell'odierno ricorrente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Interregionale del Lavoro -

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di consulente del lavoro della società a r.l., in data 3 settembre u.s. ha chiesto di poter accedere ai documenti attestanti l'attività di programmazione ispettiva riferite alla predetta società nonché ha domandato di conoscere se la medesima sia inserita nell'attività di programmazione chiedendo, in caso positivo, il rilascio della relativa documentazione.

La richiesta ostensiva era motivata da finalità difensive con riguardo ad un accertamento ispettivo disposto nei confronti – sembrerebbe – del ricorrente e chiusosi con un verbale di accertamento emesso dall'INPS.

Parte resistente con nota del successivo 11 settembre ha negato l'accesso, ritenendo la documentazione domandata sottratta all'accesso in quanto riferita ad attività generale di programmazione e dunque esclusa dall'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) della l. n. 241/1990 nonché ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 757/94.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente deve rilevarsi la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo alla Società a r.l. cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questo avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*) e comma 7, lettera *c*). Non avendo dimostrato di aver assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), e comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di maresciallo dell'arma dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di, dopo aver ricevuto la notifica di un avviso di trasferimento di autorità scaturente da procedimento disciplinare avviato a proprio carico, inoltrava richiesta di accesso ai relativi documenti in data 19 agosto u.s.

Il giorno seguente l'accesso veniva accolto parzialmente; alcune parti dei documenti ostesi, invero, venivano oscurati invocando il disposto di cui all'art. 1050, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 90/2010 nonché l'art. 24, comma 6, lettera c) della legge n. 241 del 1990.

Contro tale parziale diniego la ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva. In data 8 ottobre il Comando Legione carabinieri ha depositato una nota con la quale dà atto di una successiva istanza di accesso della, segnatamente volta a prendere visione ed estrarre copia del documento/....., alla quale il Comando medesimo ha dato riscontro positivo accogliendola ed ostendendo quanto domandato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente, preso atto della nota di parte resistente datata 8 ottobre e di cui alle premesse in fatto, in parte qua il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, dal momento che il documento rilasciato in tale data era stato richiesto anche con la primigenia istanza di accesso e di esso, comunque, la ricorrente ha fatto menzione nel ricorso oggi in decisione.

Quanto alla restante parte della documentazione, tenuto conto che il diniego parziale opposto dall'amministrazione si fonda, in parte, su disposizione regolamentare che questa Commissione non può disapplicare ed in parte sul disposto di norma primaria che parimenti esclude dall'accesso determinate categorie di documenti, nonché del fatto che parte resistente ha puntualmente chiarito per quale ragione i dati oscurati rientrino nel novero di quelli sottratti all'accesso alla luce del quadro normativo di cui sopra, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, in parte dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dipendente dell'Istituto resistente, ha presentato in data 23 luglio 2019 domanda di accesso al seguente documento *“La segnalazione di comportamenti illeciti in materia di sicurezza tenuti dall’A.T. redatta dal RSPP d’Istituto Ing. Prot. del”*.

La richiesta veniva motivata come segue: *“La segnalazione presentata dall’Ing. riguarda asseriti comportamenti illeciti in materia di sicurezza posti in essere dallo scrivente”*.

L’amministrazione ha negato l’accesso in data 16 agosto u.s. ritenendo il documento richiesto una comunicazione riservata.

Contro tale diniego il ha adito in termini la scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente chiede di conoscere una segnalazione nel corpo della quale si riportano fatti relativi al medesimo. Trattandosi, pertanto, di documenti riferiti al ricorrente medesimo e venendo in rilievo un interesse endoprocedimentale, in assenza di elementi di dettaglio sulle ragioni opposta da parte resistente sulla classificazione di riservatezza del documento, il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare Comando Logistico –

FATTO

Il sig. in data 4 e 7 luglio 2019 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: 1) copia della comunicazione dell'avvio del procedimento riguardante il ricorso gerarchico proposto in data 3 giugno 2019; 2) copia di ogni documento che ha riguardato l'istruttoria del suddetto ricorso.

In data 7 agosto parte resistente riscontrava la domanda rilevando in generale che sul ricorso gerarchico l'amministrazione può rimanere silente, che il responsabile del procedimento era stato già comunicato (facendo, tuttavia, riferimento ad altra istanza) e che, nel merito, i provvedimenti medico legali adottati nei confronti dell'..... dovevano ritenersi definitivi.

Contro tale nota l'..... ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento alla copia della comunicazione dell'avvio del procedimento, parte resistente nella memoria difensiva chiarisce di non averla effettuata, non essendovi tenuta e dunque, in parte qua, stante l'inesistenza del documento, il ricorso non può trovare accoglimento.

Con riferimento, viceversa, ai restanti documenti del procedimento istruttorio, venendo in rilievo un interesse endoprocedimentale dell'....., il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso in parte respinge il ricorso e in parte lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università Cattolica di

FATTO

La Sig.ra, in proprio ed in merito ad una procedura concorsuale cui la medesima aveva preso parte, ha presentato in data 17 giugno u.s. richiesta di accesso ai seguenti documenti: 1) copia del proprio elaborato; 2) copia dei documenti contenenti i criteri direttivi per la correzione delle prove scritte; 3) copia del verbale di correzione del proprio elaborato; 4) copia del verbale contenente i criteri per la valutazione della prova orale, verbale della propria prova orale, verbale della prova orale e relativa valutazione di tutti i candidati che hanno riportato voto di sufficienza alla prova orale.

Parte resistente ha consentito parzialmente l'accesso, negandolo con riguardo alla copia del verbale contenente i criteri per la valutazione della prova orale, siccome già contenuti nel bando i suddetti criteri, e con riguardo al verbale della prova orale e relativa valutazione di tutti i candidati che hanno riportato voto di sufficienza, ritenendo la domanda non sorretta da interesse qualificato.

Contro tale diniego la ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Con riguardo al verbale contenente i criteri per la valutazione della prova orale, stante anche quanto dedotto dall'amministrazione nella propria nota difensiva, sembra potersi ricavare che il documento non esiste, essendosi la Commissione basata su quanto già indicato nel bando di concorso. In tal senso, pertanto, il ricorso non merita accoglimento, non sussistendo in capo all'amministrazione un obbligo di elaborare dati in proprio possesso al fine di soddisfare richieste di accesso.

Quanto poi ai verbali di correzione delle prove orali, si ritiene che la motivazione addotta a fondamento del diniego sia priva di pregio nella parte in cui non scorge un interesse qualificato in capo all'odierna ricorrente. In realtà tale interesse deve ritenersi sussistente, sulla scorta della sola partecipazione alla procedura da parte della Tuttavia, tenuto conto dell'elevato numero di candidati che tale prova orale hanno superato (....., riferisce l'amministrazione) si stima congrua l'ostensione di un numero di verbali pari a, da scegliersi tra coloro che in graduatoria precedono immediatamente la ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nei sensi di cui in motivazione, in parte respinge il ricorso e in parte lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig., in proprio, in data 22 giugno u.s. ha chiesto di poter accedere alla memoria difensiva depositata da parte resistente nel corso del procedimento avviato su ricorso alla scrivente Commissione, motivando la richiesta in base ad esigenze di difesa.

L'amministrazione, con provvedimento del 17 luglio, ha negato l'accesso ritenendo che la richiesta dovesse essere rivolta direttamente alla Commissione.

Contro tale diniego il ha adito in termini la scrivente Commissione.

DIRITTO

La Commissione, considerato che detiene gli atti richiesti dall'accedente, avendoli ricevuti dall'amministrazione resistente, demanda alla segreteria di trasmetterli al ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi demanda alla segreteria di trasmettere i richiesti documenti al ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

FATTO

Il Sig., in proprio, con istanza di accesso dello scorso 27 maggio u.s. ha formulato istanza di accesso ad alcuni documenti relativi alla propria posizione lavorativa in veste di coordinatore della polizia penitenziaria.

La domanda era motivata da esigenze difensive. Parte resistente non ha fornito riscontro alla richiesta e, pertanto, in data 9 agosto il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva dando atto dell'avvenuto rilascio dei documenti richiesti; circostanza, quest'ultima, confermata anche dal ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto e della dichiarazione del ricorrente medesimo, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Scuola Militare – Comando –

FATTO

La sig.ra, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore, riferisce di aver presentato istanza di accesso a numerosi documenti relativi ad un procedimento disciplinare avviato dalla scuola resistente nei confronti del minore di che trattasi.

Parte resistente ha consentito l'accesso che, tuttavia, è stato ritenuto parziale dalla ricorrente.

Pertanto, in termini, ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria dettagliata in cui, per alcuni documenti, si dichiara disponibile al rilascio alla ricorrente mentre per altri, specificamente individuati anch'essi, ribadisce che non sono esistenti.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente, il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, con riferimento ai documenti per i quali è stata dichiarata la disponibilità all'ostensione e per la restante parte, stante l'inesistenza dei documenti richiesti, lo respinge.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, in parte respinge il ricorso e in parte lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco

FATTO

Il Sig., in forza presso i Vigili del Fuoco, ha chiesto in data 18 dicembre 2018 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti relativi alle proprie potenzialità di sviluppo professionale, passate dal punteggio di a quello di, peraltro già espressa nell'anno 2010 e confermata nel mese di aprile 2017.

La richiesta veniva motivata dall'accedente in ragione di finalità difensive.

In data 10 gennaio 2019 l'amministrazione negava l'accesso, affermando di aver già chiarito le ragioni del predetto declassamento e comunque di aver già negato l'accesso a precedenti ed identiche domande ostensive avanzate dallo stesso

Contro tale diniego il Sig. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale chiarisce ulteriormente che analoghe domande erano già state inoltrate dal ricorrente e che su di esse già era stato opposto un diniego.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Premesso che il gravame viene oggi in decisione, pur essendo stato depositato in termini, siccome erroneamente considerato riunito ad altro e pressoché coevo ricorso del, va detto che esso è comunque irricevibile.

Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie figura agli atti un diniego datato 23 novembre 2015; pertanto contro tale provvedimento il ricorrente avrebbe dovuto adire la Commissione nei trenta giorni successivi, non rilevando a tal fine il successivo diniego del 10 gennaio 2019 da ritenersi meramente confermativo del primo.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2 , del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

PEC:

MiPAAF

PEC:

Pagamenti diretti ed organismi pagatori

PEC:

PEC:

Programmazione sviluppo rurale

PEC:

Regione - Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura

PEC:

e, p.c.:

PEC:

OGGETTO: c/ AGEA + MiPAAF + REGIONE - Richiesta di intervento.

La signora, con pec del 3 settembre 2019, acquisita al prot. DICA-..... del, che si trasmette in allegato, si è rivolta alla scrivente Commissione, lamentando il persistere, da parte di codeste Amministrazioni, “di un clima poco collaborativo in materia di accesso agli atti ed alla documentazione amministrativa”.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell’art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione ha il compito di vigilare “affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione” con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 6, “tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel

termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da Segreto di Stato”.

Pertanto, si invitano codeste Amministrazioni a voler trasmettere, entro trenta giorni, dettagliati chiarimenti.